

Gazzetta ufficiale

L 338

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
17 dicembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1342/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Federazione russa in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 11
- ★ Regolamento (UE) n. 1344/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante divieto di pesca dello sgombro nella zona IVa per le navi battenti bandiera del Regno Unito 23
- ★ Regolamento (UE) n. 1345/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII e VIIg per le navi battenti bandiera del Regno Unito 25
- ★ Regolamento (UE) n. 1346/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola 27
- ★ Regolamento (UE) n. 1347/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante divieto di pesca dello sgombro nelle acque UE e nelle zone IIIa e IVbc per le navi battenti bandiera del Regno Unito 29

Prezzo: 7 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti** 31

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1349/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 68

DECISIONI

2013/762/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2013, relativa a una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 2013** [notificata con il numero C(2013) 8576]..... 70

2013/763/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** [notificata con il numero C(2013) 8743] 81

2013/764/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri** [notificata con il numero C(2013) 8667] ⁽¹⁾..... 102

2013/765/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi** [notificata con il numero C(2013) 8876] ⁽¹⁾ 107

2013/766/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2013, che approva taluni programmi modificati per l'eradicazione, la lotta e la sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2013, che modifica la decisione n. 2008/897/CE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali per il 2009 e gli anni successivi e che modifica la decisione n. 2012/761/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione a determinati programmi approvati con tale decisione** [notificata con il numero C(2013) 8891]..... 109

2013/767/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE** 115



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1342/2013 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Federazione russa in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1601/2001 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio (CFA) originarie della Federazione russa, della Turchia, della Thailandia e della Repubblica ceca. Dette misure sono denominate in appresso «misure iniziali» e l'inchiesta che ha condotto all'adozione di tali misure è denominata «inchiesta iniziale».
- (2) Nell'agosto 2001 la Commissione aveva accettato l'offerta di impegno sui prezzi di un produttore russo (JSC Severstal-Metiz). Tale accordo d'impegno è stato abrogato nell'ottobre 2007 ⁽³⁾, in quanto è stato ritenuto non realizzabile a causa delle difficoltà incontrate nella corretta classificazione dei numerosi tipi di prodotto esportati dalla società.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1279/2007 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha mantenuto, in seguito a un riesame intermedio parziale e a un riesame in previsione della scadenza, le misure iniziali nei confronti della Federazione russa, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure sono denominate in appresso «misure in vigore» e l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza è denominata «ultima inchiesta». Il regolamento (CE) n. 1279/2007 ha altresì abrogato le misure relative

alle importazioni di funi e cavi di acciaio originarie della Turchia e della Thailandia

- (4) Attualmente ⁽⁵⁾ sono in vigore anche misure nei confronti dei CFA provenienti dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di CFA spedite dal Marocco, dalla Moldavia e dalla Repubblica di Corea.

2. Domanda di riesame

- (5) Il 27 ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza («avviso di apertura») ⁽⁶⁾ delle misure antidumping applicabili alle importazioni di CFA originarie della Federazione russa, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base.
- (6) Il riesame è stato aperto in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata dal comitato di collegamento della federazione europea delle industrie di cavi di acciaio (in appresso «EWRIS» o «il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di cavi di ferro o acciaio. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio concerne il periodo compreso tra il 1^o ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 («PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 285 del 31.10.2007, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 330 del 27.10.2012, pag. 5.

valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2009 e la fine del PIR («periodo in esame»).

3.2. Parti interessate coinvolte nel procedimento

- (8) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.
- (9) In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Federazione russa coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura era inizialmente previsto il ricorso al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario procedere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori della Federazione russa sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (10) Dato che solo due produttori esportatori della Federazione russa hanno fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si sono dichiarati disposti a collaborare ulteriormente con la Commissione, è stato deciso di non ricorrere al campionamento per i produttori esportatori.
- (11) La Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione ed ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito entro un termine previsto nell'avviso di apertura. Il campione provvisorio era costituito da cinque produttori dell'Unione ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione.
- (12) In assenza di osservazioni, le società proposte sono state scelte per essere incluse nel campione finale e le parti interessate sono state informate al riguardo. Una delle società selezionate si è però ritirata successivamente dal campione. La Commissione ha quindi deciso di ridurre il campione alle quattro società rimanenti, che sono state ancora ritenute rappresentative dell'industria dell'Unione in termini di volume della produzione (29,3 %) e delle vendite (20,9 %) del prodotto simile nell'Unione.

(13) Anche se nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento degli importatori indipendenti, nessun importatore indipendente o utilizzatore si è manifestato. Di conseguenza non è stato applicato alcun campionamento agli importatori indipendenti.

(14) Sono stati inviati questionari ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai due produttori esportatori della Federazione russa e all'importatore collegato.

3.3. Risposte al questionario

(15) I quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, l'importatore collegato e un produttore esportatore della Federazione russa hanno risposto al questionario.

(16) Anche se inizialmente si erano manifestati due produttori esportatori della Federazione russa, solo uno di loro ha risposto al questionario ed è stato considerato una società che ha collaborato all'inchiesta. Il produttore esportatore che ha collaborato possiede una filiale controllata al 100 % in Italia, che produce anche CFA ed importa il prodotto in esame dalla Federazione russa. L'altro produttore esportatore ha presentato osservazioni al momento dell'apertura dell'inchiesta e, sebbene sia stato invitato a farlo, non ha compilato il questionario. Si ritiene quindi che il secondo produttore esportatore non abbia collaborato all'inchiesta.

3.4. Visite di verifica

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) i produttori dell'Unione:

- CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH, Germania,
- BRIDON International Ltd., Regno Unito,
- TEUFELBERGER Seil GmbH, Austria,
- Manuel Rodrigues de OLIVEIRA Sá & Filhos, S.A., Portogallo;

b) il produttore esportatore della Federazione russa:

- JSC SEVERSTAL-Metiz, Cherepovets;

c) l'importatore collegato:

- REDAELLI Tecna SpA, Italia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (18) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto sottoposto all'inchiesta iniziale e all'ultima inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure attualmente in vigore, ed è costituito da cavi di ferro e acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, muniti o no di accessori (nella terminologia industriale spesso denominati «CFA»), attualmente classificati ai codici NC 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («prodotto in esame»).

2. Prodotto simile

- (19) L'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i CFA fabbricati nella Federazione russa ed esportati nell'Unione e i CFA prodotti e venduti nell'Unione dai produttori dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi finali e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING**1. Osservazioni preliminari**

- (20) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore comportasse o no il rischio di una persistenza o reiterazione del dumping.
- (21) Come spiegato al considerando 10, non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori della Federazione russa. Il produttore esportatore che ha collaborato ha rappresentato il 99 % delle esportazioni del prodotto in esame dalla Federazione russa verso l'Unione durante il PIR. Si è quindi concluso che il livello di collaborazione era elevato.
- (22) Dato che gli altri due produttori noti della Federazione russa non hanno collaborato all'inchiesta, le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate sotto hanno dovuto essere basate sui migliori dati disponibili, tra cui i dati di Eurostat, le statistiche russe ufficiali e i dati limitati forniti da un secondo produttore.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

- (23) Secondo quanto affermato nella domanda di riesame, le esportazioni dalla Federazione russa verso l'Unione sarebbero state oggetto di dumping, con un margine medio del 130,8 %. Come indicato nell'avviso di apertura (cfr. punto 4.1), il richiedente ha confrontato i prezzi all'esportazione dalla Federazione russa verso l'Unione (franco fabbrica) con i prezzi praticati sul mercato nazionale della Federazione russa.

2.1. Valore normale

- (24) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato determinato innanzitutto se il totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato nazionale russo dal produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, se cioè il volume totale di tali vendite costituisse almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni corrispondenti verso l'Unione. Le vendite sul mercato nazionale del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultate complessivamente rappresentative.
- (25) Successivamente la Commissione ha individuato i tipi di prodotto simile venduti dal produttore esportatore sul mercato nazionale che erano identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell'Unione.
- (26) È stato quindi esaminato se le vendite effettuate sul mercato nazionale del produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative per ciascun tipo di prodotto, se cioè le vendite di ciascun tipo di prodotto sul mercato nazionale costituissero almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell'Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative è stato quindi esaminato se tali vendite fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (27) L'esame per accertare se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato nazionale in quantità rappresentative potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali è stato realizzato calcolando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite sul mercato nazionale di un particolare tipo di prodotto sono state effettuate in quantità sufficienti e nell'ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo praticato sul mercato nazionale, calcolato come media ponderata di tutte le vendite di questo tipo di prodotto effettuate sul mercato nazionale nel PIR.
- (28) Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato nazionale non sono state rappresentative o non sono state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato calcolato sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, adeguati ove necessario, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, sulla base di dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, in conformità alla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (29) Per le vendite all'esportazione del produttore esportatore russo che ha collaborato effettuate nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (30) Per l'operazione di esportazione, nella quale l'esportazione verso l'Unione è stata effettuata tramite una società commerciale collegata, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta dal commerciante collegato ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita e dei profitti, al fine di stabilire un prezzo all'esportazione attendibile. In mancanza di informazioni fornite dagli importatori indipendenti riguardo al livello dei profitti realizzati durante il PIR, è stato utilizzato un margine di profitto medio del 5 %.

2.3. Confronto

- (31) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.
- (32) Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto dimostrato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi finanziari, spese d'imballaggio, commissioni e riduzioni.

2.4. Margine di dumping

- (33) Come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Tale confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping pari al 4,7 % per il produttore esportatore.

3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1. Osservazioni preliminari

- (34) Dopo aver verificato l'esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare anche il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. A tale riguardo sono stati analizzati i seguenti

elementi: il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Federazione russa, l'attrattiva del mercato dell'Unione e di altri mercati di paesi terzi, la capacità di produzione e l'eccesso di capacità per le esportazioni della Federazione russa.

3.2. Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Federazione russa

- (35) Secondo Eurostat, nel corso del periodo in esame le importazioni dalla Federazione russa sono aumentate da 2 005 t nel 2009 a 2 343 t nel PIR, che rappresentano circa l'1 % del consumo dell'Unione nel PIR e nel periodo in esame. Come indicato al considerando 33, le importazioni del produttore esportatore che ha collaborato sono state effettuate a prezzi di dumping (4,7 %), nonostante il dazio antidumping in vigore.

3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione e di altri mercati dei paesi terzi

- (36) Le esportazioni verso l'Unione hanno costituito il 3 % del totale delle vendite del produttore che ha collaborato, mentre la maggior parte delle vendite (85 %) è stata effettuata sul mercato nazionale russo. Tale mercato è aumentato del 38 % nel periodo in esame⁽¹⁾ e può aumentare ulteriormente se il PIL della Federazione russa continua ad aumentare, come previsto da fonti accessibili al pubblico specializzate nell'analisi economica. Dalle informazioni raccolte durante l'inchiesta è risultato inoltre che il produttore che ha collaborato non produce tutti i tipi del prodotto in esame e quindi la sua pressione concorrenziale sui produttori dell'Unione è limitata. È probabile che ciò valga anche per gli altri due produttori, dato che mancano informazioni sugli investimenti in macchinari nuovi, che potrebbero consentire ad esempio la fabbricazione del prodotto in esame con un diametro maggiore. La pressione concorrenziale limitata dei produttori esportatori della Federazione russa sembra confermata anche dalla presenza dei produttori dell'Unione sul mercato russo. Secondo le statistiche doganali russe ufficiali, nel PIR le esportazioni del prodotto simile dei produttori dell'Unione verso la Federazione russa hanno rappresentato il 30 % di tutte le importazioni del prodotto simile verso il mercato russo, facendo dei produttori dell'Unione il maggior esportatore verso tale mercato.

- (37) Rispondendo alla comunicazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha obiettato che la crescita prevista del PIL in Russia (che si aggira sul 3 %) è piuttosto modesta e non consentirà un ulteriore sviluppo del mercato russo di CFA. Di conseguenza il mercato russo potrebbe non essere in grado di assorbire volumi supplementari del prodotto simile. A tale riguardo va notato che durante il periodo in esame, cioè dal 2009 alla fine del PI, la crescita del PIL russo è stata inferiore a quella prevista per l'anno 2014 e nonostante ciò ha consentito una crescita del 38 % del mercato di CFA in Russia. L'argomentazione è stata quindi respinta.

⁽¹⁾ Secondo i dati ottenuti da Prommetiz, l'associazione russa dei produttori di hardware.

- (38) La stessa parte interessata ha inoltre richiamato l'attenzione sui nuovi tipi di prodotti che il produttore esportatore che ha collaborato ha messo a punto recentemente, in collaborazione con la sua filiale situata nell'Unione, ed ha affermato che ciò conferma gli investimenti effettuati da tale produttore nel periodo in esame. Questo fatto non contraddice però la conclusione secondo cui il produttore che ha collaborato non sia in grado di produrre tutti i tipi di cavi (in particolare i CFA del segmento superiore del mercato). L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (39) L'attrattiva del mercato dell'Unione va vista anche nel contesto di alcune acquisizioni dei produttori dell'Unione da parte dei produttori esportatori russi. Attualmente due produttori russi possiedono infatti filiali con sede nell'Unione. Dalla visita di verifica presso la filiale situata nell'UE dell'esportatore che ha collaborato è emerso che le sue vendite sono state effettuate principalmente sul mercato europeo e che le vendite collegate tra il produttore che ha collaborato e tale filiale sono rimaste limitate nel PIR.
- (40) In base ai dati del produttore esportatore che ha collaborato, va notato che nel PIR il volume delle importazioni russe del prodotto in esame verso i paesi terzi ha superato del quadruplo il volume delle esportazioni verso l'Unione. I prezzi all'esportazione verso i paesi terzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultati in media inferiori al prezzo delle vendite effettuate sul mercato nazionale della Federazione russa, ma mediamente superiori ai prezzi all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Ciò permette di concludere che le vendite all'esportazione verso i mercati dei paesi terzi sono più interessanti delle vendite verso il mercato dell'Unione. In questo contesto va notata anche l'esistenza di canali di vendita già consolidati con la Comunità degli Stati indipendenti (CSI).
- (41) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha obiettato che in realtà i prezzi all'esportazione verso i mercati dei paesi terzi praticati dai produttori russi sono inferiori ai prezzi all'esportazione verso l'Unione. Egli si è richiamato a un confronto tra i prezzi medi delle esportazioni verso l'Ucraina e verso alcuni paesi europei, basato presumibilmente sulle statistiche doganali russe. Non sono stati presentati dati originali che comprovassero il confronto. A tale riguardo va notato che il confronto effettuato nell'inchiesta tra i prezzi delle esportazioni russe verso l'Unione e quelli delle esportazioni russe verso i mercati terzi si basava su dati verificati del questionario del produttore esportatore che ha collaborato. Tale confronto dei prezzi è stato effettuato a livello franco fabbrica, tenendo conto delle differenze tra i tipi di prodotto e dello stadio commerciale. I prezzi medi presentati dal richiedente non riflettono la complessità delle componenti e delle gamme dei prezzi esistenti sul mercato di CFA, derivanti da un numero considerevole di prodotti e stadi commerciali diversi. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (42) La stessa parte interessata ha affermato che in questo caso il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso la Federazione russa è irrilevante ed ha messo in evidenza invece l'aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese verso la Federazione russa e la necessità di tenerne conto nell'analisi, poiché esse costituiscono una minaccia concorrenziale alla presenza dei produttori russi sui mercati della Russia e della CSI. A tale proposito il fatto che i produttori dell'Unione restino i maggiori esportatori sul mercato russo è rilevante, perché conferma tra l'altro che i produttori russi non sono in grado di produrre tutti i tipi di CFA per cui esiste una domanda sul mercato russo. Per quanto riguarda le esportazioni cinesi verso la Federazione russa, va notato che sono aumentate parallelamente al rapido incremento della domanda del mercato russo. Non è stata fornita alcuna informazione, ad esempio, sul livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso la Federazione russa o verso i paesi della CSI oppure sulle caratteristiche del prodotto importato oggetto dell'inchiesta, in modo da consentire un'ulteriore analisi. Va notato infine che secondo le statistiche doganali russe i produttori russi del prodotto in esame sono rimasti i principali fornitori di CFA sul mercato nazionale nel PIR e il totale delle importazioni verso tale mercato ha rappresentato solo circa il 15 % del mercato russo di CFA. L'argomentazione è stata quindi respinta.

3.4. Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni nella Federazione russa

- (43) Secondo la domanda di riesame, la capacità di produzione di tutti i produttori esportatori russi era di 115 000 t. Durante l'inchiesta il richiedente ha valutato le capacità di produzione russa fra 220 000 t e 250 000 t, stima però non suffragata da alcun elemento di prova. In base ai dati verificati dell'esportatore che ha collaborato, ai dati forniti da un secondo produttore noto e quelli contenuti nella domanda del terzo produttore, è stato stabilito che la capacità di produzione di tutti i produttori russi del prodotto in esame è di circa 158 000 t. In tale contesto va notato che nel periodo in esame la capacità di produzione del produttore esportatore che ha collaborato ha subito adeguamenti strutturali, in seguito ai quali uno stabilimento di produzione è stato chiuso.
- (44) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che alcuni macchinari erano stati trasferiti dallo stabilimento di produzione chiuso ad un altro sito di produzione del produttore che ha collaborato. Tuttavia, a sostegno di questa asserzione non è stato fornito alcun elemento di prova. A tale riguardo, le prove raccolte durante l'inchiesta confermano che il produttore che ha collaborato ha subito adeguamenti strutturali nel periodo in esame, che hanno compreso lo smantellamento di alcuni macchinari in tutti e tre i siti di produzione e la chiusura di uno stabilimento di produzione. Allo stesso tempo non si può escludere che

alcuni macchinari dello stabilimento chiuso siano stati trasferiti negli altri stabilimenti. In ogni caso, ciò non cambia la stima della capacità di produzione di questo produttore e della Russia in generale, che non è stata contestata dalle parti. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (45) Per quanto riguarda la questione dell'utilizzo della capacità e dell'eccesso di capacità, in seguito alla fornitura dei dati da parte di due produttori e in mancanza di informazioni precise sull'utilizzo degli impianti del terzo produttore, è stato stimato che il suo utilizzo delle capacità fosse nell'ordine degli altri due produttori, cioè pari al 90 % nel PIR. In considerazione di quanto precede, è stato concluso che la capacità di riserva totale della Federazione russa si aggira sulle 17 000 t. Ciò corrisponde a circa l'8 % del consumo dell'Unione nel PIR.

3.5. Conclusioni

- (46) Essendo stato accertato che le esportazioni dalla Federazione russa sono state oggetto di dumping anche durante il PIR, esiste il rischio di persistenza del dumping sul mercato dell'Unione se le misure antidumping vigenti dovessero essere abrogate.
- (47) Occorre tuttavia mettere in evidenza i seguenti punti. In primo luogo, nella Federazione russa esiste una capacità inutilizzata limitata, che può essere assorbita grazie alla rapida crescita della domanda sul mercato nazionale. In secondo luogo, i produttori russi non dispongono delle capacità necessarie per fornire tutti i tipi di cavi e quindi la loro pressione concorrenziale sul mercato dell'Unione è limitata. In terzo luogo, due dei tre produttori esportatori noti possiedono nell'Unione filiali controllate al 100 % che producono il prodotto simile. In base alle informazioni fornite dalla filiale del produttore esportatore che ha collaborato, è possibile constatare che il prodotto simile fabbricato dalla filiale viene venduto principalmente sul mercato dell'Unione, mentre il produttore esportatore produce e vende il prodotto simile soprattutto per il mercato russo. I produttori esportatori russi hanno inoltre forti legami commerciali con i mercati di paesi terzi, in particolare con quelli della CSI, più attraenti per loro perché i prezzi praticati su questi mercati sono in media superiori a quelli praticati nell'Unione. È stato pertanto concluso che è improbabile che le importazioni del prodotto in esame dalla Federazione russa aumentino in modo sostanziale in caso di scadenza delle misure.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (48) Nel PIR oltre 30 produttori dell'Unione hanno fabbricato CFA. Si ritiene quindi che la produzione di tali produttori (stabilita in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per gli altri produttori dell'Unione, in base ai dati forniti dal richiedente) costituisca la produzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (49) Come indicato al considerando 12, visto il numero elevato di produttori dell'Unione, è stato selezionato un campione. Ai fini dell'analisi del pregiudizio sono stati stabiliti indicatori di pregiudizio a due livelli:

- gli elementi macroeconomici (produzione, capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi medi unitari, entità del dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione, in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e ai dati di Eurostat e per gli altri produttori dell'Unione è stata utilizzata una stima basata sui dati forniti dal richiedente,
- gli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati, per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, in base alle informazioni da loro fornite, sottoposte a verifica.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo dell'Unione

- (50) Tra il 2009 ed il PIR il consumo dell'Unione è aumentato dell'8 %, passando da 195 426 t a 211 380 t.

	2009	2010	2011	PIR
Consumo dell'Unione (in t)	195 426	206 940	213 350	211 380
Indice	100	106	109	108

2. Importazioni attuali dalla Federazione russa

2.1. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Federazione russa

- (51) In base ai dati di Eurostat, tra il 2009 e il PIR il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della Federazione russa è aumentato da 2 005 t a 2 343 t. Nonostante quest'incremento, il volume è inferiore a quello registrato per le importazioni dalla Federazione russa durante l'ultima inchiesta, in cui le importazioni ammontavano a 2 908 t per il 2005 e a 3 323 t per il periodo tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 (l'ultimo PIR). Dalla fine del PIR è stata inoltre registrata una tendenza al calo (- 20 %) delle importazioni dalla Russia.

- (52) La quota di mercato delle importazioni russe è stata dell'1,03 % nel 2009 e dell'1,11 % nel PIR.
- (53) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni, nel periodo in esame sono aumentati costantemente del 12 %.

	2009	2010	2011	PIR
Importazioni (in t)	2 005	2 197	2 549	2 343
Indice	100	110	127	117
Quota di mercato	1,03 %	1,06 %	1,19 %	1,11 %
Indice	100	103	116	108
Prezzo delle importazioni	1 054	1 084	1 171	1 178
Indice	100	103	111	112

2.2. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (54) La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata utilizzando i prezzi all'esportazione del produttore russo che ha collaborato, senza dazio antidumping, ed è risultata compresa tra il 54,7 % e il 69,0 % a seconda dei tipi di prodotto, con una media ponderata del margine di sottoquotazione del 63,4 %. Tuttavia, a causa del basso volume delle importazioni dalla Federazione russa e dell'esistenza di numerosi tipi diversi di CFA, la sottoquotazione dei prezzi ha potuto essere calcolata solo sulla base di pochissimi tipi di prodotto identici a basso volume (19,9 t). Il margine di sottoquotazione è quindi da considerarsi solo indicativo.

3. Importazioni da altri paesi

3.1. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi

- (55) Nel periodo in esame le importazioni dai paesi diversi dalla Federazione russa sono aumentate del 10,6 %, vale a dire più del consumo sul mercato dell'Unione (+ 8 %). Nonostante l'aumento della quota di mercato detenuta nell'Unione dai paesi diversi dalla Federazione russa, le rispettive quote di mercato possono essere considerate stabili.
- (56) Nel PIR i principali paesi esportatori sono stati la Corea del Sud, con una quota di mercato del 16 %, seguita dalla RPC (1,78 %), dalla Thailandia (1,65 %) e dalla Federazione russa (1,11 %, come indicato sopra), mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha raggiunto quasi il 60 %.

Paesi/importazioni in t	2009	2010	2011	PIR
Corea del Sud	32 027	23 926	28 906	34 798
Cina	5 797	4 067	5 174	3 765

Paesi/importazioni in t	2009	2010	2011	PIR
Thailandia	3 673	3 815	5 348	3 499
Altri paesi	34 938	38 974	39 376	42 444
Totale parziale (Federazione russa esclusa)	76 435	70 782	78 804	84 506
Russia	2 005	2 197	2 548	2 343
Totale delle importazioni (Federazione russa inclusa)	78 440	72 979	81 352	86 849

3.2. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (57) I prezzi medi complessivi delle importazioni del prodotto simile dagli altri paesi sono rimasti stabili e invariati durante il periodo in esame e mediamente inferiori del 57 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4. Situazione dell'industria dell'Unione

- (58) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione.

4.1. Osservazioni preliminari

- (59) Visto che si è proceduto a un campionamento per quanto riguarda l'industria dell'Unione, il pregiudizio è stato valutato sulla base delle informazioni raccolte a livello dell'intera industria dell'Unione, (elementi macroeconomici secondo la definizione del considerando 49) e a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione (elementi microeconomici definiti al considerando 49).

a) Produzione

- (60) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 6 % tra il 2009 e il PIR, passando da 214 475 t a 228 368 t. In un contesto di aumento del consumo (+ 8 %), come indicato al considerando 52, l'industria dell'Unione ha aumentato del 6 % il volume di produzione.

Industria dell'Unione	2009	2010	2011	PIR
Volume di produzione (t)	214 475	223 385	224 559	228 368
Indice	100	104	105	106

b) Capacità produttiva e tassi di utilizzo degli impianti

- (61) L'aumento del consumo dell'Unione (+ 8 %) ha determinato anche un aumento del 6 % della produzione dell'industria dell'Unione.

Industria dell'Unione	2009	2010	2011	PIR
Capacità	348 852	371 187	366 976	369 134
Indice	100	106	105	106
Utilizzo degli impianti	61,5 %	60,2 %	61,2 %	61,9 %
Indice	100	98	100	101

c) Volume delle vendite

- (62) Tra il 2009 e il PIR le vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono aumentate del 7 %.

Industria dell'Unione	2009	2010	2011	PIR
Vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (t)	116 902	133 824	131 085	124 524
Indice	100	114	112	107

d) Quota di mercato

- (63) L'industria dell'Unione è riuscita a mantenere una quota di mercato relativamente stabile nel periodo in esame, pari al 60 % nel 2009 e al 59 % nel PIR.

Industria dell'Unione	2009	2010	2011	PIR
Quota di mercato	60 %	65 %	61 %	59 %
Indice	100	108	102	98

e) Crescita

- (64) Tra il 2009 ed il PIR, quando il consumo dell'Unione è aumentato dell'8 %, anche il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 7 %. La quota di mercato dell'industria dell'Unione può quindi essere considerata stabile, anche se è diminuita leggermente, mentre le importazioni dalla Federazione russa hanno registrato un lieve aumento.

f) Occupazione

- (65) Mentre i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato un aumento del 5 % durante il periodo in esame, la stima effettuata dal richiedente del livello di occupazione dell'intera industria dell'Unione è diversa e

presenta una tendenza negativa, con un calo del 6 % tra il 2009 e il PIR.

Industria dell'Unione	2009	2010	2011	PIR
Occupazione	3 763	3 776	3 688	3 544
Indice	100	100	98	94

g) Entità del margine di dumping

- (66) Per quanto riguarda l'impatto sull'industria dell'Unione dell'entità dei margini di dumping effettivi constatati (4,7 %), visto il basso volume complessivo delle importazioni dalla Federazione russa e il margine di dumping relativamente basso, tale impatto non può essere considerato significativo.

h) Scorte

- (67) Tra il 2009 ed il PIR il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è diminuito.

Produttori inclusi nel campione	2009	2010	2011	PIR
Scorte finali (t)	11 723	10 240	9 813	10 489
Indice	100	87	84	89

i) Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato nazionale

- (68) I prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione sono aumentati dell'8 % tra il 2009 e il PIR. Questo andamento dei prezzi è legato al fatto che l'industria dell'Unione è stata in grado di trasferire l'aumento dei costi di produzione (+ 8 %) sugli utilizzatori. Inoltre, è legato al progressivo passaggio dell'industria dell'Unione a CFA di diametro maggiore e a una maggiore concentrazione sui cavi per usi specifici.

Produttori inclusi nel campione	2009	2010	2011	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'UE (EUR/t)	3 625	3 658	3 809	3 911
Indice	100	101	105	108

j) Salari

- (69) Tra il 2009 e il PIR il salario medio per equivalente a tempo pieno (ETP) è aumentato del 20 % nel periodo in esame. In seguito alla ristrutturazione di alcune società incluse nel campione, nel periodo in esame la percentuale degli impiegati è aumentata rispetto a quella degli operai e ciò si riflette nell'aumento dei costi medi dei salari per dipendente.

Produttori inclusi nel campione	2009	2010	2011	PIR
Salari per ETP (EUR)	42 393	45 174	48 718	51 052
<i>Indice</i>	100	107	115	120

k) Produttività

- (70) La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata come ETP, è stata variabile nel periodo in esame, dato che è diminuita nel 2010 ed è aumentata nuovamente nel 2011 e nel PIR.

Industria dell'Unione	2009	2010	2011	PIR
Produttività	58	52	53	55
<i>Indice</i>	100	88	90	94

l) Investimenti e capacità di reperire capitali

- (71) Gli investimenti in CFA sono aumentati del 271 % nel periodo in esame e sono stati significativi raggiungendo quasi 16 milioni di EUR durante il PIR. I produttori inclusi nel campione non hanno incontrato difficoltà a reperire capitali nel periodo in esame. Una parte cospicua degli investimenti ha inoltre potuto essere finanziata tramite i flussi di cassa autogenerati.

Produttori inclusi nel campione	2009	2010	2011	PIR
Investimenti (migliaia di EUR)	5 845	6 025	12 656	15 839
<i>Indice</i>	100	103	217	271

m) Redditività sul mercato dell'Unione

- (72) I produttori inclusi nel campione sono riusciti a realizzare profitti durante l'intero periodo in esame. I profitti ottenuti tra il 2009 e il PIR, nonostante il calo rispetto al 2009, sono stati superiori all'obiettivo del 5 % fissato nell'inchiesta iniziale.

Produttori inclusi nel campione	2009	2010	2011	PIR
Redditività sul mercato dell'Unione	14,8 %	10,1 %	10,6 %	10,6 %
<i>Indice</i>	100	68	72	72

n) Utile sul capitale investito

- (73) L'utile sul capitale investito, espresso come profitto totale generato dalla produzione di CFA in percentuale del va-

lore contabile netto degli attivi direttamente e indirettamente connessi alla produzione di CFA, ha seguito nel complesso il suddetto andamento della redditività in tutto il periodo in esame. Nonostante il calo, questo indicatore rimane piuttosto elevato.

Produttori inclusi nel campione	2009	2010	2011	PIR
Utile sul capitale investito	37,7 %	23,4 %	25 %	23 %
<i>Indice</i>	100	62	66	61

o) Flusso di cassa

- (74) La situazione del flusso di cassa resta in generale molto positiva e nonostante qualche deterioramento tra il 2009 e il PIR ha seguito, entro una certa misura, le tendenze della redditività in tutto il periodo in esame.

Produttori inclusi nel campione	2009	2010	2011	PIR
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	57 545	40 640	38 297	43 380
<i>Indice</i>	100	71	67	75

p) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (75) La maggior parte degli indicatori dimostra che l'industria dell'Unione ha adattato i propri impianti di produzione per affrontare meglio il nuovo contesto economico e per poter cogliere le opportunità sui mercati dell'Unione e dei paesi terzi in segmenti in cui si possono ottenere margini elevati. Il miglioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione in seguito all'istituzione delle misure antidumping nel 2001 è una prova dell'efficacia di tali misure e della ripresa dell'industria dell'Unione dagli effetti delle pratiche di dumping precedenti.

4.2. Conclusioni

- (76) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita a mantenere più o meno la propria quota di mercato, i prezzi sono aumentati dell'8 % e le scorte sono rimaste a un livello ragionevole, mentre il volume di produzione e il consumo sono aumentati. L'industria dell'Unione ha conseguito utili durante tutto il periodo in esame, anche se il livello dei profitti è stato inferiore nel PIR rispetto al 2009. In considerazione di quanto precede, si può concludere che l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio nel periodo in esame.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (77) È stato inoltre esaminato se l'eventuale scadenza delle misure comportasse il rischio di reiterazione del pregiudizio sostanziale. Si ritiene che ciò sia improbabile per i motivi esposti di seguito.

- (78) Come evidenziato nel considerando 54, i prezzi delle importazioni dalla Federazione russa sono risultati inferiori ai prezzi dell'UE (*undercutting*). Dati i volumi esigui dei tipi di prodotto corrispondenti, il margine di sottoquotazione attuale può tuttavia essere considerato solo indicativo.
- (79) Come spiegato nel considerando 51, il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della Federazione russa era pari a 2 005 t nel 2009 e a 2 343 t nel PIR, che rappresentano rispettivamente una quota di mercato dell'1,03 % e dell'1,11 %.
- (80) Come indicato nei considerando 43 e 45, la capacità russa totale è stimata a circa 158 000 t, mentre durante l'ultima inchiesta è stata stimata all'incirca al livello del consumo totale dell'UE, cioè a 220 000 t. Inoltre, le capacità di riserva sembrano attualmente limitate.
- (81) Nell'ultima inchiesta il mercato russo non è stato ritenuto in grado di assorbire il livello dell'offerta. Attualmente, come spiegato nel considerando 36, il consumo interno russo di CFA ha registrato un notevole aumento del 38 % nel periodo in esame. Inoltre, secondo le previsioni economiche accessibili al pubblico, nei prossimi anni la Federazione russa vedrà una forte crescita del suo PIL. È quindi probabile che la capacità di riserva russa, come indicato al considerando 45, venga assorbita dal crescente mercato russo, poiché i prezzi russi sono più elevati, di circa l'11 %, rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'UE. Inoltre, i prezzi all'esportazione russi verso gli altri mercati, in particolare quelli dei paesi della CSI, sono in media più elevati del 5,6 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'UE. È quindi improbabile che quantità sostanziali della capacità di riserva o delle attuali vendite più redditizie sul mercato nazionale e/o sui mercati dei paesi della CSI vengano riorientate verso il mercato dell'Unione.
- (82) In considerazione di quanto precede, si è concluso che l'abrogazione delle misure sulle importazioni originarie della Federazione russa molto probabilmente non determinerebbe una reiterazione del pregiudizio sostanziale subito dall'industria dell'Unione nel suo complesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

G. MISURE ANTIDUMPING

- (83) Considerato quanto precede, è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di CFA dalla Federazione russa e chiudere il presente procedimento, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (84) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare l'abrogazione delle misure in vigore sulle importazioni originarie della Federazione russa. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni su tali informazioni. Sono pervenute le osservazioni di una parte interessata, che ha chiesto e ottenuto di essere sentita in presenza del consigliere-auditore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping relative alle importazioni di cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, muniti o no di accessori, originari della Federazione russa e attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

È chiuso il procedimento di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, muniti o no di accessori, attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e originari della Federazione russa, aperto in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
J. NEVEROVIC

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1343/2013 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di persolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Il regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di persolfati originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), degli Stati Uniti d'America e di Taiwan («inchiesta iniziale» e «misure iniziali»). Le misure relative alla RPC hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 71,8 % per tutte le società, ad eccezione di due produttori esportatori cinesi ai quali sono state concesse aliquote del dazio individuali.

2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(2) Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») ⁽³⁾, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di persolfati originari della RPC.

(3) Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata da due produttori europei, RheinPerChemie GmbH&Co. KG e United Initiators GmbH&Co. KG («richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale di persolfati dell'Unione.

(4) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(5) L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la fine del PIR («periodo in esame»).

3.2. Parti interessate dall'inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori dei potenziali paesi di riferimento e i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(7) Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della RPC e di importatori indipendenti dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(8) Nessuno degli importatori si è manifestato.

(9) Solo un produttore esportatore della RPC ha risposto al questionario. Non è stato quindi necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 305 del 10.10.2012, pag. 15.

(10) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario due produttori dell'Unione, un produttore esportatore della RPC e un produttore della Turchia, considerata un potenziale paese di riferimento.

(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori dell'Unione

— RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Germania

— United Initiators GmbH & Co. KG, Germania

b) Produttore esportatore nella RPC

United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai ⁽¹⁾

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(12) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio («prodotto in esame»), attualmente classificabile ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80.

(13) Il prodotto in esame viene impiegato come iniziatore di reazione o come agente ossidante in un certo numero di applicazioni: ad esempio, è usato come iniziatore di polimerizzazione nella produzione di polimeri, come agente di incisione nella produzione di schede di circuiti stampati, nella cosmesi dei capelli, nella sbazzimatura dei tessuti, nella fabbricazione della carta, come detergente per dentiere e come disinfettante.

(14) L'inchiesta ha confermato che, come era risultato dall'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e quello fabbricato e venduto sul mercato nazionale della RPC nonché quello fabbricato e venduto sul mercato dell'UE dai produttori dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi utilizzi di base e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Si rammenta che, a norma del regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e degli Stati Uniti, il nome della società United Initiators Shanghai Co., Ltd. era Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd., Shanghai. Il cambiamento di ragione sociale è stato determinato da un cambiamento di proprietà nel 2008.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni generali

(15) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se erano in atto pratiche di dumping e se sussisteva il rischio del persistere o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore su alcune importazioni dalla RPC.

(16) Come spiegato al considerando 9, all'inchiesta ha collaborato un solo produttore esportatore cinese, il quale non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PIR. Come viene indicato al considerando 22 e spiegato dettagliatamente ai considerando da 51 a 53, l'inchiesta ha dimostrato che quasi tutte le importazioni dalla RPC durante il PIR sono state realizzate da un esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale e che non è oggetto del presente riesame. In questo caso non è stato pertanto possibile effettuare l'analisi del dumping.

2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(17) Per valutare il rischio di reiterazione del dumping sono stati presi in considerazione le informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, le informazioni raccolte in conformità all'articolo 18 del regolamento di base e i dati disponibili relativi ai produttori esportatori che non hanno collaborato. I dati disponibili sono stati individuati nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nelle informazioni pubblicate nel quadro di un riesame in previsione della scadenza avviato nel marzo 2013 dagli Stati Uniti d'America (USA) ⁽²⁾, nelle statistiche a disposizione della Commissione, vale a dire i dati mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6»), e i dati di Eurostat sulle importazioni.

a) Prezzi e volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC e da altri paesi terzi

(18) Dai dati disponibili ai fini dell'inchiesta è emerso che quasi tutte le importazioni dalla RPC durante il PIR sono state realizzate da un esportatore cinese che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale ⁽³⁾. Tali importazioni non sono pertanto soggette a misure antidumping. Durante lo stesso periodo i prezzi di tali importazioni sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

⁽²⁾ N. A-570-847 (Revisione).

⁽³⁾ La società di cui al presente considerando non è oggetto di un nuovo esame nell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza poiché l'inchiesta iniziale ha stabilito un dazio pari a zero per la società in questione [regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio].

- (19) Pur essendo aumentati del 29 % nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi verso l'Unione erano ancora ridotti e notevolmente inferiori al prezzo dell'industria dell'Unione durante il PIR. Anche i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE sono aumentati, ma a un tasso meno elevato, pari al 7 %.
- (20) L'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ed è soggetto alle misure antidumping in vigore non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PIR. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che esso ha esportato a prezzi di dumping sui mercati dei paesi terzi e che i suoi prezzi erano persino inferiori a quelli delle attuali importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione. Questo indica che gli esportatori cinesi continuano a esercitare pratiche di dumping e che i loro prezzi sono bassi.
- (21) Il mercato dell'Unione è costituito essenzialmente da importazioni provenienti da tre paesi: la Cina, la Turchia e gli Stati Uniti, ciascuno dei quali rappresenta tra l'8 % e il 10 % della sua quota di mercato, più due produttori dell'Unione, con una quota di mercato compresa tra il 65 % e il 75 %. L'inchiesta ha dimostrato che gli Stati Uniti hanno continuato a essere presenti nel mercato dell'Unione e hanno rappresentato circa un terzo delle importazioni totali durante il PIR. I prezzi delle importazioni statunitensi sono stati in media superiori del 10 % ai prezzi all'importazione dalla RPC. Questa constatazione, combinata con l'*undercutting* dei prezzi dell'industria dell'Unione, indica che le importazioni cinesi hanno continuato a esercitare una pressione al ribasso sui prezzi di vendita nell'Unione.
- (22) Come indicato al considerando 18, le importazioni cinesi durante il PIR sono state realizzate da un esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale. Tra il 2009 e il PIR, il volume di tali importazioni è cresciuto del 24 % e la corrispondente quota di mercato è passata dall'8 % al 9,6 % del consumo totale dell'Unione nel corso dello stesso periodo.
- (23) È opportuno ricordare che dal 1995 al 2001 sono state istituite misure antidumping nei confronti delle importazioni di persolfati dalla RPC. Quando queste misure sono state abrogate, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato, passando da meno di 200 tonnellate nel 2001 a oltre 4 000 tonnellate nel 2003 ed è più che raddoppiato giungendo a circa 9 000 tonnellate nel 2006. In altri termini, le importazioni cinesi in pochi anni hanno rappresentato oltre il 20 % del mercato dell'Unione. Nel periodo 2003-2006, mentre i consumi sono aumentati del 7 %, la quota di mercato cinese è raddoppiata. Questo dimostra che gli esportatori cinesi sono in grado di acquisire una notevole quota del mercato dell'Unione in assenza di misure antidumping.
- (24) Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, in particolare la reazione cinese all'abrogazione delle misure nel mercato dell'Unione nel 2001, il livello dei prezzi cinesi durante il PIR e il persistere delle pratiche di dumping sui mercati dei paesi terzi, si ritiene probabile che nel breve periodo le importazioni cinesi a basso prezzo verso il mercato dell'Unione riprenderebbero in quantità rilevanti, qualora le misure venissero abrogate.
- b) *Politica dei prezzi dei produttori cinesi in altri mercati di esportazione*
- (25) Come indicato al considerando 16, la società cinese che ha collaborato non ha effettuato esportazioni verso l'Unione durante il PIR, perciò non è stato possibile confrontare i valori normali di tale società nel mercato nazionale con i prezzi all'esportazione verso l'Unione. Si è tuttavia valutato, come indicato al considerando 24, se le sue esportazioni verso i paesi terzi sono avvenute a prezzi di dumping durante il PIR. Poiché alla società è stato concesso il TEM durante l'inchiesta iniziale, i valori normali sono stati stabiliti sulla base dei suoi dati.
- (26) Per i tre tipi di prodotto in esame le cui vendite sul mercato nazionale sono state rappresentative ed effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, la media dei valori normali è stata stabilita sulla base dei prezzi pagati da acquirenti indipendenti sul mercato nazionale. Per un tipo di prodotto il valore normale ha dovuto essere calcolato in base al costo di produzione in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Per determinare il valore normale di tale tipo sono stati utilizzati i costi di fabbricazione della società, le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto realizzato sulle vendite sul mercato nazionale effettuato nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (27) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione verso paesi terzi, a livello franco fabbrica, effettuato sulla base dei dati verificati comunicati ha mostrato una media ponderata del margine di dumping pari al 9,4 %.
- (28) Per quanto riguarda la politica dei prezzi, il fatto che in India e negli Stati Uniti siano in vigore misure antidumping è inoltre una chiara indicazione delle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi in altri mercati.
- c) *Attrattiva del mercato dell'Unione*
- (29) Dall'inchiesta è emerso che la società cinese che ha collaborato ha esportato verso un'ampia gamma di paesi terzi quali Brasile, Indonesia, Malaysia, Sudafrica, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia e Emirati arabi uniti. I prezzi all'esportazione verso mercati terzi della società cinese

che ha collaborato sono stati pertanto confrontati al livello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e del prezzo all'importazione dalla RPC durante il PIR sul mercato dell'Unione. Il confronto ha dimostrato che l'esportatore cinese che ha collaborato praticava prezzi notevolmente inferiori, fino al 40 %, ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il PIR.

(30) Tale analisi mostra, da un lato, che il mercato dell'Unione ha prezzi più elevati che lo rendono molto attrattivo e, dall'altro, che i prezzi offerti dall'altro esportatore cinese sono inferiori agli attuali prezzi all'importazione cinesi sul mercato dell'Unione.

(31) Va inoltre osservato che i valori normali della società che ha collaborato sono stati in genere inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il PIR. Questo conferma l'attrattiva del mercato dell'Unione, poiché consentirebbe chiaramente di trarre maggiori profitti ai produttori cinesi. Il basso livello dei prezzi in Cina non sembra basarsi su motivi diversi da una capacità abbondante e una ricca offerta del prodotto in esame.

(32) Come indicato al considerando 28, i mercati di alcuni paesi terzi, quali gli Stati Uniti e l'India, sono diventati meno attrattivi per gli esportatori cinesi a causa delle misure antidumping in vigore. Si è inoltre riscontrato che, in termini relativi, i mercati degli altri paesi terzi operano a livelli di prezzo inferiori a quelli del mercato dell'Unione. Per quanto riguarda i mercati di altri paesi terzi, che non applicano misure, questi sono già riforniti dalle società presenti in tali mercati, pertanto le capacità inutilizzate della RPC verrebbero probabilmente utilizzate per le esportazioni verso il mercato dell'Unione.

(33) Sulla base di quanto precede, si prevede che, qualora le misure fossero abrogate, le importazioni cinesi riprenderebbero in volumi più ingenti, esercitando una maggiore pressione sui prezzi del mercato dell'Unione.

d) Capacità di produzione e capacità eccedente disponibili per le esportazioni

(34) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in assenza di ulteriori informazioni, l'analisi della capacità inutilizzata della RPC si è basata sui dati disponibili, vale a dire le scarse informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato in merito alla situazione del mercato nella RPC e dall'industria dell'Unione, le informazioni disponibili al pubblico relative a cinque principali produttori individuati nella RPC e i dati raccolti nella fase di apertura dell'inchiesta. Le informazioni pervenute da queste fonti sono risultate coerenti.

(35) Sulla base di tali informazioni, si presume che nella RPC siano disponibili oltre 100 000 t di capacità di produzione, pari a circa il triplo del volume del consumo dell'Unione durante il PIR.

(36) In base al tasso di utilizzo degli impianti da parte del produttore che ha collaborato, si è concluso che nella

RPC sono disponibili capacità potenzialmente significative che potrebbero essere impiegate per aumentare la produzione e riorientarla verso il mercato dell'Unione qualora si lasciassero scadere le misure antidumping.

e) Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(37) In considerazione di quanto precede si è ritenuto che sussista un rischio di reiterazione del dumping, se si lasciassero scadere le misure in vigore. In particolare, il livello dei valori normali stabiliti in Cina, le pratiche di dumping attuate nei mercati di paesi terzi dal produttore che ha collaborato, le misure antidumping in vigore nei confronti degli esportatori cinesi in India e negli Stati Uniti, l'attrattiva del mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati e la disponibilità di significative capacità di produzione nella RPC indicano un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure in vigore.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Definizione dell'industria dell'Unione

(38) La presente inchiesta ha confermato che i persolfati sono fabbricati solo da due produttori dell'Unione. Essi rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR. Entrambi i produttori hanno sostenuto la domanda di riesame e hanno collaborato all'inchiesta.

(39) Tali società costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominate «industria dell'Unione».

2. Osservazione preliminare

(40) Al fine di tutelare la riservatezza in conformità all'articolo 19 del regolamento di base, i dati relativi ai due produttori dell'Unione sono presentati in forma indicizzata o nell'ambito di una gamma variabile.

(41) Le informazioni sulle importazioni sono state analizzate a livello di codici NC per i tre tipi principali di prodotto simile, il persolfato di ammonio, il persolfato di sodio, il persolfato di potassio, e a livello di codici TARIC per il quarto tipo, perossimonosolfato di potassio. L'analisi delle importazioni è stata integrata dai dati raccolti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

3. Consumo dell'Unione

(42) Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat, a livello di codici NC e di codici TARIC.

(43) Il consumo dell'Unione durante il PIR è stato di poco superiore rispetto all'inizio del periodo in esame. Tra il 2009 e il 2010 si è osservato un aumento del 22 %, ma in seguito il consumo è diminuito a ritmo costante del 18 % circa.

Tabella 1

Consumo

	2009	2010	2011	PIR
Consumo (in t)	25 000 – 35 000	35 000 – 45 000	35 000 – 45 000	25 000 – 35 000
Indice (2009 = 100)	100	122	114	103

Fonte: risposte al questionario, Eurostat, banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

4. Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (44) I volumi e le quote di mercato delle importazioni dalla RPC sono stati analizzati sulla base delle informazioni statistiche di Eurostat e dei dati raccolti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (45) Il confronto tra le banche dati di cui sopra indica che tutte le importazioni dalla RPC sono originarie di una società che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e la relativa evoluzione dei prezzi non possono quindi essere analizzate.
- (46) Poiché i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure antidumping non hanno esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PIR, non è stato inoltre possibile calcolare l'*undercutting* dei prezzi della RPC.

5. Importazioni da altri paesi terzi

- (47) L'evoluzione del volume, dei prezzi e della quota di mercato delle importazioni da altri paesi durante il periodo in esame è presentata nella tabella che segue. È stata definita sulla base dei dati statistici a livello di codici NC e di codici TARIC. Per le ragioni di riservatezza di cui al considerando 40, gli importi relativi alla quota di mercato sono indicati in forma indicizzata.

Tabella 2

Importazioni da altri paesi terzi

	2009	2010	2011	PIR
Turchia				
Volume delle importazioni (in t)	2 326	3 002	2 360	3 026
Indice (2009 = 100)	100	129	101	130
Prezzo in EUR/t	1 137	1 010	1 130	1 158

	2009	2010	2011	PIR
Indice (2009 = 100)	100	89	99	102
Quota di mercato Indice	100	106	89	126
USA				
Volume delle importazioni (in t)	3 662	3 951	4 156	2 556
Indice (2009 = 100)	100	108	114	70
Prezzo in EUR/t	1 053	1 170	1 201	1 099
Indice (2009 = 100)	100	111	114	104
Quota di mercato Indice	100	88	100	68
Altri paesi terzi				
Volume delle importazioni (in t)	1 652	1 605	1 420	1 105
Indice (2009 = 100)	100	97	86	67
Prezzo in EUR/t	1 443	1 518	1 605	1 738
Indice (2009 = 100)	100	105	111	120
Quota di mercato Indice	100	80	76	65
Totale paesi terzi				
Volume delle importazioni (in t)	7 640	8 558	7 936	6 687

	2009	2010	2011	PIR
Indice (2009 = 100)	100	112	104	88
Prezzo in EUR/t	1 163	1 179	1 252	1 231
Indice (2009 = 100)	100	101	108	106
Quota di mercato Indice	100	92	91	85

Fonte: Eurostat e TARIC

- (48) I volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi verso il mercato dell'Unione sono calati del 12 % circa nel periodo in esame e il prezzo medio è aumentato del 6 % nel corso dello stesso periodo. La quota di mercato persa dagli altri paesi terzi è stata acquisita in parte

dalle importazioni cinesi e in parte dall'industria dell'Unione. Durante lo stesso periodo i prezzi dell'industria dell'Unione sono aumentati in media del 7 %, come indicato al considerando 64.

6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

6.1. Osservazioni preliminari

- (49) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici che potevano incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione.

6.2. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

- (50) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata notevolmente durante il periodo in esame. L'aumento è stato particolarmente marcato fra il 2009 e il 2010, quando la produzione è aumentata di 32 punti percentuali. In seguito è rimasta stabile, con una lieve diminuzione tra il 2011 e il PIR.

Tabella 3

Produzione totale dell'Unione

	2009	2010	2011	PIR
Produzione (in t)	20 000 – 30 000	25 000 – 35 000	25 000 – 35 000	25 000 – 35 000
Indice (2009 = 100)	100	132	135	125

Fonte: risposte al questionario.

- (51) La capacità di produzione è rimasta stabile durante il periodo in esame. Mentre la produzione aumentava nel periodo 2009-2011, l'utilizzo degli impianti ha registrato un aumento globale del 34 %. Questa tendenza è mutata durante il PIR, in quanto il calo della produzione ha comportato anche un calo dell'utilizzo degli impianti di sei punti percentuali, come indicato nella tabella seguente:

Tabella 4

Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

	2009	2010	2011	PIR
Capacità di produzione (in t)	35 000 – 45 000	35 000 – 45 000	35 000 – 45 000	35 000 – 45 000
Indice (2009 = 100)	100	101	101	101
Utilizzo degli impianti	60 %	79 %	81 %	75 %
Indice (2009 = 100)	100	131	134	124

Fonte: risposte al questionario.

6.3. *Scorte*

- (52) Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione, sebbene sia aumentato notevolmente tra il 2009 e il PIR, rimane relativamente basso in rapporto al livello di produzione.

Tabella 5

Scorte finali

	2009	2010	2011	PIR
Scorte finali (in t)	500 – 1 500	1 000 – 2 000	2 000 – 3 000	1 500 – 2 500
Indice (2009 = 100)	100	144	227	184

Fonte: risposte al questionario.

6.4. *Volume delle vendite*

- (53) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE ad acquirenti indipendenti ha seguito l'andamento del consumo, con una punta massima nel 2010 e una tendenza al ribasso negli anni successivi, fino al termine del PIR. Nel corso del periodo in esame l'aumento è stato del 6 %.

Tabella 6

Vendite ad acquirenti indipendenti

	2009	2010	2011	PIR
Volume (in t)	15 000 – 25 000	20 000 – 30 000	20 000 – 30 000	15 000 – 25 000
Indice (2009 = 100)	100	122	113	106

Fonte: risposte al questionario.

6.5. *Quota di mercato*

- (54) Mentre i volumi di vendita all'Unione hanno seguito l'andamento del consumo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame.

Tabella 7

Quota di mercato dell'Unione

	2009	2010	2011	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	65 % - 75 %	65 % - 75 %	65 % - 75 %	65 % - 75 %
Indice (2009 = 100)	100	100	100	103

Fonte: risposte al questionario, Eurostat e TARIC

6.6. *Crescita*

- (55) Come spiegato in precedenza, la crescita del consumo nell'Unione è stata limitata a 3 punti percentuali durante il periodo in esame. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare lievemente i volumi di vendita e la quota di mercato.

6.7. *Occupazione e produttività*

- (56) Tra il 2009 e il PIR l'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta stabile. La produttività per addetto, misurata come produzione in tonnellate per addetto, è tuttavia aumentata notevolmente durante tale periodo, in linea con la tendenza della produzione. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 8

Occupazione e produttività totali dell'Unione

	2009	2010	2011	PIR
Indice degli addetti	100	100	103	101
Indice di produttività	100	132	131	124

Fonte: risposte al questionario.

6.8. *Prezzi di vendita unitari*

- (57) Tra il 2009 e il PIR i prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE sono aumentati del 7 %. L'aumento del 7 % del prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione può essere spiegato dal cambiamento della gamma di prodotti venduti durante il periodo in esame. Tale prezzo, anche tenendo conto della potenziale differenza nella gamma di prodotti, è stato notevolmente superiore rispetto al prezzo praticato dal produttore cinese che ha collaborato per le esportazioni verso i paesi terzi.

Tabella 9

Prezzo unitario delle vendite dell'Unione

	2009	2010	2011	PIR
Prezzo unitario delle vendite dell'Unione (EUR/t)	1 100 – 1 300	1 100 – 1 300	1 200 – 1 400	1 200 – 1 400
Indice (2009 = 100)	100	100	105	107

Fonte: risposte al questionario.

6.9. *Redditività*

- (58) Nel 2009 la redditività dell'industria dell'Unione è risultata prossima al pareggio. Successivamente, nel periodo compreso tra il 2010 e il PIR, la redditività è rimasta superiore al 10 %. L'improvviso aumento dell'indice di redditività tra il 2009 e il 2010 deriva pertanto da un livello di base molto basso nel 2009, che è stato un anno problematico per l'industria dell'Unione. Nel 2011 la redditività elevata è derivata da una straordinaria possibilità di riduzione dei costi che non si riprodurrà in futuro. Questo si riflette già nella riduzione della redditività durante il PIR, una tendenza che prosegue.

Tabella 10

Redditività

	2009	2010	2011	PIR
Redditività (vendite dell'Unione) Indice (2009 = 100)	100	2 400	3 336	1 854

Fonte: risposte al questionario.

6.10. Investimenti e utile sul capitale investito

- (59) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è stata in grado di mantenere un elevato livello di investimenti in tutto il periodo in esame.
- (60) L'utile sul capitale investito ha seguito da vicino l'andamento della redditività nel 2009 e nel 2011 e non è rappresentativo, come spiegato al considerando 58.

Tabella 11

Investimenti e utile sul capitale investito

Indice (2009 = 100)	2009	2010	2011	PIR
Investimenti	100	71	110	99
Utile sul capitale investito	100	3 166	4 647	2 455

Fonte: risposte al questionario.

6.11. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

- (61) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, espresso come percentuale del fatturato del prodotto in esame, ha seguito un andamento simile a quello della redditività. È notevolmente migliorato fino al 2011 ed è diminuito durante il PIR.

Tabella 12

Flusso di cassa

	2009	2010	2011	PIR
Flusso di cassa Indice (2009 = 100)	100	288	381	172

Fonte: risposte al questionario.

6.12. Salari

- (62) Mentre il numero di persone occupate nell'industria dell'Unione è rimasto stabile, i salari sono aumentati del 12 % durante il periodo in esame.

6.13. Entità del margine di dumping

- (63) Come spiegato in precedenza, la RPC non ha effettuato importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame, pertanto l'entità del margine di dumping non ha potuto essere valutata.

6.14. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (64) Considerata la mancanza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC, il tasso relativamente elevato di utilizzo degli impianti, l'aumento della quota di mercato registrato dall'industria dell'Unione, il livello di redditività e lo sviluppo positivo di alcuni indicatori finanziari, si può concludere che l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping durante il periodo in esame. La ripresa è tuttavia recente e durante il PIR nel mercato dell'Unione si è registrato un certo calo di vari indicatori di pregiudizio, quali la redditività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito e gli investimenti.

7. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (65) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni di prodotti a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC si sono interrotte nel mercato dell'Unione proprio dopo l'istituzione delle misure iniziali nel 2007 e non erano presenti durante il periodo in esame o nel PIR. Le importazioni dalla RPC presenti sul mercato dell'Unione provengono dall'unico produttore cinese che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale. Questo ha permesso all'industria dell'Unione di raggiungere un elevato livello di produzione, di aumentare il volume delle vendite, i prezzi medi di vendita, la quota di mercato e la redditività, nonché di migliorare la propria situazione finanziaria complessiva.
- (66) Si conclude pertanto che l'industria dell'Unione durante il PIR non ha subito un pregiudizio notevole. Tenuto conto del calo dei consumi e del deterioramento di alcuni indicatori di pregiudizio descritti in precedenza, la situazione dell'industria dell'Unione resta vulnerabile durante il PIR.

E. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (67) Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero lasciate scadere, l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stato analizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (68) L'analisi si è concentrata sulla capacità inutilizzata della RPC e sulle pratiche degli esportatori cinesi nei mercati di paesi terzi e nel mercato dell'Unione.

2. Capacità inutilizzata della RPC

- (69) In base alle informazioni raccolte e verificate nel corso dell'inchiesta, si stima che in Cina siano disponibili circa 100 000 t di capacità di produzione del prodotto in esame. Vi sono inoltre vari piccoli produttori sparsi nel paese che rendono anche maggiore l'importo.

- (70) A causa della mancanza di cooperazione da parte degli esportatori cinesi non sono disponibili dati sull'esatta percentuale di tale capacità inutilizzata, che potrebbe essere destinata all'esportazione del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che l'unico produttore cinese che ha collaborato dispone di una capacità inutilizzata pari a circa il 30 %. Applicando tale informazione a tutte le società cinesi significherebbe che nella RPC attualmente esiste una capacità inutilizzata di oltre 30 000 t.
- (71) In considerazione di quanto precede, anche se le società cinesi non operassero a pieno regime, 20-25 000 t del prodotto in esame sarebbero disponibili nella RPC per l'esportazione. Date le constatazioni effettuate e le conclusioni raggiunte ai considerando da 25 a 44, è evidente che, nel caso in cui le misure non venissero prorogate, la capacità inutilizzata disponibile in Cina sarà destinata all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Questo potenziale volume di esportazioni supplementari deve essere considerato nel contesto di un consumo dell'Unione di circa 25 000-35 000 t durante il PIR.

3. Esportazioni dalla RPC

- (72) Come indicato al considerando 20, l'inchiesta ha evidenziato che le esportazioni cinesi verso i paesi terzi sono avvenute a prezzi di dumping. I risultati di riesami in previsione della scadenza effettuati dalle autorità competenti degli Stati Uniti e dell'India hanno inoltre portato alla raccomandazione che le misure anti-dumping in vigore sulle importazioni di persolfati dalla RPC siano prorogate. In tale situazione si prevede che la capacità produttiva disponibile degli esportatori cinesi sarà principalmente utilizzata per produrre ai fini dell'esportazione verso il mercato dell'Unione qualora le misure vengano lasciate scadere. Come indicato al considerando 32, poiché l'approvvigionamento dei mercati di altri paesi terzi, che non applicano misure, è già garantito da società presenti in tali mercati, eventuali capacità inutilizzate disponibili nella RPC potrebbero essere destinate all'esportazione del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione.
- (73) Tenendo conto delle precedenti pratiche di dumping degli esportatori cinesi, che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, e delle loro attuali pratiche di dumping nei paesi terzi, si può concludere che le esportazioni verso l'Unione sarebbero effettuate a prezzi di dumping.
- (74) Come indicato al considerando 23, si ricorda inoltre che negli anni compresi tra il 1995 e il 2001 sono state istituite misure antidumping nei confronti delle esportazioni di persolfati dalla RPC. Poiché tali misure non sono state prorogate, le importazioni dalla RPC sono passate da meno di 200 t nel 2001 a quasi 10 000 t nel 2006, e hanno pertanto acquisito più del 20 % del mercato dell'Unione.

4. Conclusioni

- (75) Alla luce dei risultati dell'inchiesta, ossia della capacità inutilizzata disponibile nella RPC, del persistere del dumping cinese nei paesi terzi, della limitata possibilità degli esportatori cinesi di vendere in altri grandi mercati di paesi terzi e della loro comprovata abilità nel riorientare il flusso delle esportazioni verso il mercato dell'Unione, si ritiene che l'abrogazione delle misure indebolirebbe la posizione dell'industria dell'Unione nel suo principale mercato e che il pregiudizio subito si riprodurrebbe, poiché le importazioni cinesi sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. Non vi è motivo di ritenere che il miglioramento delle prestazioni dell'industria dell'Unione grazie alle misure in vigore continuerebbe o si rafforzerebbe in caso di abrogazione delle misure. Al contrario, vi sono condizioni favorevoli a un probabile orientamento delle importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi notevoli e questo potrebbe compromettere gli sviluppi positivi raggiunti dal mercato dell'Unione nel corso del periodo in esame. Le probabili importazioni cinesi oggetto di dumping potrebbero esercitare una pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e farle perdere quote di mercato, incidendo negativamente sui risultati finanziari dell'industria dell'Unione, la quale, come spiegato al considerando 66, resta vulnerabile.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Introduzione

- (76) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (77) Poiché questa inchiesta è un riesame delle misure in vigore, è stato possibile valutare gli eventuali effetti indebitamente negativi prodotti sulle parti interessate dalle misure antidumping attualmente in vigore.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (78) Al considerando 70 si è concluso che probabilmente l'industria dell'Unione subirebbe un grave deterioramento della sua situazione in caso di scadenza delle misure antidumping. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio dell'industria dell'Unione, poiché i suoi produttori dovrebbero essere in grado di mantenere i volumi di vendita, la quota di mercato, la redditività e la situazione economica globalmente positiva. Al contrario, l'abrogazione delle misure metterebbe seriamente in pericolo la sostenibilità dell'industria dell'Unione, in quanto vi sono motivi per prevedere un orientamento delle importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi notevoli e questo causerebbe la reiterazione del pregiudizio.

3. Interesse degli utilizzatori

- (79) Nessuno dei 44 utilizzatori contattati ha risposto al questionario o ha collaborato. Gli utilizzatori non avevano collaborato neppure all'inchiesta iniziale. In assenza di interesse da parte degli utilizzatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario al loro interesse. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che l'incidenza del prodotto in esame sui costi dei prodotti a valle è piuttosto marginale e che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative sull'industria utilizzatrice. Dall'inchiesta è inoltre emerso che, a causa della natura del prodotto nonché delle diverse fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato, gli utilizzatori possono facilmente cambiare fornitore.

4. Interesse degli importatori

- (80) Nessuno dei 14 importatori contattati ha risposto al questionario o ha collaborato. Gli importatori non avevano collaborato neppure all'inchiesta iniziale. In assenza di interesse da parte degli importatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario al loro interesse. L'inchiesta ha dimostrato che gli importatori possono facilmente acquistare da fonti diverse attualmente disponibili sul mercato, quali l'industria dell'Unione, gli esportatori statunitensi e gli esportatori cinesi che non vendono a prezzi di dumping.

5. Conclusioni

- (81) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che in relazione all'interesse dell'Unione non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

G. MISURE ANTIDUMPING

- (82) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Le informazioni e le osservazioni debitamente motivate sono state prese nella dovuta considerazione.
- (83) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di perossisolfati (persolfati) originari della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 1184/2007, devono essere mantenute.
- (84) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessario nella fattispecie adottare misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping.

Queste misure speciali, che si applicano solamente alle società che beneficiano di un'aliquota del dazio individuale, prevedono in particolare la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni illustrate in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai	0,0 %	A820
United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai	24,5 %	A821
Tutte le altre società	71,8 %	A999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali stabilite per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni indicate nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
J. NEVEROVIC

ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di perossisolfati venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome e sede della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma

REGOLAMENTO (UE) N. 1344/2013 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2013****recante divieto di pesca dello sgombrò nella zona IVa per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e la della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	73/TQ40
Stato membro	Regno Unito
Stock	MAC/*4A
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	IVa
Data di chiusura	27.11.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 1345/2013 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2013****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIIf e VIIg per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

*Articolo 2***Divieti**(1) Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

ALLEGATO

N.	78/TQ39
Stato membro	Regno Unito
Stock	PLE/7FG.
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	VII f e VII g
Data di chiusura	27.11.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 1346/2013 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2013****recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	72/TQ40
Stato membro	Spagna
Stock	BUM/ATLANT
Specie	Marlin azzurro (<i>Makaira nigricans</i>)
Zona	Oceano Atlantico
Data di chiusura	21.11.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 1347/2013 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2013****recante divieto di pesca dello sgombrò nelle acque UE e nelle zone IIIa e IVbc per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	74/TQ40
Stato membro	Regno Unito
Stock	MAC/*3A4BC
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	IIIa e IVbc
Data di chiusura	27.11.2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, primo comma, lettere a) e h), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽²⁾ definisce le caratteristiche chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Occorre aggiornare tali metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: "COI").
- (2) Per garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, occorre aggiornare taluni metodi di analisi nonché taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (3) Pertanto, è necessario adeguare i valori limite relativi agli stigmastadieni, alle cere, all'acido miristico e agli alchil esteri degli acidi grassi e occorre modificare di conseguenza alcuni schemi decisionali che servono a verificare se un campione di olio di oliva è conforme alla categoria dichiarata. Occorre stabilire gli schemi decisionali relativi al campesterolo e al delta-7-stigmastenolo corredandoli di parametri più restrittivi, al fine di agevolare gli scambi e garantire l'autenticità degli oli, nell'interesse della protezione dei consumatori. È necessario sostituire il metodo di analisi relativo alla composizione e al contenuto di steroli, nonché alla determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo con un metodo più attendibile che comprenda anche i dialcoli triterpenici. È inoltre opportuno rivedere la valutazione organolettica degli oli di oliva e inserire un metodo che consenta di rilevare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva.
- (4) Alla luce dell'evoluzione delle procedure relative ai controlli di conformità degli oli, occorre adeguare di conseguenza il metodo di campionamento dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva.
- (5) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (6) Al fine di concedere il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni, per poter adottare le relative modalità di applicazione nonché per evitare di perturbare le transazioni commerciali, è opportuno che le modifiche apportate dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° marzo 2014. Per gli stessi motivi, occorre stabilire che gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva legalmente fabbricati ed etichettati nell'Unione o legalmente importati nell'Unione e immessi in libera pratica prima di tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

(1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Le caratteristiche degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi di analisi:

- (a) per la determinazione degli acidi grassi liberi, espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui all'allegato II;
- (b) per la determinazione dell'indice di perossidi, il metodo di cui all'allegato III;
- (c) per la determinazione del contenuto di cere, il metodo di cui all'allegato IV;
- (d) per la determinazione della composizione e del contenuto di steroli e dialcoli triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato V;
- (e) per la determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato, il metodo di cui all'allegato VII;
- (f) per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui all'allegato IX;
- (g) per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X A e X B;
- (h) per la determinazione dei solventi alogenati volatili, il metodo di cui all'allegato XI;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2568/91, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

- (i) per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII;
- (j) per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo di cui all'allegato XVII;
- (k) per la determinazione dei trigliceridi con ECN42, il metodo di cui all'allegato XVIII;
- (l) per la determinazione del contenuto di alcoli alifatici, il metodo di cui all'allegato XIX;
- (m) per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi, il metodo di cui all'allegato XX.

Per rilevare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva si applica il metodo di analisi di cui all'allegato XX *bis*.

2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri.

Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione.

Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato.

3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 relativa alla preparazione dei campioni per le prove e EN ISO 5555 relativa al campionamento. Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555, per le partite di oli in imballaggi immediati il prelievo del campione si effettua conformemente all'allegato I *bis* del presente regolamento. Nel caso degli oli sfusi per i quali il campionamento non può essere eseguito conformemente alla norma EN ISO 5555, i campioni sono prelevati secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente dello Stato membro.

Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati

sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.

4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX, XII e XX nonché, eventualmente, le controanalisi previste dalla legislazione nazionale, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima per quanto riguarda i prodotti condizionati. In caso di campionamento di oli sfusi, tali analisi sono effettuate entro il sesto mese successivo a quello del prelievo del campione.

Per le altre analisi previste dal presente regolamento non si applica nessun termine.

Salvo se il campione sia stato prelevato meno di due mesi prima della data di durata minima, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio di oliva o di olio di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene informato al più tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma.

5. Ai fini della determinazione delle caratteristiche degli oli di oliva secondo i metodi di cui al paragrafo 1, primo comma, i risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i limiti fissati dal presente regolamento.;

- (2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (3) l'allegato I *bis* è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (4) l'allegato I *ter* è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- (5) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- (6) l'allegato VI è soppresso;
- (7) l'allegato XII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
- (8) l'allegato XX *bis*, il cui testo figura nell'allegato VI del presente regolamento, è inserito dopo l'allegato XX.

Articolo 2

I prodotti che sono stati legalmente fabbricati ed etichettati nell'Unione o legalmente importati nell'Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1° marzo 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA

Categoria	Etil esteri degli acidi grassi (EEAG) mg/kg (*)	Acidità (%) (*)	Numero dei perossidi mEq O ₂ /kg (*)	Cere mg/kg (**)	2 gliceril monopalmitato (%)	Stigmastadieni mg/kg (†)	Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (‡) (calcolo teorico)	K ₂₃₂ (*)	K ₂₆₈ o K ₂₇₀ (*)	Delta-K (*)	Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*)	Valutazione organolettica Mediana del fruttato (Mf) (*)
1. Olio extra vergine di oliva	EEAG ≤ 40 (campagna 2013-2014) (‡) EEAG ≤ 35 (campagna 2014-2015) EEAG ≤ 30 (campagne successive al 2015)	≤ 0,8	≤ 20	C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ ≤ 150	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	≤ 0,05	≤ 0,2	≤ 2,50	≤ 0,22	≤ 0,01	Md = 0	Mf > 0
					≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %							
2. Olio di oliva vergine	—	≤ 2,0	≤ 20	C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ ≤ 150	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	≤ 0,05	≤ 0,2	≤ 2,60	≤ 0,25	≤ 0,01	Md ≤ 3,5	Mf > 0
					≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %							
3. Olio di oliva lampante	—	> 2,0	—	C ₄₀ + C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ ≤ 300 (‡)	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	≤ 0,50	≤ 0,3	—	—	—	Md > 3,5 (‡)	—
					≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %							
4. Olio di oliva raffinato	—	≤ 0,3	≤ 5	C ₄₀ + C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ ≤ 350	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	—	≤ 0,3	—	≤ 1,10	≤ 0,16	—	—
					≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %							

Categoria	Etil esteri degli acidi grassi (EEAG) mg/kg (*)	Acidità (%) (*)	Numero dei perossidi mEq O ₂ /kg (*)	Cere mg/kg (**)	2 gliceril monopalmitato (%)	Stigmastadieni mg/kg (1)	Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42 (2) (calcolo teorico)	K ₂₃₂ (*)	K ₂₆₈ o K ₂₇₀ (*)	Delta-K (*)	Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*)	Valutazione organolettica Mediana del fruttato (Mf) (*)
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini	—	≤ 1,0	≤ 15	C ₄₀ + C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ ≤ 350	≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %	—	≤ 0,3	—	≤ 0,90	≤ 0,15	—	—
					≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %							
6. Olio di sansa di oliva greggio	—	—	—	C ₄₀ + C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ > 350 (6)	≤ 1,4	—	≤ 0,6	—	—	—	—	—
7. Olio di sansa di oliva raffinato	—	≤ 0,3	≤ 5	C ₄₀ + C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ > 350	≤ 1,4	—	≤ 0,5	—	≤ 2,00	≤ 0,20	—	—
8. Olio di sansa di oliva	—	≤ 1,0	≤ 15	C ₄₀ + C ₄₂ + C ₄₄ + C ₄₆ > 350	≤ 1,2	—	≤ 0,5	—	≤ 1,70	≤ 0,18	—	—

(1) Somma degli isomeri che potrebbero (o non potrebbero) essere separati mediante colonna capillare.

(2) L'olio di oliva deve essere conforme al metodo di cui all'allegato XX bis.

(3) Questo limite si applica agli oli di oliva prodotti a decorrere dal 1° marzo 2014.

(4) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è pari o inferiore a 3,5%.

(5) O quando la mediana del difetto è superiore a 3,5 oppure la mediana del difetto è pari o inferiore a 3,5 e la mediana del fruttato è uguale a 0.

(6) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è superiore a 3,5%.

Categoria	Composizione in acidi grassi (1)						Somma degli isomeri transoleici (%)	Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici (%)	Composizione in steroli						Steroli totali (mg/kg)	Eritrodiole e uvaolo (%) (**)
	Miristico (%)	Linolenico (%)	Arachico (%)	Eico-senoico (%)	Beenico (%)	Ligno-cerico (%)			Colesterolo (%)	Brassicasterolo (%)	Campesterolo (2) (%)	Stigma sterolo (%)	β-sitosterolo apparente (3) (%)	Delta-7-stigma-sterolo (2) (%)		
1. Olio extra vergine di oliva	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
2. Olio di oliva vergine	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
3. Olio di oliva lampante	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5 (4)
4. Olio di oliva raffinato	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5

Categoria	Composizione in acidi grassi ⁽¹⁾						Somma degli isomeri transoleici (%)	Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici (%)	Composizione in steroli						Steroli totali (mg/kg)	Eritrodiolo e uvaolo (%) (**)
	Miristico (%)	Linolenico (%)	Arachico (%)	Eico-senoico (%)	Beenico (%)	Ligno-cerico (%)			Colesterolo (%)	Brassicasterolo (%)	Campesterolo ⁽²⁾ (%)	Stigma sterolo (%)	β -sitosterolo apparente ⁽³⁾ (%)	Delta-7-stigma-stenolo ⁽²⁾ (%)		
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,30	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
6. Olio di sansa di oliva greggio	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 2 500	> 4,5 ⁽⁵⁾
7. Olio di sansa di oliva raffinato	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 800	> 4,5
8. Olio di sansa di oliva	≤ 0,03	≤ 1,00	≤ 0,60	≤ 0,40	≤ 0,30	≤ 0,20	≤ 0,40	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 600	> 4,5

⁽¹⁾ Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,30; eptadecenoico: ≤ 0,30; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 3,50-21,00.

⁽²⁾ V. Appendice del presente allegato.

⁽³⁾ β -sitosterolo apparente: delta-5,23-stigmastadienolo+clerosterolo+beta-sitosterolo+sitostanolo+delta-5-avenasterolo+delta-5,24-stigmastadienolo.

⁽⁴⁾ Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5%.

⁽⁵⁾ Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5%.


Note:

- I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.
- È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo alla sua purezza ai fini del presente regolamento.
- Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti le qualità dell'olio implicano che: - per l'olio di oliva lampante, i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente, - per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini.
- Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.

Appendice

Schema decisionale


Schema decisionale per il **campesterolo** nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva.



Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.


Schema decisionale per il **delta-7-stigmasterolo**.

— Nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva



Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.

— Negli oli di sansa di oliva (greggio e raffinato)



ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

CAMPIONATURA DELLE PARTITE DI OLIO DI OLIVA O DI OLIO DI SANSÀ DI OLIVA CONSEGNATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

Il presente metodo di campionatura si applica alle partite di olio di oliva o di olio di sansà di oliva condizionate in imballaggi immediati. A seconda che la capacità dell'imballaggio immediato sia o no superiore a 5 litri si applicano metodi di campionatura diversi.

Si intende per «partita» un insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate e condizionate in circostanze tali che l'olio contenuto in ciascuna di queste unità di vendita è considerato omogeneo per tutte le caratteristiche analitiche. La partita deve essere identificata conformemente alla direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Si intende per «incremento» la quantità di olio contenuta in un imballaggio immediato prelevata da un punto a caso della partita.

1. CONTENUTO DEL CAMPIONE ELEMENTARE**1.1. Imballaggi immediati di capacità non superiore a 5 litri**

Nel caso degli imballaggi immediati di capacità non superiore a 5 litri si intende per «campione elementare» il numero di incrementi prelevati da una partita in conformità alla tabella 1.

Tabella 1

Dimensione minima del campione elementare

In caso di imballaggi immediati aventi una capacità	Il campione elementare deve essere costituito dall'olio proveniente da
a) superiore o uguale a 1 litro	a) 1 imballaggio immediato
b) inferiore a 1 litro	b) dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale è almeno pari a 1,0 litro

Il numero di imballaggi di cui alla tabella 1, che costituiscono un campione elementare, può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze (ad esempio, valutazione organolettica da parte di un laboratorio diverso da quello che ha eseguito le analisi chimiche, controanalisi ecc.).

1.2. Imballaggi immediati di capacità superiore a 5 litri

Nel caso degli imballaggi immediati di capacità superiore a 5 litri si intende per «campione elementare» una parte rappresentativa del totale degli incrementi, ottenuta mediante un processo di riduzione in conformità alla tabella 2. Il campione elementare deve essere costituito da più esemplari.

Si intende per «esemplare» di un campione elementare ciascuno degli imballaggi che costituiscono il campione elementare.

Tabella 2

Numero minimo di incrementi da selezionare

Numero di imballaggi del lotto	Numero minimo di incrementi da selezionare
Fino a 10	1
Da 11 a 150	2
Da 151 a 500	3
Da 501 a 1 500	4
Da 1 501 a 2 500	5
> 2 500 per 1 000 imballaggi	1 incremento supplementare

⁽¹⁾ Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1).

Per ridurre il volume degli imballaggi immediati da sottoporre a campionamento, il contenuto degli incrementi è omogeneizzato ai fini della preparazione del campione elementare. Le porzioni dei diversi incrementi sono versate in un contenitore comune per essere omogeneizzati mediante agitazione, in modo da essere protetti al meglio dall'aria.

Il contenuto del campione elementare deve essere versato in una serie di imballaggi della capacità minima di 1,0 litro, ciascuno dei quali costituisce un esemplare del campione elementare.

Il numero di campioni elementari può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze (ad esempio, valutazione organolettica da parte di un laboratorio diverso da quello che ha eseguito le analisi chimiche, controanalisi ecc.).

Ciascun imballaggio deve essere riempito in modo tale ridurre il più possibile lo strato d'aria sovrastante e quindi idoneamente chiuso e sigillato per garantire che il prodotto non possa essere manomesso.

Gli esemplari in questione devono essere etichettati per identificarli con precisione.

2. ANALISI E RISULTATI

2.1. Ciascun campione elementare deve essere suddiviso in campioni di laboratorio, conformemente al punto 2.5 della norma EN ISO 5555, e sottoposto alle analisi nell'ordine indicato nello schema decisionale di cui all'allegato I *ter* o in qualunque altro ordine casuale.

2.2. Qualora tutti i risultati delle analisi siano conformi alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita in questione è dichiarata conforme.

Qualora anche uno solo dei risultati non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita in questione è dichiarata non conforme.

3. VERIFICA DELLA CATEGORIA DELLA PARTITA

3.1. Per verificare la categoria della partita, l'autorità competente può aumentare il numero di campioni elementari effettuati in punti diversi della partita secondo la tabella seguente:

Tabella 3

Numero di campioni elementari determinati dalle dimensioni della partita

Dimensione della partita (litri)	Numero di campioni elementari
Meno di 7 500	2
Da 7 500 a meno di 25 000	3
Da 25 000 a meno di 75 000	4
Da 75 000 a meno di 125 000	5
125 000 o più	6 + 1 ogni 50 000 litri supplementari

Ciascun incremento che costituisce un campione elementare deve essere prelevato da punti contigui della partita; è necessario annotare l'ubicazione di ciascun campione elementare e identificarlo inequivocabilmente.

La costituzione di ciascun campione elementare deve rispettare le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Ciascun campione elementare è quindi sottoposto alle analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3.2. Qualora, per almeno uno dei campioni elementari, uno dei risultati delle analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita è dichiarata non conforme.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO I ter

SCHEMA DECISIONALE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DI UN CAMPIONE DI OLIO DI OLIVA ALLA CATEGORIA DICHIARATA

Tabella 1




Tabella 2





Tabella 3



Appendice 1

Corrispondenza tra gli allegati del presente regolamento e le analisi previste nello schema decisionale

— Acidità	Allegato II	Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo
— Indice di perossidi	Allegato III	Determinazione del numero di perossidi
— Spettrometria a raggi ultravioletti	Allegato IX	Analisi spettrofotometrica
— Valutazione organolettica	Allegato XII	Valutazione organolettica degli oli di oliva vergini
— Etil esteri	Allegato XX	Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare
— Stigmasta-3,5-diene	Allegato XVII	Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali
— Isomeri trans degli acidi grassi	Allegato X A e	Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi
	Allegato X B	Preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi
— Composizione di acidi grassi	Allegato X A e	Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi
	Allegato X B	Preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi
— ΔECN42	Allegato XVIII	Determinazione dei trigliceridi con ECN42 (differenze fra i dati HPLC e il contenuto teorico)
— Composizione di steroli e steroli totali — Eritrodiolo e uvaolo	Allegato V	Determinazione della composizione e del contenuto di steroli e diacoli triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare
— Cere	Allegato IV	Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare
— Alcoli alifatici	Allegato XIX	Determinazione del contenuto di alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare
— Acidi grassi saturi in posizione 2	Allegato VII	Determinazione della percentuale di 2- gliceril monopalmitato»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO V

DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DEL CONTENUTO DI STEROLI E DIALCOLI TRITERPENICI MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA CAPILLARE

1. OGGETTO

Il metodo descrive un procedimento per la determinazione del contenuto di steroli e dialcoli triterpenici, singoli e totali, degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.

2. PRINCIPIO

L'olio, addizionato di α -coleanolo quale standard interno, è saponificato con idrossido di potassio in soluzione etanolica, quindi l'insaponificabile viene estratto con etere etilico.

La frazione costituita da steroli e dialcoli triterpenici è separata dall'insaponificabile mediante cromatografia su strato sottile su una placca di gel di silice basica. Le frazioni recuperate dal gel di silice vengono trasformate in trimetilsilileteri e quindi analizzate mediante gascromatografia in colonna capillare.

3. APPARECCHIATURA

La normale apparecchiatura di laboratorio e in particolare quanto segue.

- 3.1. Matraccio da 250 ml, munito di refrigerante a ricadere con giunti a smeriglio.
 - 3.2. Imbutto separatore da 500 ml.
 - 3.3. Matracci da 250 ml.
 - 3.4. Attrezzatura completa per analisi cromatografica su strato sottile, per lastre di vetro 20 × 20 cm.
 - 3.5. Lampada a luce ultravioletta, con lunghezza d'onda 254 o 366 nm.
 - 3.6. Microsiringhe da 100 μ l e 500 μ l.
 - 3.7. Imbutto cilindrico filtrante a setto poroso G 3 (porosità 15-40 μ m) di diametro circa 2 cm e altezza circa 5 cm, idoneo per filtrazione sotto vuoto con giunto smerigliato maschio.
 - 3.8. Beuta per vuoto da 50 ml con giunto femmina smerigliato, adattabile all'imbutto filtrante (punto 3.7.).
 - 3.9. Provetta da 10 ml a fondo conico con tappo di vetro a tenuta.
 - 3.10. Gascromatografo idoneo per il funzionamento con colonna capillare, dotato di dispositivo di iniezione di tipo split, costituito da:
 - 3.10.1. camera termostatica per le colonne, in grado di mantenere la temperatura desiderata con la precisione di ± 1 °C;
 - 3.10.2. complesso di iniezione termoregolabile con elemento vaporizzatore in vetro persilanizzato e sistema split;
 - 3.10.3. rivelatore a ionizzazione di fiamma;
 - 3.10.4. sistema di acquisizione di dati idoneo per il funzionamento con il rivelatore a ionizzazione di fiamma (punto 3.10.3.), integrabile manualmente.
 - 3.11. Colonna capillare in silice fusa, lunga 20 - 30 m, diametro interno 0,25 - 0,32 mm, internamente ricoperta di una miscela costituita da 5% difenil - 95% dimetilpolisilossano (fase stazionaria SE-52 o SE-54 o equivalenti), fino a uno spessore uniforme compreso fra 0,10 e 0,30 μ m.
 - 3.12. Microsiringa per gascromatografia da 10 μ l con ago cementato idonea all'iniezione split.
 - 3.13. Essiccatore a cloruro di calcio.
4. REAGENTI
- 4.1. Idrossido di potassio, titolo minimo 85%.

- 4.2. Idrossido di potassio, soluzione etanolica circa 2 N:
si sciolgono, sotto raffreddamento, 130 g di idrossido di potassio (punto 4.1) in 200 ml di acqua distillata, quindi si porta ad 1 litro con etanolo (punto 4.10). Si conserva la soluzione in bottiglie di vetro scuro ben tappate, per un massimo di due giorni.
- 4.3. Etere etilico, puro per analisi.
- 4.4. Idrossido di potassio, soluzione etanolica circa 0,2 N:
si sciolgono 13 g di idrossido di potassio (punto 4.1) in 20 ml di acqua distillata e si porta a 1 litro con etanolo (punto 4.10).
- 4.5. Sodio solfato anidro, puro per analisi.
- 4.6. Lastre di vetro (20x20 cm) stratificate con gel di silice, senza indicatore di fluorescenza, spessore 0,25 mm (sono reperibili in commercio già pronte per l'uso).
- 4.7. Toluene, per cromatografia.
- 4.8. Acetone, per cromatografia.
- 4.9. n-esano, per cromatografia.
- 4.10. Etere etilico, per cromatografia.
- 4.11. Etanolo per analisi.
- 4.12. Acetato di etile per analisi.
- 4.13. Soluzione di riferimento per la cromatografia su strato sottile: colesterolo o fitosteroli, e soluzione di eritrodiole al 5% in acetato di etile (punto 4.11).
- 4.14. 2,7-diclorofluoresceina, soluzione etanolica allo 0,2%. Si rende leggermente basica aggiungendo qualche goccia di soluzione alcolica 2 N di idrossido di potassio (punto 4.2).
- 4.15. Piridina anidra, per cromatografia (v. Nota 5).
- 4.16. Esametildisilazano per analisi.
- 4.17. Trimetilclorosilano per analisi.
- 4.18. Soluzioni campione di trimetilsilileteri degli steroli:
si preparano al momento dell'impiego partendo da steroli ed eritrodiole ottenuti da oli che li contengano.
- 4.19. α -colestanolo, puro ad oltre il 99% (la purezza deve essere verificata mediante analisi gascromatografica).
- 4.20. α -colestanolo, soluzione di standard interno allo 0,2% (m/V) in acetato di etile (punto 4.11).
- 4.21. Fenoltaleina, soluzione di 10 g/l in etanolo (punto 4.10).
- 4.22. Gas vettore: idrogeno o elio, puri per gascromatografia.
- 4.23. Gas ausiliari: idrogeno, elio, azoto e aria, puri per gascromatografia.
- 4.24. Miscela n-esano (punto 4.9)/etere etilico (punto 4.10) in rapporto 65:35 (V/V).
- 4.25. Reagente per la sililazione costituito da una miscela 9:3:1 (V/V/V) di piridina-esametildisilazano- trimetilclorosilano.
5. PROCEDIMENTO
- 5.1. Preparazione dell'insaponificabile.
- 5.1.1. Nel matraccio da 250 ml (punto 3.1) si introduce, impiegando la microsiringa da 500 μ l (punto 3.6), un volume di soluzione di standard interno α -colestanolo (punto 4.20) che contenga una quantità di colestanolo corrispondente a circa il 10% del contenuto di steroli del campione. Ad esempio, per 5 g di campione si aggiungano 500 μ l della soluzione di α -colestanolo (punto 4.20) se trattasi di un olio di oliva e 1 500 μ l se trattasi di olio di sansa di oliva. Si fa evaporare fino a secchezza in leggera corrente di azoto su bagnomaria caldo; dopo il raffreddamento, nello stesso matraccio si pesano $5 \pm 0,01$ g di campione secco filtrato.
- Nota 1: In oli e grassi animali e vegetali contenenti quantità notevoli di colesterolo può essere presente un picco avente tempo di ritenzione identico al colestanolo. In tali casi occorre analizzare la frazione sterolica in doppio con e senza standard interno.

- 5.1.2. Si aggiungono 50 ml di soluzione etanolica di idrossido di potassio 2 N (punto 4.2) e della pomice, si applica il refrigerante a ricadere e si scalda a leggera ebollizione fino a saponificazione avvenuta (la soluzione diviene limpida). Si continua il riscaldamento ancora per 20 minuti, quindi si aggiungono 50 ml di acqua distillata facendoli scendere dall'alto del refrigerante, si stacca il refrigerante e si raffredda il matraccio a circa 30 °C.
- 5.1.3. Si travasa il contenuto del matraccio quantitativamente, in un imbuto separatore da 500 ml (punto 3.2), aiutandosi con acqua distillata, a più riprese (50 ml). Si aggiungono circa 80 ml di etere etilico (punto 4.10), si agita energicamente per circa 60 secondi, smettendo periodicamente di applicare pressione mediante capovolgimento dell'imbuto separatore e apertura del rubinetto. Si lascia quindi riposare fino alla completa separazione delle due fasi (Nota 2).

A questo punto si raccoglie la maggior quantità possibile di soluzione saponificata in un secondo imbuto separatore. Sulla fase acquosa-alcolica si effettuano ancora due estrazioni, con le stesse modalità, impiegando 60-70 ml di etere etilico (punto 4.10).

Nota 2: Eventuali emulsioni possono essere eliminate aggiungendo piccole quantità di etanolo (punto 4.11).

- 5.1.4. Si riuniscono i tre estratti eteri in un unico imbuto separatore contenente 50 ml di acqua e si continua il lavaggio con acqua (50 ml) finché quest'ultima non presenta più una colorazione rosa all'aggiunta di una goccia di soluzione di fenoltaleina (punto 4.21).

Eliminata l'acqua di lavaggio, si filtra su sodio solfato anidro (punto 4.5) in un matraccio da 250 ml precedentemente pesato, lavando imbuto e filtro con piccole quantità di etere etilico (punto 4.10).

- 5.1.5. Si distilla il solvente in un evaporatore rotante a 30°C sotto vuoto. Si aggiungono 5 ml di acetone e si rimuove completamente il solvente volatile in una leggera corrente di aria. Il residuo viene essiccato in stufa a 103±2°C per 15 minuti, raffreddato in essiccatori e pesato approssimando a 0,1 mg.

- 5.2. Separazione della frazione costituita da steroli e dialcoli triterpenici (eritrodiole + uvaolo)

- 5.2.1. Preparazione delle lastre basiche per la cromatografia su strato sottile: si immergono le lastre al gel di silice (punto 4.6) per circa 4 cm nella soluzione etanolica 0,2 N di idrossido di potassio (punto 4.5) per 10 secondi, si lasciano quindi asciugare sotto cappa per due ore e infine si pongono in stufa a 100 °C per un'ora.

Si tolgono dalla stufa e si conservano in essiccatore a cloruro di calcio (punto 3.13) fino al momento dell'impiego (le lastre così trattate devono essere impiegate entro 15 giorni).

Nota 3: Impiegando per la separazione della frazione sterolica delle lastre al gel di silice basiche si elimina la necessità del trattamento della frazione insaponificabile con allumina. In tal modo vengono trattenuti sulla linea di caricamento tutti i composti di natura acida (acidi grassi ed altro) ottenendosi così la banda degli steroli nettamente separata dalle bande degli alcoli alifatici e triterpenici.

- 5.2.2. Nella camera di sviluppo delle lastre si introduce una miscela esano/etere etilico (punto 4.24) (Nota 4) fino all'altezza di circa 1 cm. Si chiude la camera con l'apposito coperchio e si lascia così per almeno mezz'ora, in luogo fresco, in modo che si stabilisca l'equilibrio liquido-vapore. Sulle superfici interne della camera possono essere fissate delle strisce di carta da filtro che peschino nell'eluente: questo accorgimento permette di ridurre di circa 1/3 il tempo di sviluppo e di ottenere una più uniforme e regolare eluizione dei componenti.

Nota 4: Al fine di ottenere condizioni di eluizione perfettamente riproducibili, la miscela di sviluppo deve essere sostituita a ogni prova; in alternativa è possibile utilizzare un solvente costituito da n-esano/etere etilico 50:50 (V/V).

- 5.2.3. Si prepara una soluzione al 5% circa di insaponificabile (punto 5.1.5) in acetato di etile (punto 4.12) e, con la microsiringa da 100 µl, si depositano sulla placca cromatografica, a 2 cm dall'estremità inferiore, 0,3 ml della soluzione in una striscia sottile e uniforme (punto 5.2.1). In allineamento con la linea di caricamento, si depositano 2-3 µl della soluzione di riferimento (punto 4.13), allo scopo di identificare, a sviluppo ultimato, la banda degli steroli e dei dialcoli triterpenici.

- 5.2.4. Si pone la placca nella camera di sviluppo preparata come descritto al punto 5.2.2. La temperatura ambiente dovrà essere mantenuta fra 15 e 20°C (Nota 5). Si chiude subito la camera col coperchio e si lascia eluire fino a che il fronte del solvente sia arrivato a circa 1 cm dal bordo superiore della placca. Si rimuove quindi la placca dalla camera di sviluppo e si fa evaporare il solvente in corrente di aria calda oppure lasciando la placca per un po' di tempo sotto cappa.

Nota 5: Una temperatura più elevata potrebbe peggiorare la separazione.

5.2.5. Si spruzza la placca debolmente e uniformemente con la soluzione di 2,7-diclorofluoresceina (punto 4.14) e la si lascia asciugare. Osservando la placca alla luce ultravioletta si individuano le bande degli steroli e dei dialcoli triterpenici per allineamento con la macchia ottenuta con la soluzione di riferimento (punto 4.13); si delimitano con una matita nera i limiti delle bande lungo i margini di fluorescenza (v. placca cromatografica figura 3).

5.2.6. Con una spatola metallica si raschia il gel di silice compreso nell'area delimitata. Il materiale asportato, finemente sminuzzato, viene introdotto nell'imbuto filtrante (punto 3.7); si aggiungono 10 ml di acetato di etile caldo (punto 4.12), si mescola accuratamente con la spatola metallica e si filtra sotto vuoto, raccogliendo il filtrato nella beuta (punto 3.8.), collegata all'imbuto filtrante.

Si lava il residuo nella beuta per tre volte con etere etilico (punto 4.3) (circa 10 ml per volta), raccogliendo sempre il filtrato nella stessa beuta attaccata all'imbuto; si fa evaporare il filtrato fino a un volume di circa 4-5 ml, si trasferisce la soluzione residua nella provetta da 10 ml precedentemente pesata (punto 3.9), si porta a secco con blando riscaldamento in leggera corrente di azoto, si riprende con qualche goccia di acetone (punto 4.8), si riporta ancora a secco mediante evaporazione,

Il residuo contenuto nella provetta deve essere costituito dalle frazioni di steroli e dialcoli triterpenici.

5.3. Preparazione dei trimetilsilileteri.

5.3.1. Nella provetta contenente la frazione sterolica e triterpenica si aggiunge il reagente per la sililazione (punto 4.25) (Nota 6), in ragione di 50 µl per ogni milligrammo di steroli e di dialcoli triterpenici, evitando ogni assorbimento di umidità (Nota 7).

Nota 6: Esistono in commercio soluzioni già pronte per l'uso; sono inoltre disponibili altri reagenti per la sililazione, quali ad esempio il bis-trimetilsililtrifluorolacetammide + 1% di trimetilclorosilano da diluire in uno stesso volume di piridina anidra.

La piridina può essere sostituita dalla stessa quantità di acetonitrile.

5.3.2. Si tappa la provetta, si agita cautamente (senza capovolgere) fino a completa solubilizzazione dei composti. Si lascia a sé per almeno 15 minuti a temperatura ambiente, quindi si centrifuga per alcuni minuti: la soluzione limpida è pronta per l'analisi gascromatografica.

Nota 7: L'eventuale formazione di una leggera opalescenza è normale e non è causa di alcuna anomalia. La formazione di un flocculato bianco o la comparsa di una colorazione rosa sono indizio della presenza di umidità o di alterazione del reagente. In questo caso la prova dovrà essere ripetuta (solo se si utilizza esametildisilazano/trimetilclorosilano).

5.4. Analisi gascromatografica.

5.4.1. Operazioni preliminari, condizionamento della colonna capillare.

5.4.1.1. Si installa la colonna (punto 3.11) nel gascromatografo, collegando il terminale di ingresso all'iniettore del dispositivo split e il terminale di uscita al rivelatore.

Si eseguono i controlli generali del complesso gascromatografico (tenuta dei circuiti dei gas, efficienza del rivelatore, efficienza del sistema di split e del sistema di registrazione, ecc.).

5.4.1.2. Se la colonna è messa in uso per la prima volta è consigliabile procedere al suo condizionamento: si fa scorrere un leggero flusso di gas attraverso la colonna stessa, quindi si accende il complesso gascromatografico e si inizia un riscaldamento graduale fino a raggiungere una temperatura di almeno 20 °C superiore a quella di esercizio (Nota 8). Si mantiene tale temperatura per almeno 2 ore, quindi si porta il complesso alle condizioni di funzionamento (regolazione del flusso dei gas e del dispositivo split, accensione della fiamma, collegamento con l'elaboratore, regolazione della temperatura della colonna, del rivelatore e dell'iniettore, ecc.) e si registra il segnale a una sensibilità almeno 2 volte superiore a quella prevista per l'esecuzione dell'analisi. Il tracciato della linea di base deve risultare lineare, esente da picchi di qualsiasi natura, e non deve presentare deriva.

Una deriva rettilinea negativa indica imperfetta tenuta delle connessioni della colonna, mentre una deriva positiva indica un insufficiente condizionamento della colonna.

Nota 8: La temperatura di condizionamento deve in ogni caso essere inferiore di almeno 20 °C rispetto alla temperatura massima prevista per la fase stazionaria utilizzata.

5.4.2. Scelta delle condizioni operative.

5.4.2.1. Le condizioni operative di massima sono le seguenti:

— temperatura della colonna: 260 ± 5°C

— temperatura dell'iniettore: 280-300°C

— temperatura del rivelatore: 280-300°C

— velocità lineare del gas vettore: elio 20 - 35 cm/s; idrogeno 30 - 50 cm/s

- rapporto di split: da 1:50 a 1:100
- sensibilità strumentale: da 4 a 16 volte l'attenuazione minima
- sensibilità di registrazione: 1 - 2 mV f.s.
- quantità di sostanza iniettata: 0,5 - 1 µl di soluzione di TMSE.

Tali condizioni possono essere modificate in funzione delle caratteristiche della colonna e del gascromatografo, in modo da ottenere cromatogrammi che soddisfino le condizioni seguenti:

- il tempo di ritenzione del picco di β-sitosterolo deve essere 20 ± 5 minuti
- il picco del campesterolo deve essere: per l'olio di oliva (contenuto medio 3%) 20 ± 5 % del fondo scala, per l'olio di soia (contenuto medio 20%) 80 ± 10% del fondo scala
- si deve avere separazione di tutti gli steroli presenti; è necessario che i picchi oltre che separati siano anche completamente risolti cioè che il tracciato del picco raggiunga la linea di base prima di risalire per il picco successivo. È tuttavia tollerata anche una risoluzione incompleta purché il picco TRR 1,02 (sitostanolo) sia quantificabile secondo la perpendicolare.

5.4.3. Esecuzione dell'analisi.

- 5.4.3.1. Con la microsiringa da 10 µl si preleva 1 µl di esano, si aspirano 0,5 µl di aria e successivamente 0,5 - 1 µl della soluzione del campione; si alza ancora lo stantuffo della siringa in modo che l'ago sia vuoto. Si introduce l'ago attraverso la membrana dell'iniettore e dopo 1-2 secondi si inietta rapidamente e si estrae quindi lentamente l'ago dopo circa 5 secondi.

È possibile utilizzare anche un iniettore automatico.

- 5.4.3.2. Si effettua la registrazione fino a completa eluizione dei TMSE dei dialcoli triterpenici presenti. La linea di base deve essere sempre corrispondente ai requisiti richiesti (punto 5.4.1.2).

5.4.4. Identificazione dei picchi.

L'identificazione dei singoli picchi viene effettuata in base ai tempi di ritenzione e per paragone con miscele di TMSE degli steroli e dei dialcoli triterpenici, analizzate nelle medesime condizioni (v. Appendice).

Gli steroli e i dialcoli triterpenici vengono eluiti secondo il seguente ordine: colesterolo, brassicasterolo, ergosterolo, 24-metilcolesterolo, campesterolo, campestanolo, stigmasterolo, Δ7-campesterolo, Δ5,23-stigmastadienolo, clerosterolo, β-sitosterolo, sitostanolo, Δ5-avenasterolo, Δ5,24-stigmastadienolo, Δ7-stigmastenolo, Δ7-avenasterolo, eritrodiole e uvaolo.

Nella Tabella I sono riportati i tempi di ritenzione relativi al β-sitosterolo per le colonne SE-52 e SE-54.

Le figure 1 e 2 illustrano cromatogrammi tipici di alcuni oli.

5.4.5. Valutazione quantitativa.

- 5.4.5.1. Si procede al calcolo delle aree dei picchi di α-colestanolo, steroli e dialcoli triterpenici mediante l'elaboratore. Non vengono considerati i picchi di eventuali componenti non compresi fra quelli elencati nella Tabella I (non si deve calcolare l'ergosterolo). Il coefficiente di risposta dell'α-colestanolo si deve intendere unitario.

- 5.4.5.2. Si calcola la concentrazione di ogni singolo sterolo, in mg/kg di sostanza grassa, come segue:

$$\text{sterolo } x = \frac{A_x \times m_s \times 1\,000}{A_s \times m}$$

in cui:

A_x = area del picco dello sterolo x, in unità di calcolo dell'elaboratore;

A_s = area del picco dell'α-colestanolo, in unità di calcolo dell'elaboratore;

m_s = massa di α-colestanolo aggiunta, in milligrammi;

m = massa del campione prelevato per la determinazione, in grammi.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

- 6.1. Si riportano le concentrazioni dei singoli steroli, in mg/kg di sostanza grassa e, come steroli totali, la loro somma.

Il contenuto di ogni singolo sterolo, dell'eritrodiolo e dell'uvaolo deve essere espresso con una cifra decimale.

Il contenuto totale di steroli deve essere espresso senza decimali.

- 6.2. Si calcola il contenuto percentuale di ogni singolo sterolo dal rapporto fra l'area del picco corrispondente e la somma delle aree dei picchi degli steroli, dell'eritrodiolo e dell'uvaolo:

$$\text{sterolo } x = \frac{A_x}{\Sigma A} \times 100$$

in cui:

A_x = area del picco x;

ΣA = somma delle aree di tutti i picchi degli steroli;

- 6.3. β -sitosterolo apparente: $\Delta 5$ -23-stigmastadienolo + clerosterolo + β -sitosterolo + sitostanolo + $\Delta 5$ -avenasterolo + $\Delta 5$ -24-stigmastadienolo.

- 6.4. Si calcola il contenuto percentuale di eritrodiolo e uvaolo:

$$\text{Eritrodiolo} + \text{uvaolo} = \frac{Er + Uv}{Er + Uv + \Sigma A} \times 100$$

in cui:

ΣA = somma delle aree degli steroli in unità di calcolo dell'integratore;

Er = area dell'eritrodiolo in unità di calcolo dell'integratore;

Uv = area dell'uvaolo in unità di calcolo dell'integratore.

Appendice

Determinazione della velocità lineare del gas

Nel gascromatografo, regolato alle normali condizioni operative, si iniettano 1 - 3 µl di metano (o propano) e si cronometra il tempo che il gas impiega a percorrere la colonna, dal momento dell'iniezione al momento della comparsa del picco (tM).

La velocità lineare in cm/s è data da L/tM, in cui L è la lunghezza della colonna in centimetri e tM è il tempo cronometrato in secondi.

Tabella 1

Tempi di ritenzione relativi degli steroli

Picco	Identificazione		Tempo di ritenzione relativo	
			Colonna SE 54	Colonna SE 52
1	Colesterolo	Δ -5-colesten-3 β -olo	0,67	0,63
2	Colestanolo	5 α -colestan-3 β -olo	0,68	0,64
3	Brassicasterolo	[24S]-24-metil- Δ -5,22-colestadien-3 β -olo	0,73	0,71
*	Ergosterolo	[24S] 24 metil Δ 5-7-22 colestatrien 3 β -olo	0,78	0,76
4	24-metilcolesterolo	24-metilen- Δ -5,24-colestadien-3 β -olo	0,82	0,80
5	Campesterolo	(24R)-24-metil- Δ -5-colesten-3 β -olo	0,83	0,81
6	Campestanolo	(24R)-24-metil-colestan-3 β -olo	0,85	0,82
7	Stigmasterolo	(24S)-24-etil- Δ -5,22-colestadien-3 β -olo	0,88	0,87
8	Δ -7-campesterolo	(24R)-24-metil- Δ -7-colesten-3 β -olo	0,93	0,92
9	Δ -5,23-stigmastadienolo	(24R,S)-24-etil- Δ -5,23-colestadien-3 β -olo	0,95	0,95
10	Clerosterolo	(24S)-24-etil- Δ -5,25-colestadien-3 β -olo	0,96	0,96
11	β -sitosterolo	(24R)-24-etil- Δ -5-colesten-3 β -olo	1,00	1,00
12	Sitostanolo	24-etil-colestan-3 β -olo	1,02	1,02
13	Δ -5-avenasterolo	(24Z)-24-etiliden- Δ -colesten-3 β -olo	1,03	1,03
14	Δ -5-24-stigmastadienolo	(24R,S)-24-etil- Δ -5,24-colestadien-3 β -olo	1,08	1,08
15	Δ -7-stigmastadienolo	(24R,S)-24-etil- Δ -7-colesten-3 β -olo	1,12	1,12
16	Δ -7-avenasterolo	(24Z)-24-etiliden- Δ -7-colesten-3 β -olo	1,16	1,16
17	Eritrodiolo	5 α olean-12en-3 β 28 diolo	1,41	1,41
18	Uvaolo	Δ 12-ursen-3 β 28 diolo	1,52	1,52

Figura 1

Gascromatogramma della frazione costituita da steroli e dialcoli triterpenici di un olio di oliva lampante (addizionato di standard interno)




Figura 2

Gasromatogramma della frazione costituita da steroli e dialcoli triterpenici di un olio di oliva raffinato (addizionato di standard interno)





Figura 3

Placca cromatografica di un olio di sansa di oliva con la zona da raschiare per la determinazione degli steroli e dei dialcoli triterpenici



- 1 - Squalene
- 2 - Alcoli triterpenici e alifatici
- 3 - Steroli e dialcoli triterpenici
- 4 - Acidi grassi iniziali e liberi

ALLEGATO V

«ALLEGATO XII

METODO DEL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE PER LA VALUTAZIONE ORGANOLETTICA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI**1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE**

Il presente metodo internazionale stabilisce una procedura che consente di valutare le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini ai sensi dell'allegato XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di classificarli in base a tali caratteristiche. Il metodo contiene inoltre indicazioni per un'etichettatura facoltativa.

Il metodo descritto è applicabile soltanto agli oli di oliva vergini e alla loro classificazione o etichettatura in funzione dell'intensità dei difetti percepiti e del flavor fruttato, determinata da un gruppo di assaggiatori selezionati, addestrati e controllati, costituito in panel.

Il presente metodo contiene inoltre una serie di indicazioni facoltative per l'etichettatura.

Le norme COI citate nel presente Allegato si intendono nell'ultima versione disponibile.

2. VOCABOLARIO GENERALE DI BASE PER L'ANALISI SENSORIALE

V. norma COI/T.20/Doc. n. 4 "Analisi sensoriale: vocabolario generale"

3. VOCABOLARIO SPECIFICO**3.1. Attributi negativi**

Riscaldamento/Morchia Flavor caratteristico dell'olio ottenuto a partire da olive ammassate o depositate in condizioni che hanno favorito un forte sviluppo della fermentazione anaerobica, o flavor dell'olio rimasto in contatto con fanghi di decantazione in serbatoi o vasche, che abbiano anch'essi subito processi di fermentazione anaerobica.

Muffa-umidità-terra Flavor caratteristico dell'olio ottenuto da frutti nei quali si sono sviluppati abbondanti funghi e lieviti per essere rimasti ammassati in ambienti umidi per molti giorni o dell'olio ottenuto da olive raccolte con terra o infangate e non lavate.

Avvinato-inacetito-acido-agro Flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino o dell'aceto. Esso è dovuto essenzialmente a un processo di fermentazione aerobica delle olive o dei resti di pasta di olive in fiscoli non lavati correttamente, che porta alla formazione di acido acetico, acetato di etile ed etanolo.

Rancido Flavor degli oli che hanno subito un processo ossidativo intenso.

Olive gelate (legno umido) Flavor caratteristico dell'olio estratto da olive che hanno subito una gelata sull'albero.

3.2. Altri attributi negativi

Cotto o Flavor caratteristico dell'olio dovuto ad eccessivo e/o prolungato

stracotto riscaldamento, che si verifica in particolare durante la termo-gramolatura, se realizzata in condizioni termiche inadeguate.

Fieno-legno Flavor caratteristico di alcuni oli provenienti da olive secche.

Grossolano Sensazione orale/tattile densa e pastosa prodotta da alcuni oli vecchi.

Lubrificanti Flavor dell'olio che ricorda il gasolio, il grasso o l'olio minerale.

Acqua di vegetazione Flavor acquisito dall'olio a causa di un contatto prolungato con le acque di vegetazione che hanno subito un processo di fermentazione.

Salamoia Flavor dell'olio estratto da olive conservate in salamoia.

Metallico Flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto con superfici metalliche durante i procedimenti di frangitura, gramolatura, pressione o stoccaggio.

Sparto Flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive pressate in fiscoli di sparto nuovi. Può presentare caratteristiche diverse a seconda dello sparto utilizzato per costruire i fiscoli (sparto verde o secco).

Verme: Flavor dell'olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Cetriolo Flavor dell'olio che ha subito un condizionamento ermetico eccessivamente prolungato, particolarmente in lattine, e che viene attribuito alla formazione di 2-6 nonadienale.

3.3. **Attributi positivi**

Fruttato Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Amaro Sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate, percepito dalle papille calciformi che formano la V linguale.

Piccante Sensazione tattile di pizzicore caratteristica degli oli prodotti all'inizio della campagna, principalmente da olive ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità orale, in particolare in gola.

3.4. **Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura**

Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi agli aggettivi di seguito elencati, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi.

Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:

- *intenso*, quando la mediana dell'attributo è superiore a 6;
- *medio*, quando la mediana dell'attributo è compresa fra 3 e 6;
- *leggero*, quando la mediana dell'attributo è inferiore a 3.

Fruttato Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato verde Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato maturo Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Equilibrato Olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante supera di due punti la mediana del fruttato.

Olio dolce Olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.

4. BICCHIERE PER L'ASSAGGIO DI OLI

V. norma COI/T.20/Doc. n. 5 "Bicchieri per l'assaggio di oli".

5. SALA DI ASSAGGIO

V. norma COI/T.20/Doc. n. 6 "Guida per l'allestimento di una sala di assaggio".

6. ACCESSORI

Affinché gli assaggiatori possano svolgere correttamente il loro compito, ogni cabina deve essere attrezzata con i seguenti accessori:

- bicchieri (normalizzati) contenenti i campioni, contrassegnati in chiave, coperti da vetri di orologio e mantenuti a $28\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$;
- scheda di profilo (v. figura 1) su carta, o in formato elettronico che riproduca le caratteristiche della scheda di profilo, eventualmente corredata da istruzioni per l'uso;
- penna a sfera o inchiostro indelebile;
- piattini con fettine di mela e/o acqua, acqua gassata e/o fette biscottate;
- bicchiere d'acqua a temperatura ambiente;
- un documento che riassume le norme generali citate ai punti 8.4 e 9.1.1;
- sputacchiere.

7. IL CAPO PANEL E GLI ASSAGGIATORI

7.1. Il capo panel

Il capo panel dovrà essere una persona sufficientemente formata, intenditrice ed esperta nei tipi di olio che troverà nel suo lavoro. È la figura chiave del panel e il responsabile della sua organizzazione e del suo funzionamento.

Per poter svolgere il suo compito il capo del panel deve possedere una formazione di base in analisi sensoriale e conoscerne gli strumenti. Il suo lavoro richiede abilità sensoria, meticolosità nella preparazione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle prove, nonché abilità e pazienza per pianificare ed eseguire le prove con rigore scientifico.

Il capo panel seleziona gli assaggiatori e provvede al loro addestramento e al controllo del loro operato in modo da garantire il mantenimento di un adeguato livello attitudinale. La qualificazione degli assaggiatori rientra pertanto nelle sue responsabilità. La valutazione della qualificazione deve essere obiettiva e a tal fine il capo panel prevederà procedure specifiche, basate su prove e criteri di inclusione/esclusione ben definiti. V. norma COI/T.20/Doc. n. 14 "Guida per la selezione, l'addestramento e il controllo degli assaggiatori qualificati di olio di oliva extra vergine".

Il capo panel è responsabile della prestazione del panel ed è pertanto chiamato a effettuare la valutazione del panel, che andrà accreditata in modo fedele e obiettivo. In ogni caso, il capo panel deve essere sempre in grado di dimostrare che ha il pieno controllo del metodo e degli assaggiatori. Si raccomanda la calibrazione periodica del panel (COI/T.20/Doc. n. 14, § 5).

È il primo responsabile per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei registri del panel. I registri saranno sempre rintracciabili e conformi alle esigenze di garanzia e qualità previste dalla norme internazionali sull'analisi sensoriale e garantiranno in ogni momento l'anonimato dei campioni.

Il capo panel è responsabile delle attrezzature e del materiale da utilizzare in conformità con le specificazioni del presente metodo, ne assicura l'inventario, la perfetta pulizia e conservazione. Redige un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condizioni previste.

Il ricevimento e lo stoccaggio dei campioni al loro arrivo in laboratorio e la conservazione dei campioni dopo analisi avviene sotto la sua responsabilità; il capo panel assicura in ogni momento l'anonimato e l'adeguata conservazione dei campioni. A tal fine formulerà procedure scritte che consentano di assicurare la tracciabilità del processo.

Si svolgono sotto la sua responsabilità anche le operazioni di preparazione e codificazione dei campioni, la presentazione dei campioni agli assaggiatori secondo il protocollo sperimentale fissato, la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati ricevuti dagli assaggiatori.

Il capo panel ha inoltre il compito di definire tutte le procedure eventualmente necessarie al completamento della presente norma e al buon funzionamento del panel.

Cercherà formule che permettano di raffrontare i risultati del panel con quelli di altri panel che svolgono l'analisi dell'olio di oliva vergine, per verificare il buon funzionamento del suo panel.

Il capo panel ha inoltre il compito di motivare i membri del gruppo, suscitandone l'interesse, la curiosità e lo spirito di emulazione. Per questo motivo si raccomanda vivamente di curare una buona comunicazione con i membri del gruppo, che devono sentirsi partecipi del lavoro che svolgono e dei risultati ottenuti. Deve d'altra parte evitare di far conoscere la sua opinione e impedire che i criteri di possibili leader si impongano agli altri assaggiatori.

Convocherà gli assaggiatori con sufficiente anticipo e chiarirà loro qualsiasi dubbio sulla realizzazione delle prove, pur astenendosi dal suggerire qualsiasi opinione sul campione.

7.2. Gli assaggiatori

Le persone che intervengono come assaggiatori nelle prove organolettiche di oli di oliva devono farlo a titolo volontario, con tutto ciò che questo comporta in termini di obblighi e di non-remunerazione. Si raccomanda pertanto di richiedere ai candidati la presentazione di una domanda scritta. I candidati sono selezionati, addestrati ed esaminati dal capo panel in base alla capacità di distinguere campioni simili; occorre ricordare che la precisione dell'assaggiatore migliora con l'addestramento.

L'assaggiatore deve comportarsi come un vero osservatore sensoriale e riferire esclusivamente le sensazioni percepite, senza tener conto dei gusti personali. Svolgerà il suo lavoro in silenzio, con animo disteso e senza fretta, prestando la massima attenzione al campione che sta analizzando.

Per ciascuna prova occorrono da 8 a 12 assaggiatori. È bene prevedere alcuni assaggiatori di riserva, per supplire a eventuali assenze.

8. CONDIZIONI DELLA PROVA

8.1. Presentazione del campione

Il campione di olio di oliva da analizzare sarà presentato in bicchieri per l'assaggio standardizzati, conformemente alla norma COI/T.20/Doc. n. 5 «Bicchieri per l'assaggio di oli».

Il bicchiere conterrà 14-16 ml di olio o un quantitativo compreso tra 12,8 e 14,6 g se i campioni sono pesati, e sarà coperto da un vetro d'orologio.

Ogni bicchiere sarà contraddistinto, mediante un sistema di scrittura inodore, da un codice composto da cifre, o da cifre e lettere, scelto aleatoriamente.

8.2. Temperatura del campione e della sala

I campioni di olio oggetto della prova sensoriale devono essere mantenuti a una temperatura di $28\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ per tutta la durata della prova. Questa temperatura è stata scelta perché, a differenza della temperatura ambiente, consente di rilevare più facilmente le differenze organolettiche. A temperature inferiori si ha infatti una scarsa volatilizzazione dei composti aromatici propri degli oli, mentre temperature superiori portano alla formazione dei composti volatili propri degli oli riscaldati. V. norma COI/T.20/Doc. n. 5 «Bicchieri per l'assaggio di oli» per quanto riguarda il sistema di riscaldamento dei campioni, da usare quando i campioni sono stati introdotti nei bicchieri.

La temperatura della sala di assaggio deve essere compresa tra 20 °C e 25 °C (v. COI/T. 20/Doc. n. 6).

8.3. Orario delle prove

Le ore di lavoro più idonee all'assaggio di oli sono quelle del mattino: è stato dimostrato che durante la giornata si hanno dei momenti in cui la percezione di gusti e odori è ottimale. I pasti sono preceduti da un periodo di aumento della sensibilità olfatto-gustativa, e seguiti da una diminuzione.

Tale criterio tuttavia non va applicato in modo troppo radicale e occorre evitare che gli assaggiatori siano distratti dalla fame, con la conseguente riduzione della capacità di discriminazione. Le prove di assaggio dovrebbero pertanto essere organizzate tra le 10 e le 12 del mattino.

8.4. Norme generali di condotta per gli assaggiatori

Si indicano di seguito alcune raccomandazioni circa il comportamento richiesto agli assaggiatori durante la prova.

Ricevuto da parte del responsabile del panel l'invito a partecipare alla prova organolettica, l'assaggiatore si dispone a effettuarla all'ora indicata, attenendosi a quanto segue.

- Non fumare e non bere caffè per almeno 30 minuti prima dell'ora fissata per la prova.
- Non aver usato profumi, cosmetici o saponi il cui odore può persistere al momento della prova. Per lavarsi le mani, servirsi di un sapone non profumato, poi sciacquarle e asciugarle in modo da eliminare ogni traccia di odore.
- Non mangiare nulla per almeno un'ora prima della prova.
- Se le sue condizioni fisiologiche sono compromesse, specie in caso di alterazione del senso dell'olfatto o del gusto, o se risente di qualsiasi effetto psicologico che può impedirgli di concentrarsi sul suo lavoro, dovrà astenersi dall'assaggio e comunicarlo al capo panel.
- L'assaggiatore, rispettate le norme precedenti, occuperà il suo posto nella cabina assegnatagli, nella maniera più ordinata e silenziosa possibile.
- Leggerà con attenzione le istruzioni contenute nella scheda di profilo e non inizierà l'esame del campione finché non sarà totalmente pronto a svolgere il suo compito (rilassato e non affrettato). In caso di dubbio, si consulterà in privato con il capo del panel.
- Realizzerà il suo lavoro in silenzio.
- Manterrà spento il telefono cellulare, per salvaguardare la concentrazione e il lavoro dei suoi colleghi.

9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE ORGANOLETTICA E CLASSIFICAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA VERGINE

9.1. Tecnica di assaggio

- 9.1.1. L'assaggiatore prenderà il bicchiere tenendolo coperto col vetro di orologio, lo inclinerà leggermente e in questa posizione lo girerà completamente per bagnare il più possibile la superficie interna. Fatto ciò, separerà il vetro d'orologio e odornerà il campione, facendo inspirazioni lente e profonde, al fine di valutare il campione. Il periodo di odorazione non deve eccedere i 30 secondi. Se in questo periodo non è giunto a nessuna conclusione, l'assaggiatore farà una pausa e procederà a un nuovo tentativo.

Conclusa la prova olfattiva, procederà alla valutazione delle sensazioni orali (sensazione congiunta olfatto-gustativa per via retronasale e tattile). Prenderà un sorso d'olio di circa 3 ml. È importante ripartire l'olio per tutta la cavità orale, dalla parte anteriore e dalla lingua, passando sulle parti laterali e la parte posteriore, fino al velo palatino e alla gola, in quanto, come è noto, la percezione dei sapori e delle sensazioni tattili varia d'intensità secondo le zone della lingua e del palato e della gola.

Si deve insistere sulla necessità che l'olio si spanda in quantità sufficiente e molto lentamente dalla parte posteriore della lingua verso il velo palatino e la gola, concentrando l'attenzione sull'ordine di apparizione degli stimoli amaro e piccante; in caso contrario, per alcuni oli i due stimoli potrebbero passare inavvertiti o l'amaro potrebbe essere coperto dal piccante.

Aspirazioni corte e successive, attraverso la bocca, permettono sia di estendere il campione nella cavità orale sia di percepire i componenti volatili aromatici mediante il passaggio forzato per la via retronasale.

Occorre tener conto anche della sensazione tattile del piccante, ed è pertanto opportuno che l'olio venga inghiottito.

- 9.1.2. Per gli oli vergini si raccomanda di effettuare la valutazione organolettica su un numero di campioni non superiore a QUATTRO per seduta, con un massimo di 3 sedute al giorno, per evitare l'effetto di contrasto che potrebbe produrre l'assaggio immediato di altri campioni.

Poiché gli assaggi successivi sono alterati dalla fatica o dalla perdita di sensibilità dovuta ai precedenti, sarà necessario servirsi di un prodotto capace di eliminare dalla bocca i resti d'olio dell'assaggio precedente.

Si raccomanda l'uso di un pezzettino di mela che, una volta masticato, può essere sputato; sciacquarsi poi con un poco d'acqua a temperatura ambiente. Tra un assaggio e l'altro devono passare almeno 15 minuti.

9.2. **Uso della scheda di profilo da parte dell'assaggiatore**

La scheda di profilo ad uso dell'assaggiatore è oggetto della figura 1 del presente Allegato.

Ogni assaggiatore membro del panel deve odorare l'olio sottoposto ad esame, e poi passare all'assaggio⁽¹⁾. In seguito appunterà sulla scala di 10 cm della scheda di profilo a sua disposizione l'intensità alla quale percepisce ciascuno degli attributi negativi e positivi.

Nel caso in cui fossero percepiti attributi negativi non enumerati al punto 4, questi devono essere indicati alla voce "altri" impiegando il o i termini che li descrivono con la maggior precisione.

9.3. **Uso dei dati da parte del capo panel**

Il capo panel raccoglie le schede di profilo compilate dagli assaggiatori e controlla le intensità assegnate ai diversi attributi; se constata un'anomalia, chiede all'assaggiatore di rivedere la sua scheda di profilo e, se necessario, di ripetere la prova.

Il capo panel introduce i dati di ogni assaggiatore in un programma informatico come quello previsto dalla norma COI/T.20/Doc. n. 15 e procede a calcolare statisticamente i risultati dell'analisi, basandosi sul calcolo della mediana. V. punto 9.4 e Appendice del presente Allegato. L'inserimento dei dati per un campione va effettuato servendosi di una matrice composta di 9 colonne corrispondenti ai 9 attributi sensoriali e di 9 righe corrispondenti agli *n* assaggiatori impiegati.

Quando un difetto percepito è riportato alla voce "altri" da almeno il 50% del panel, il capo panel deve procedere al calcolo della mediana del difetto in questione e alla corrispondente classificazione.

Il valore del coefficiente di variazione robusto che definisce la classificazione (difetto con l'intensità più alta e attributo fruttato) deve essere inferiore o pari al 20%.

Altrimenti, il capo panel deve ripetere la valutazione del campione in questione in una seduta di assaggio distinta.

Se tale situazione si verifica frequentemente, si raccomanda al capo panel di fornire agli assaggiatori un ulteriore addestramento specifico (COI/T.20/Doc. n. 14, § 5) e di controllare le prestazioni del panel avvalendosi dell'indice di ripetibilità e di deviazione (COI/T.20/Doc. n. 14, § 6).

9.4. **Classificazione dell'olio di oliva**

L'olio è classificato nelle categorie sotto riportate in funzione della mediana dei difetti e della mediana dell'attributo fruttato. Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. La mediana dei difetti e la mediana del fruttato sono espresse con una sola cifra decimale.

⁽¹⁾ Qualora osservi per via olfattiva diretta attributi negativi estremamente intensi, l'assaggiatore, in via eccezionale, potrà astenersi dall'assaggio. Indicherà l'accaduto sulla scheda di profilo.

La classificazione dell'olio avviene confrontando il valore della mediana dei difetti e della mediana del fruttato con gli intervalli di riferimento indicati di seguito. Poiché i limiti di questi intervalli sono stati stabiliti tenendo conto del margine di errore del metodo, sono considerati assoluti. I programmi informatici consentono di visualizzare la classificazione su una tabella di dati statistici o un grafico.

- (a) Olio extra vergine di oliva: la mediana dei difetti è pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore a 0
- (b) Olio di oliva vergine: la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è superiore a 0
- (c) Olio di oliva lampante: la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0.

Nota 1:

Quando la mediana dell'amaro e/o piccante è superiore a 5,0, il capo panel lo segnalerà nel certificato di analisi dell'olio.

Figura 1

SCHEDA DI PROFILO DELL'OLIO DI OLIVA VERGINE

Intensità di percezione dei difetti	
Riscaldamento/morchia (*)	
Muffa-umidità-terra (*)	
Avvinato - inacetito acido - agro (*)	
Olive gelate (legno umido)	
Rancido	
Altri attributi negativi:	
Descrittore:	Metallico <input type="checkbox"/> Fieno <input type="checkbox"/> Verme <input type="checkbox"/> Grossolano <input type="checkbox"/> Salmola <input type="checkbox"/> Cotto o stracotto <input type="checkbox"/> Acqua di vegetazione <input type="checkbox"/> Sparto <input type="checkbox"/> Cetriolo <input type="checkbox"/> Lubrificanti <input type="checkbox"/>
(*) Cancellare le diciture inutili	
Intensità di percezione degli attributi positivi	
Fruttato	
	Verde <input type="checkbox"/> Maturo <input type="checkbox"/>
Amaro	
Piccante	
Nome dell'assaggiatore:	Codice dell'assaggiatore:
Codice del campione:	Firma:

Appendice

Metodo di calcolo della mediana e degli intervalli di confidenza**Mediana**

$$Me = [p (X < x_m) \leq 1/2 \wedge p (X \leq x_m) \geq 1/2]$$

La mediana è definita come il numero reale X_m caratterizzato dal fatto che la probabilità (p) che i valori della distribuzione (X) siano minori di questo numero (X_m) è minore o uguale a 0,5 e che, contemporaneamente, la probabilità (p) che i valori della distribuzione (X) siano minori o uguali a X_m è maggiore o uguale a 0,5. Una definizione più operativa è quella che definisce la mediana come il 50° percentile di una distribuzione di numeri ordinata in modo crescente. In termini più semplici, essa rappresenta il valore centrale di una serie ordinata di numeri dispari, oppure la media dei due valori centrali di una serie ordinata di numeri pari.

Deviazione standard robusta

Per avere una stima attendibile della variabilità intorno alla mediana ci si rifà alla stima della deviazione standard robusta secondo Stuart e Kendall (4). La formula indica la deviazione standard robusta asintotica, ossia la stima robusta della variabilità dei dati considerati, in cui N è il numero di osservazioni e IQR l'intervallo interquartile, che racchiude esattamente il 50% dei casi di una data distribuzione probabilistica:

$$s^* = \frac{1,25 \times \text{IQR}}{1,35 \times \sqrt{N}}$$

Il calcolo dell'intervallo interquartile si esegue calcolando la grandezza dello scarto tra il 75° e il 25° percentile.

$$\text{IQR} = 75^\circ \text{ percentile} - 25^\circ \text{ percentile}$$

in cui il percentile è quel valore X_{pc} caratterizzato dal fatto che la probabilità (p) che i valori della distribuzione siano minori di X_{pc} è minore o uguale a un determinato centesimo e che, contemporaneamente, la probabilità (p) che i valori della distribuzione siano minori o uguali a X_{pc} è maggiore o uguale a quel determinato centesimo. Il centesimo indica la frazione di distribuzione scelta. Nel caso della mediana questa è pari a 50/100.

$$\text{percentile} = [p (X < x_{pc}) \leq \frac{n}{100} \wedge p (X \leq x_{pc}) \geq \frac{n}{100}]$$

Operativamente, il percentile è quel valore di distribuzione che corrisponde a una determinata area sottesa dalla curva di distribuzione o di densità. Ad esempio, il 25° percentile rappresenta il valore di distribuzione corrispondente a un'area pari a 0,25 o 25/100.

Questo metodo prevede il computo dei percentili sulla base dei valori reali figuranti nella matrice dei dati (procedura di computo dei percentili).

Coefficiente di variazione robusto (in %)

Il $CV_r\%$ rappresenta un numero puro che indica la percentuale di variabilità della serie di numeri analizzata; per questo motivo risulta molto informativo sull'attendibilità dei giudizi del panel.

$$CV_r = \frac{s^*}{Me} \times 100$$

Intervalli di confidenza della mediana al 95%

Gli intervalli di confidenza al 95% (valore dell'errore del primo tipo pari a 0,05 o 5%) rappresentano l'intervallo entro il quale il valore della mediana potrebbe variare se fosse possibile ripetere infinite volte un esperimento. In pratica indicano l'intervallo di variabilità della prova nelle condizioni operative adottate qualora si potesse ripeterla parecchie volte. L'intervallo aiuta a valutare, come con il $CV_r\%$, l'attendibilità della prova.

$$IC_{sup} = Me + (c \times s^*)$$

$$IC_{inf} = Me - (c \times s^*)$$

in cui $C = 1,96$ per l'intervallo di confidenza al 95%.

Un esempio di foglio di calcolo è riportato nell'allegato I della norma COI/T 20/Doc. n. 15.

Bibliografia

- (1) Wilkinson, L. 1990. Systat: The system for statistics. Evanston, IL.SYSTAT Inc.
 - (2) Cicchitelli, G. 1984. Probabilità e Statistica. Maggioli Editore, Rimini.
 - (3) Massart, D.L.; Vandeginste, B.G.M.; Deming, Y.; Michotte, L. 1988. Chemometrics. A textbook. Elsevier. Amsterdam.
 - (4) Kendall, M.G.; Stuart, A. 1967. The advanced theory of statistics. Vol. 1. Hafner Publishing Co.
 - (5) McGill, R.; Tukey, J.W.; Larsen, W.A. 1978. Variation of Box Plots. The American Statistician, 32, (2), 12-16.
 - (6) COI/T.28/Doc. n. 1 Settembre 2007, Linee guida per l'accreditamento dei laboratori di analisi sensoriale con particolare riguardo all'olio vergine di oliva secondo la norma ISO/IEC 17025:2005.
 - (7) COI/T.20/Doc. n. 14.
 - (8) COI /T.20/Doc. n. 15.
 - (9) ISO/IEC 17025:05.»
-

ALLEGATO VI

«ALLEGATO XX bis

METODO DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI OLI ESTRANEI NEGLI OLI DI OLIVA

1. OGGETTO

Scopo del presente metodo è individuare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva. Il metodo individua gli oli vegetali alto linoleici (soia, colza, girasole, ecc.) e alcuni oli vegetali alto oleici (nocciola, girasole alto oleico e oli di sansa). Il livello di individuazione dipende dal tipo di olio estraneo e dalla varietà delle olive. Per l'olio di nocciole si raggiunge di solito un livello di individuazione compreso tra il 5 e il 15%. Il metodo non è in grado di individuare il tipo di olio estraneo, e si limita ad indicare se l'olio è genuino o no.

2. PRINCIPIO

L'olio viene purificato mediante estrazione in fase solida (SPE) su cartucce di gel di silice. Il contenuto in triacilgliceroli (TAG) è determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione in fase inversa, mediante un rivelatore dell'indice di rifrazione e con propionitrile come fase mobile. Gli esteri metilici degli acidi grassi vengono preparati a partire da oli purificati per mezzo di metilazione con una soluzione fredda di KOH in metanolo (Allegato X B) e in seguito gli esteri sono analizzati mediante gascromatografia capillare utilizzando colonne polari (Allegato X A). La composizione teorica del triacilglicerolo si calcola a partire dalla composizione degli acidi grassi mediante un programma informatico ipotizzando una distribuzione 1,3 random, 2 random degli acidi grassi nel triacilglicerolo, con restrizioni per gli acidi grassi saturi in posizione 2. Il metodo di calcolo è una modifica della procedura descritta all'allegato XVIII. Diversi algoritmi matematici vengono calcolati in base alle composizioni (HPLC) di triacilglicerolo teoriche e sperimentali, e i valori risultanti sono raffrontati con quelli contenuti in una base dati in cui sono stati inseriti dati provenienti da oli di oliva genuini.

3. MATERIALI E REAGENTI

3.1. **Purificazione dell'olio**

3.1.1. Beute da 25 ml.

3.1.2. Provette di vetro da 5 ml con tappo a vite munito di giunto PTFE.

3.1.3. Cartucce di gel di silice, 1 g (6 ml), per l'estrazione in fase solida (per esempio tipo Waters, Massachusetts, USA).

3.1.4. *n*-esano di grado analitico.

3.1.5. Miscela solvente esano/etere etilico (87:13, v/v).

3.1.6. *N*-eptano di grado analitico.

3.1.7. Acetone di grado analitico.

3.2. **Analisi HPLC dei triacilgliceroli**

3.2.1. Microsiringhe (50 µL) e aghi per HPLC.

3.2.2. Propionitrile, purezza superiore o grado HPLC (per esempio, ROMIL, Cambridge, United Kingdom), usato come fase mobile.

3.2.3. Colonna HPLC (25 cm × 4 mm di diametro interno), riempita con RP-18 (particelle da 4µm).

3.3. **Preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi**

(v. Allegato X B)

3.3.1. Metanolo con un contenuto di acqua non superiore allo 0,5%.

3.3.2. Eptano di grado analitico.

3.3.3. Idrossido di potassio, soluzione metanolica 2 N: si sciolgono 1,1 g di idrossido di potassio in 10 ml di metanolo.

3.3.4. Provette di vetro da 5 ml con tappo a vite munito di giunto PTFE.

3.4. **Analisi gascromatografica dei MEAG**(V. il metodo per la determinazione degli acidi grassi *trans*-insaturi mediante analisi gascromatografica con colonna capillare di cui all'Allegato X A).

3.4.1. Microsiringhe da 5 µL e aghi per analisi gascromatografica.

3.4.2. Gas vettore: idrogeno o elio.

- 3.4.3 Idrogeno ed ossigeno per rilevatore a ionizzazione di fiamma.
- 3.4.4 Gas ausiliari: azoto o elio.
- 3.4.5. Colonna capillare in silice fusa (50-60 m × 0,25 – 0,30 mm di diametro interno) ricoperta di cianopropilpolisilossano o cianopropilfenilsilossano (tipo SP 2380 o simili) la cui pellicola ha uno spessore compreso tra 0,20 e 0,25 µm.
4. APPARECCHIATURA
- 4.1. Dispositivo per vuoto per l'estrazione in fase solida.
- 4.2. Evaporatore rotante.
- 4.3. Cromatografo in fase liquida ad alta prestazione costituito da:
- 4.3.1. Degassificatore per la fase mobile.
- 4.3.2. Valvola di iniezione Rheodyne (con loop da 10µL).
- 4.3.3. Pompa ad alta pressione.
- 4.3.4. Camera termostatica per colonna HPLC in grado di mantenere temperature subambiente (15-20 °C), (per esempio, tipo Peltier).
- 4.3.5. Rivelatore dell'indice di rifrazione.
- 4.3.6. Sistema informatico per l'acquisizione dei dati munito di un programma di integrazione.
- 4.4 Gascromatografo capillare descritto nell'Allegato X A dotato di:
- 4.4.1. dispositivo di iniezione split;
- 4.4.2. rilevatore a ionizzazione di fiamma;
- 4.4.3. forno con temperatura programmabile;
- 4.4.4. sistema informatico di acquisizione dei dati munito di un programma di integrazione.
- 4.5. Computer con programma Microsoft EXCEL.

5. PROCEDIMENTO ANALITICO

5.1. Purificazione dell'olio

Una cartuccia di gel di silice SPE si sistema in un apparecchio per l'eluizione sotto vuoto e si lava con 6 ml di esano. Si interrompe il vuoto per evitare l'essiccamento della colonna e si sistema una beuta sotto la cartuccia. Si deposita nella colonna una soluzione di olio (0,12 g circa) in 0,5 ml di esano. La soluzione si introduce e si eluisce con 10 ml della miscela solvente (3.1.5) di esano/etere etilico (87:13 v/v) sotto vuoto. Si omogeneizzano gli eluati e si trasferisce circa la metà del volume in un'altra beuta. Entrambe le aliquote sono evaporate fino ad essiccamento, separatamente, in un evaporatore rotante, operando sotto pressione ridotta, a temperatura ambiente. Per l'analisi dei triacilgliceroli, si dissolve uno dei residui in 1 ml di acetone (v. primo paragrafo del punto 5.2) e si versa la soluzione in una provetta di vetro da 5 ml con tappo a vite. L'altro residuo si dissolve in 1 ml di *n*-eptano e si versa in una seconda provetta di vetro da 5 ml con tappo a vite per preparare i metil esteri degli acidi grassi.

Nota: La purificazione dell'olio può anche essere realizzata mediante una colonna di gel di silice, secondo quanto descritto dal metodo IUPAC 2.507.

5.2. Analisi HPLC dei triacilgliceroli

Montare il sistema HPLC mantenendo la temperatura della colonna a 20 °C e usando il propionitrile come fase mobile a una velocità di efflusso di 0,6 ml/min. Una volta stabilizzata la linea di base far passare una iniezione di solvente; se la linea base appare alterata nella regione da 12 a 25 minuti, usare un altro tipo di acetone o una miscela di propionitrile/acetone (25:45) per sciogliere il campione.

Nota: Alcuni tipi di acetone producono alterazioni della linea di base nella regione sopra citata.

Iniettare un'aliquote di 10 µl della soluzione di olio purificato in acetone (5%). Il passaggio richiede circa 60 minuti. La temperatura del forno e/o la velocità di efflusso devono essere programmate al fine di ottenere un cromatogramma simile a quello rappresentato in figura 1: la trilinoleina (picco 1) compare a 15,5 minuti e le risoluzioni tra le coppie LLL/OLL (picchi 1 e 2) e OLL/OLLn (picchi 4 e 5) sono buone.

L'altezza del picco 2 (OLLn+PoLL) deve essere pari ad almeno il 3% del fondo scala.

5.3. Preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi

Si aggiungono 0,1 mL di una soluzione metanolica di idrossido di potassio alla soluzione di olio purificato in 1 mL di *n*-eptano. Tappare la provetta e avvitare bene. Si agita la provetta vigorosamente per 15 secondi e si lascia stratificare finché lo strato superiore non diventa trasparente (5 minuti). La soluzione di *n*-eptano è pronta per l'iniezione nel gascromatografo. La soluzione può essere lasciata a temperatura ambiente per un massimo di 12 ore.

5.4. Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi

Il procedimento da impiegare è quello descritto nel metodo per la determinazione degli acidi grassi *trans*-insaturi (v. Allegato X A).

Regolare il complesso gascromatografico a una temperatura di 165 °C. La temperatura raccomandata è isotermica a 165 °C per 10 minuti, in seguito portata a 200 °C al ritmo di 1,5 °C/min. Si raccomanda una temperatura dell'iniettore compresa tra 220 °C e 250 °C per ridurre al minimo la formazione di acidi grassi *trans* (v. Allegato X A). Temperatura del rivelatore 250 °C. Come gas vettore si deve usare idrogeno o elio a una pressione in testa alla colonna di 130 kPa circa. Volume di sostanza iniettata 1 µl nella modalità di iniezione a split.

Deve essere ottenuto un profilo gascromatografico simile a quello della figura 2. Verificare in particolare la risoluzione dei picchi C18:3 e C20:1 (il picco C18:3 deve comparire prima del picco C20:1). Per ottenere queste condizioni la temperatura iniziale e/o la pressione in testa di colonna devono essere ottimizzate. Regolare le condizioni operative dell'iniettore (temperatura, rapporto di splittaggio e volume iniezione) per minimizzare la discriminazione dell'acido palmitico e palmitoleico.

L'altezza del picco C20:0 deve essere del 20% circa del fondo scala per consentire la quantificazione degli isomeri *trans*. Se il picco C18:0 appare distorto, ridurre il quantitativo del campione.

6. INTEGRAZIONE DEI PICCHI CROMATOGRAFICI

6.1. Cromatogramma HPLC

La figura 1 mostra un tipico cromatogramma HPLC dei triacilgliceroli di un olio di oliva purificato. Per l'integrazione dei picchi si devono tracciare tre linee di base: la prima tra l'inizio del picco 1 e la fine del picco 3; la seconda tra l'inizio del picco 4 e la valle prima del picco 8; la terza tra la valle che precede il picco 8 e la fine del picco 18.

L'area totale risulta dalla somma delle aree di tutti i picchi (identificati e non identificati) dal picco 1 al picco 18. La percentuale di ogni picco si ricava mediante

$$\text{TAG}_x (\%) = 100 (A_x + A_T)$$

I risultati in percentuale devono essere espressi con due cifre decimali.

6.2. Cromatogramma GC

La figura 2 mostra un cromatogramma degli alchil esteri degli acidi grassi ottenuto da un olio di oliva purificato. È necessario calcolare le percentuali dei seguenti acidi grassi:

Palmitico;	P (C16:0)	=	estere metilico + estere etilico
Stearico;	S (C18:0)	=	estere metilico
Palmitoleico;	Po (C16:1)	=	somma degli esteri metilici dei due isomeri <i>cis</i>
Oleico;	O (C18:1)	=	somma degli esteri metilici dei due isomeri <i>cis</i> + estere etilico+ <i>trans</i> -isomeri
Linoleico;	L (C18:2)	=	estere metilico + estere etilico + <i>trans</i> -isomeri
Linolenico;	Ln (C18:3)	=	estere metilico + <i>trans</i> -isomeri
Arachico;	A (C20:0)	=	estere metilico
Eicosenoico (gondoico);	G (C20:1)	=	estere metilico

Gli esteri etilici e gli isomeri *trans* possono essere assenti dal cromatogramma GC.

L'area totale (AT) è la somma di tutti i picchi che appaiono nel cromatogramma, da C14:0 a C24:0, tranne il picco corrispondente allo squalene. La percentuale di ogni picco si calcola come segue:


$$\text{FA}_x (\%) = 100 (A_x + A_T)$$

I risultati devono essere espressi con due cifre decimali.

Per i calcoli del programma informatico non è necessario normalizzare a 100 in quanto tale operazione viene effettuata automaticamente.

Figura 1

Cromatogramma HPLC dei TAG di un olio di oliva vergine "Chamlali". Componenti principali dei picchi cromatografici



- (1) LLL; (2) OLLn+PoLL; (3) PLLn; (4) OLL; (5) OOLn+PoOL;
 (6) PLL+PoPoO; (7) POLn+PPoPo+PPoL; (8) OOL+LnPP; (9) PoOO;
 (10) SLL+PLO; (11) PoOP+SPoL+SOLn+SPoPo; (12) PLP;
 (13) OOO+PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; (17) SOO;
 (18) POS+SLS.

Tabella 1

Dati relativi alla ripetibilità della determinazione dei TAG nell'olio di oliva vergine mediante HPLC con colonna alla temperatura di 20 °C, utilizzando come fase mobile il propionitrile

ECN	Picchi HPLC	TAG	Campione 1		Campione 2		Campione 3		Campione 4		Campione 5	
			Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)
42	1	LLL	0,020	7,23	0,066	5,18	0,095	4,10	0,113	0,95	0,34	1,05
	2	OLLn+ PoLL	0,085	7,44	0,24	1,78	0,26	2,25	0,35	2,02	0,50	2,83
	3	PLLn	0,023	15,74	0,039	5,51	0,057	5,62	0,082	4,35	0,12	6,15
44	4	OLL	0,47	1,52	1,53	0,42	2,62	0,98	3,35	1,05	4,37	1,13
	5	OOLn+ PoOL	1,07	2,01	1,54	0,46	1,61	0,71	1,72	1,07	1,77	2,40
	6	PLL+ PoPoO	0,11	12,86	0,24	4,37	0,65	1,32	1,35	0,73	2,28	1,24
	7	POLn+ Ppo-Po+ PpoL	0,42	5,11	0,49	2,89	0,55	2,01	0,85	1,83	1,09	1,96
46	8	OOL+ LnPP	6,72	0,63	8,79	0,31	11,21	0,42	13,25	0,33	15,24	0,23
	9	PoOO	1,24	2,86	1,49	0,95	1,63	0,85	2,12	0,45	2,52	0,56
	10	SLL+ PLO	2,70	0,65	4,05	0,70	6,02	0,65	9,86	0,53	11,53	0,31
	11	PoOP+ SPoL+SOLn+ SPoPo	0,64	4,42	0,69	3,02	0,79	1,23	1,53	0,89	1,70	1,66


ECN	Picchi HPLC	TAG	Campione 1		Campione 2		Campione 3		Campione 4		Campione 5	
			Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)	Media (%)	RSD _r (%)
48	12+13	OOO+ PLP+ PoPP	49,60	0,07	48,15	0,06	42,93	0,06	33,25	0,10	24,16	0,06
	14	SOL	0,82	1,72	0,92	1,56	1,05	1,32	1,25	1,05	1,60	1,77
	15	POO	22,75	0,25	21,80	0,20	21,05	0,30	20,36	0,35	20,17	0,14
50	16	POP	3,05	0,46	4,56	0,42	4,98	0,52	5,26	0,41	5,57	0,38
	17	SOO	6,87	0,21	5,56	0,33	4,86	0,43	4,12	0,72	3,09	0,69
	18	POS+ SLS	1,73	1,23	1,65	1,10	1,54	0,99	1,49	1,10	1,41	1,00

n = 3 repliche

RSD_r = Deviazione standard relativa della ripetibilità

Figura 2

Cromatogramma GC degli alchil esteri degli acidi grassi ottenuti da un olio di sansa mediante transesterificazione con una soluzione fredda di KOH in metanolo



7. RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI OLI ESTRANEI NEGLI OLI DI OLIVA

Il metodo di calcolo per la rilevazione della presenza di oli estranei negli oli di oliva mediante il raffronto di algoritmi matematici con una banca dati costituita da oli di oliva genuini è illustrato nell'allegato 1 della norma COI/T.20/Doc. n. 25.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1349/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	55,3
	IL	200,7
	MA	78,3
	TN	115,1
	TR	97,6
	ZZ	109,4
0707 00 05	AL	106,5
	MA	154,0
	TR	141,2
	ZZ	133,9
0709 93 10	MA	147,4
	TR	145,2
	ZZ	146,3
0805 10 20	AR	26,3
	TR	57,0
	UY	27,9
	ZA	33,1
	ZZ	36,1
0805 20 10	MA	63,8
	ZZ	63,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	108,1
	JM	139,0
	TR	70,6
	ZZ	105,9
0805 50 10	TR	58,8
	ZZ	58,8
0808 10 80	BA	78,8
	CN	77,6
	MK	32,3
	NZ	153,0
	US	114,5
	ZZ	91,2
0808 30 90	TR	120,5
	US	154,6
	ZZ	137,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2013

relativa a una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 2013*[notificata con il numero C(2013) 8576]***(I testi nelle lingue bulgara, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)**

(2013/762/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base delle domande di cofinanziamento dell'Unione presentate dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi programmi di controllo della pesca per il 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/410/UE, del 10 luglio 2013, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 2013 ⁽²⁾, che ha lasciato inutilizzata parte della dotazione di bilancio del 2013.
- (2) È opportuno che la parte non utilizzata della dotazione di bilancio relativa al 2013 sia ora assegnata mediante una nuova decisione.
- (3) In conformità all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri sono stati invitati a presentare programmi che possano beneficiare di un finanziamento aggiuntivo per i settori prioritari definiti dalla Commissione nella sua lettera agli Stati membri del 7 giugno 2013, vale a dire i progetti volti ad adattare i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) negli Stati membri al fine di adempiere al

futuro obbligo di sbarcare tutte le catture, ivi compreso l'adattamento delle basi dati degli Stati membri, l'interoperabilità dei sistemi ERS, la misurazione della potenza motrice e la tracciabilità dei prodotti della pesca. I requisiti previsti per gli operatori e/o gli Stati membri che effettuano investimenti destinati a progetti di tracciabilità sono stati definiti dalla Commissione nella sua lettera agli Stati membri del 14 maggio 2012.

- (4) Su tale base e tenendo conto dei vincoli di bilancio, le domande nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione riguardanti azioni, quali attività di formazione e iniziative di sensibilizzazione alle norme relative alla politica comune della pesca, sono state respinte in quanto non destinate ai settori prioritari summenzionati. A causa dei vincoli di bilancio non è stato possibile prendere in considerazione tutti i progetti previsti dai programmi che rientrano nei settori prioritari indicati dalla Commissione. La Commissione ha dovuto selezionare i progetti da cofinanziare in base ad una valutazione della loro conformità con le priorità definite.
- (5) Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, è importante garantire che vengano elaborati sulla base di norme internazionalmente riconosciute, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) Le domande di finanziamento unionale devono essere valutate in relazione alla loro conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 31.7.2013, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

- (7) È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.
- (8) Al fine di promuovere gli investimenti a favore delle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell'impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.
- (9) Ai fini dell'ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i progetti cofinanziati sulla base della presente decisione siano conformi a tutte le disposizioni pertinenti della legislazione unionale e in particolare al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficino di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell'Unione è limitato a 1 000 000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250 000 EUR nel caso di investimenti privati. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento.

3. Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione soddisfano i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁽¹⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4. I progetti BG/13/02 riguardante i calibri Omega, EL/13/10 relativo ai tablet da usare a fini di ispezione e PT/13/08 relativo ai dispositivi di pesatura, di cui all'allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati in detto allegato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede una partecipazione finanziaria aggiuntiva dell'Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2013 per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l'importo della partecipazione finanziaria dell'Unione per ciascuno Stato membro, il tasso di detta partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2017. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato I, per l'allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato II, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficino di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Ai fini dell'ammissibilità alla partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato III, per lo sviluppo, l'acquisto e l'installazione, compresa l'assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a consentire l'interoperabilità dei sistemi ERS fra Stati membri, nonché a permettere l'applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture («divieto di rigetto») beneficino di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati in detto allegato.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Articolo 6

Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 7

Partecipazione massima totale dell'Unione per Stato membro

La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell'Unione per Stato membro sono fissate come segue:

(EUR)			
Stato membro	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
Belgio	430 000	280 000	252 000
Bulgaria	35 791	35 791	24 031
Danimarca	4 195 144	1 251 235	876 285
Estonia	400 000	400 000	360 000
Irlanda	200 000	200 000	180 000
Grecia	228 500	78 500	50 650
Spagna	2 989 879	1 037 300	769 570
Francia	2 058 585	1 356 145	631 082
Croazia	267 490	267 490	227 400
Italia	1 850 000	422 000	379 800
Cipro	100 000	100 000	90 000
Lettonia	124 038	124 038	111 634
Lituania	99 919	99 919	89 927
Malta	1 470 510	615 000	553 500
Polonia	1 487 812	1 389 812	1 090 831
Portogallo	443 954	161 500	143 150
Romania	40 000	0	0
Finlandia:	1 800 000	1 050 000	945 000
Svezia	2 450 000	1 150 000	1 035 000
Regno Unito	31 553	25 710	23 140
Totale	20 703 175	10 044 440	7 833 000

*Articolo 8***Destinatari**

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
Bulgaria:			
BG/13/02	20 452	20 452	10 226
BG/13/03	15 339	15 339	13 805
Totale parziale	35 791	35 791	24 031
Danimarca:			
DK/13/21	469 509	469 509	172 731
DK/13/23	335 363	335 363	301 827
DK/13/24	250 000	0	0
DK/13/25	250 000	0	0
DK/13/26	250 000	0	0
DK/13/27	278 000	0	0
DK/13/28	275 000	0	0
DK/13/29	275 000	0	0
DK/13/30	275 000	0	0
DK/13/31	275 000	111 000	99 900
DK/13/32	300 000	0	0
DK/13/33	403 423	0	0
DK/13/34	221 340	0	0
DK/13/35	2 146	0	0
Totale parziale	3 859 781	915 872	574 458
Irlanda:			
IE/13/04	200 000	200 000	180 000
Totale parziale	200 000	200 000	180 000
Grecia:			
EL/13/10	50 000	50 000	25 000
EL/13/11	28 500	28 500	25 650
Totale parziale	78 500	78 500	50 650
Spagna:			
ES/13/42	718 632	0	0
ES/13/45	454 090	0	0

(EUR)			
Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
ES/13/50	365 000	365 000	328 500
ES/13/54	33 900	0	0
ES/13/55	50 000	0	0
ES/13/56	16 000	16 000	14 400
ES/13/57	72 000	0	0
Totale parziale	1 709 622	381 000	342 900
Francia:			
FR/13/14	498 798	498 798	250 000
FR/13/15	711 700	711 700	250 000
FR/13/16	276 000	0	0
FR/13/17	115 647	115 647	104 082
FR/13/18	176 440	0	0
Totale parziale	1 778 585	1 326 145	604 082
Croazia:			
HR/13/08	10 000	10 000	9 000
HR/13/10	247 490	247 490	209 400
Totale parziale	257 490	257 490	218 400
Italia:			
IT/13/10	450 000	422 000	379 800
IT/13/11	1 400 000	0	0
Totale parziale	1 850 000	422 000	379 800
Lettonia:			
LV/13/04	124 038	124 038	111 634
Totale parziale	124 038	124 038	111 634
Lituania:			
LT/13/06	15 929	15 929	14 336
LT/13/05	26 066	26 066	23 459
Totale parziale	41 995	41 995	37 795
Malta:			
MT/13/04	55 510	0	0
MT/13/05	1 400 000	600 000	540 000
MT/13/06	15 000	15 000	13 500
Totale parziale	1 470 510	615 000	553 500
Polonia:			
PL/13/16	250 000	152 000	136 800
PL/13/17	147 512	147 512	132 761

(EUR)			
Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
PL/13/18	240 300	240 300	216 270
Totale parziale	637 812	539 812	485 831
Portogallo:			
PT/13/06	129 200	111 100	99 990
PT/13/08	5 500	5 500	2 750
PT/13/09	264 354	0	0
Totale parziale	399 054	116 600	102 740
Romania:			
RO/13/18	40 000	0	0
Totale parziale	40 000	0	0
Finlandia:			
FI/13/11	350 000	350 000	315 000
FI/13/14	150 000	150 000	135 000
FI/13/15	750 000	0	0
Totale parziale	1 250 000	500 000	450 000
Svezia:			
SE/13/04	500 000	0	0
SE/13/05	350 000	0	0
SE/13/06	450 000	0	0
SE/13/07	450 000	450 000	405 000
SE/13/08	200 000	200 000	180 000
Totale parziale	1 950 000	650 000	585 000
Regno Unito:			
UK/13/05	9 933	9 933	8 940
UK/13/06	1 753	1 753	1 578
UK/13/07	5 843	0	0
Totale parziale	17 529	11 686	10 518
Totale	15 700 707	6 215 929	4 711 339

ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
Francia:			
FR/13/12	250 000	0	0
Totale parziale	250 000	0	0
Regno Unito:			
UK/13/04	14 024	14 024	12 622
Totale parziale	14 024	14 024	12 622
Totale	264 024	14 024	12 622

ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
Belgio:			
BE/13/10	40 000	40 000	36 000
BE/13/11	200 000	200 000	180 000
BE/13/12	40 000	40 000	36 000
Totale parziale	280 000	280 000	252 000
Danimarca:			
DK/13/22	335 363	335 363	301 827
Totale parziale	335 363	335 363	301 827
Estonia:			
EE/13/04	300 000	300 000	270 000
EE/13/05	100 000	100 000	90 000
Totale parziale	400 000	400 000	360 000
Spagna:			
ES/13/43	246 300	246 300	221 670
Totale parziale	246 300	246 300	221 670
Francia:			
FR/13/13	30 000	30 000	27 000
Totale parziale	30 000	30 000	27 000
Croazia:			
HR/13/09	10 000	10 000	9 000
Totale parziale	10 000	10 000	9 000
Cipro:			
CY/13/04	100 000	100 000	90 000
Totale parziale	100 000	100 000	90 000
Lituania:			
LT/13/04	57 924	57 924	52 132
Totale parziale	57 924	57 924	52 132
Polonia:			
PL/13/14	350 000	350 000	315 000
PL/13/15	100 000	100 000	90 000
Totale parziale	450 000	450 000	405 000
Portogallo:			
PT/13/07	44 900	44 900	40 410
Totale parziale	44 900	44 900	40 410

(EUR)			
Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
Finlandia:			
FI/13/10	350 000	350 000	315 000
FI/13/12	200 000	200 000	180 000
Totale parziale	550 000	550 000	495 000
Svezia:			
SE/13/09	500 000	500 000	450 000
Totale parziale	500 000	500 000	450 000
Totale	3 004 487	3 004 487	2 704 039

ALLEGATO V

PROGETTI PILOTA

(EUR)			
Natura della spesa	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
Belgio:			
BE/13/13	150 000	0	0
Totale parziale	150 000	0	0
Spagna:			
ES/13/44	471 074	0	0
ES/13/46	250 000	250 000	125 000
ES/13/48	160 000	160 000	80 000
ES/13/49	100 000	0	0
ES/13/51	2 000	0	0
Totale parziale	983 074	410 000	205 000
Polonia:			
PL/13/13	400 000	400 000	200 000
Totale parziale	400 000	400 000	200 000
Totale	1 533 074	810 000	405 000

ALLEGATO VI

IMPORTI RELATIVI A PROGRAMMI DI SCAMBIO E FORMAZIONE E A INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE NORME DELLA PCP CHE SONO STATI RESPINTI

(EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Contributo massimo dell'Unione
Grecia:			
EL/13/12	150 000	0	0
Totale parziale	150 000	0	0
Spagna:			
ES/13/47	40 000	0	0
ES/13/52	8 082	0	0
ES/13/53	2 800	0	0
Totale parziale	50 882	0	0
Totale	200 882	0	0

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2013) 8743]

(I testi in lingua ceca, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, neerlandese, portoghese, rumena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2013/763/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell'Unione europea.

(4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6) Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha inviato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione europea.

(7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 1° settembre 2013 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea in quanto non conformi alle norme dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
VOCE DI BILANCIO: 6 5 0 0									
CZ	Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria	2011	Errori amministrativi	UNA TANTUM		EUR	- 121 357,89	0,00	- 121 357,89
TOTALE CZ						EUR	- 121 357,89	0,00	- 121 357,89
6 5 0 0 TOTALE						EUR	- 121 357,89	0,00	- 121 357,89
VOCE DI BILANCIO: 6 7 0 1									
AT	Aiuti diretti disaccoppiati (regime di pagamento unico — RPU)	2007	Carenze nel SIPA-SIG, nei controlli amministrativi incrociati, nel funzionamento dei controlli in loco, nell'applicazione delle sanzioni e nei pagamenti	UNA TANTUM		EUR	- 1 542 856,98	0,00	- 1 542 856,98
AT	Aiuti diretti disaccoppiati (regime di pagamento unico — RPU)	2008	Carenze nel SIPA-SIG, nei controlli amministrativi incrociati, nel funzionamento dei controlli in loco, nell'applicazione delle sanzioni e nei pagamenti	UNA TANTUM		EUR	- 362 356,33	0,00	- 362 356,33
AT	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Carenze nel SIPA-SIG, nei controlli amministrativi incrociati, nel funzionamento dei controlli in loco, nell'applicazione delle sanzioni e nei pagamenti	UNA TANTUM		EUR	- 322 005,10	0,00	- 322 005,10
TOTALE AT						EUR	- 2 227 218,41	0,00	- 2 227 218,41
BE	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 8 448,26	- 8 448,26	0,00
BE	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 827 309,72	- 827 309,72	0,00
TOTALE BE						EUR	- 835 757,98	- 835 757,98	0,00
DE	Aiuti diretti disaccoppiati (regime di pagamento unico — RPU)	2008	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco riguardanti le tolleranze delle misurazioni, anno di domanda 2007	UNA TANTUM		EUR	- 51 726,31	0,00	- 51 726,31

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
DE	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco riguardanti le tolleranze delle misurazioni, anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 83 286,41	0,00	- 83 286,41
DE	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2012	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 10 670,90	- 10 670,90	0,00
TOTALE DE						EUR	- 145 683,62	- 10 670,90	- 135 012,72
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 365 658,89	0,00	- 365 658,89
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 737 372,81	0,00	- 737 372,81
ES	Ortofrutticoli — gruppi di produttori priconosciuti	2007	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 787,28	0,00	- 1 787,28
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 145 740,74	0,00	- 145 740,74
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Spese specifiche non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 919 365,27	0,00	- 919 365,27
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2008	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 538 517,00	0,00	- 538 517,00
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2008	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 875 633,57	0,00	- 875 633,57
ES	Ortofrutticoli — gruppi di produttori priconosciuti	2008	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 3 135,65	0,00	- 3 135,65
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2008	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 65 004,15	0,00	- 65 004,15
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2008	Spese specifiche non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 1 143 982,20	0,00	- 1 143 982,20

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2009	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 2 121,76	0,00	- 2 121,76
ES	Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti	2009	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 807,57	0,00	- 1 807,57
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2009	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 984 848,39	0,00	- 984 848,39
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2009	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 26 937,72	0,00	- 26 937,72
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2010	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	1 259,51	0,00	1 259,51
ES	Ortofrutticoli — gruppi di produttori prericonosciuti	2010	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 629,62	0,00	- 1 629,62
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2010	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 990 175,71	0,00	- 990 175,71
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2010	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	169,58	0,00	169,58
ES	Ortofrutticoli — programmi operativi	2011	Carenze nei controlli essenziali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 979 171,01	0,00	- 979 171,01
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2007	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 800 115,89	- 506,88	- 799 609,01
ES	Altri aiuti diretti	2007	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 000 522,12	0,00	- 1 000 522,12
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 5 160,91	- 0,21	- 5 160,70
ES	Altri aiuti diretti	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 338 164,02	0,00	- 338 164,02
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 771 505,81	- 31,70	- 771 474,11

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
ES	Altri aiuti diretti	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 14 378,54	0,00	- 14 378,54
ES	Altri aiuti diretti	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 63 773,71	0,00	- 63 773,71
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 78,16	0,00	- 78,16
ES	Altri aiuti diretti	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 2 318,23	0,00	- 2 318,23
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	186,40	0,00	186,40
ES	Altri aiuti diretti	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 727,03	0,00	- 727,03
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 2 293,81	0,00	- 2 293,81
ES	Altri aiuti diretti	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 468,08	0,00	- 468,08
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	233,66	0,00	233,66
ES	Altri aiuti diretti	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 6 934,44	0,00	- 6 934,44
ES	Altri aiuti diretti	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 181,82	0,00	- 181,82
ES	Altri aiuti diretti	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 88 770,49	0,00	- 88 770,49
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 526 475,63	- 73,61	- 526 402,02
ES	Altri aiuti diretti	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 25,72	0,00	- 25,72
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 493,99	0,00	- 493,99
ES	Altri aiuti diretti	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 92 270,35	0,00	- 92 270,35
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 525 914,47	0,00	- 525 914,47

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
ES	Altri aiuti diretti	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 236,54	0,00	- 236,54
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 457,10	0,00	- 457,10
ES	Altri aiuti diretti	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 210,66	0,00	- 210,66
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 803,64	0,00	- 803,64
ES	Diritti	2009	Recuperi	UNA TANTUM		EUR	- 152,70	- 0,10	- 152,60
ES	Diritti	2009	Assegnazione indebita di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 1 316 791,79	- 838,16	- 1 315 953,63
ES	Diritti	2010	Mancata inclusione della superficie foraggera	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 796 719,30	0,00	- 2 796 719,30
ES	Diritti	2010	Riserva nazionale del settore oleicolo	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 467 764,48	0,00	- 1 467 764,48
ES	Diritti	2010	Forza maggiore nel settore dello zucchero	UNA TANTUM		EUR	- 169 495,55	0,00	- 169 495,55
ES	Diritti	2010	Recuperi	UNA TANTUM		EUR	- 259,91	0,00	- 259,91
ES	Diritti	2010	Premio speciale per i bovini maschi disaccoppiato	UNA TANTUM		EUR	- 648 647,61	0,00	- 648 647,61
ES	Diritti	2010	Assegnazione indebita di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 1 334 718,15	0,00	- 1 334 718,15
ES	Audit finanziario — superamento	2011	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 474 315,16	- 474 315,16	0,00
ES	Audit finanziario — superamento	2011	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 116 322,42	- 1 301 665,74	1 185 343,32
ES	Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria	2011	Spese non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 18 632,33	- 18 632,33	0,00
ES	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2011	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 42 228,78	- 42 228,78	0,00
ES	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2011	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 3 043 215,34	- 3 043 215,34	0,00

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
ES	Quote latte	2011	Recupero del prelievo sul latte	UNA TANTUM		EUR	135 786,22	135 786,22	0,00
ES	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 51 193,89	- 51 193,89	0,00
ES	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 12 288,65	- 12 288,65	0,00
ES	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2012	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 226 009,53	- 226 009,53	0,00
TOTALE ES						EUR	- 23 606 290,72	- 5 035 213,86	- 18 571 076,86
FI	Altri aiuti diretti — bovini	2009	Mancata applicazione di riduzioni e di esclusioni (animali non trovati nei controlli in loco durante il periodo di detenzione)	UNA TANTUM		EUR	- 2 455,57	0,00	- 2 455,57
FI	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (EC) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2009	Mancata applicazione delle riduzioni e delle esclusioni (animali potenzialmente ammissibili, animali privi di marchi auricolari)	UNA TANTUM		EUR	- 85 467,41	0,00	- 85 467,41
FI	Altri aiuti diretti — bovini	2010	Mancata applicazione di riduzioni e di esclusioni (animali non trovati nei controlli in loco durante il periodo di detenzione)	UNA TANTUM		EUR	- 4 103,67	0,00	- 4 103,67
FI	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (EC) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2010	Mancata applicazione delle riduzioni e delle esclusioni (animali potenzialmente ammissibili, animali privi di marchi auricolari)	UNA TANTUM		EUR	- 130 869,20	0,00	- 130 869,20
FI	Altri aiuti diretti — articolo 68-72 del reg. (EC) n. 73/2009	2011	Mancata applicazione delle riduzioni e delle esclusioni (animali potenzialmente ammissibili, animali privi di marchi auricolari)	UNA TANTUM		EUR	- 87 599,21	0,00	- 87 599,21
FI	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 73 951,98	- 73 951,98	0,00
TOTALE FI						EUR	- 384 447,04	- 73 951,98	- 310 495,06
FR	Ortofrutticoli — trasformazione di pesche e pere	2007	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 28 022,33	0,00	- 28 022,33

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
FR	Ortofrutticoli — trasformazione di pomodori	2007	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 38 019,88	0,00	- 38 019,88
FR	Ortofrutticoli — frutta secca	2007	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 14 675,50	0,00	- 14 675,50
FR	Ortofrutticoli — programmi operativi	2007	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 10 143 429,40	- 4 402 146,54	- 5 741 282,86
FR	Ortofrutticoli — ritiri	2007	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 254 741,35	0,00	- 254 741,35
FR	Ortofrutticoli — programmi operativi	2008	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 7 013 519,75	- 2 358 665,31	- 4 654 854,44
FR	Ortofrutticoli — programmi operativi	2009	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 93 897,24	0,00	- 93 897,24
FR	Ortofrutticoli — programmi operativi	2010	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 83 200,09	0,00	- 83 200,09
FR	Ortofrutticoli — programmi operativi	2011	Carenze nel fornire i mezzi tecnici agli aderenti alle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 30 320,94	0,00	- 30 320,94
FR	Condizionalità	2008	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 40 391 474,89	- 11 821,04	- 40 379 653,85
FR	Condizionalità	2008	Sistema di sanzioni poco rigoroso, comunicazioni tardive, anno di domanda 2007	UNA TANTUM		EUR	- 11 039 706,01	- 55 198,55	- 10 984 507,46
FR	Condizionalità	2009	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 157 245,53	0,00	- 157 245,53
FR	Condizionalità	2009	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 9 493,60	- 0,28	- 9 493,32

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
FR	Condizionalità	2009	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 40 818 770,14	- 10 787,66	- 40 807 982,48
FR	Condizionalità	2009	Sistema di sanzioni poco rigoroso, comunicazioni tardive, anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 13 381 038,70	- 66 906,21	- 13 314 132,49
FR	Condizionalità	2010	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 26 673,71	0,00	- 26 673,71
FR	Condizionalità	2010	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 16 163 000,23	- 2 669,27	- 16 160 330,96
FR	Condizionalità	2010	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 689,23	0,01	- 1 689,24
FR	Condizionalità	2010	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 9 628,52	- 0,56	- 9 627,96
FR	Condizionalità	2010	Sistema di sanzioni poco rigoroso, comunicazioni tardive, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 15 761 783,07	- 31 523,60	- 15 730 259,47
FR	Condizionalità	2011	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 9 551,86	- 276,81	- 9 275,05
FR	Condizionalità	2011	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	1 881,20	0,00	1 881,20
FR	Condizionalità	2011	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 8 515,33	0,00	- 8 515,33
FR	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2012	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 361 229,20	- 361 229,20	0,00
FR	Liquidazione dei conti — verifica di conformità	2009	Errore nell'imputazione di bilancio: entrate non dichiarate nel bilancio UE	UNA TANTUM		EUR	- 35 069,07	0,00	- 35 069,07

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
FR	Liquidazione dei conti — verifica di conformità	2009	Irregolarità o negligenza nella procedura di recupero	UNA TANTUM		EUR	- 21 037,96	0,00	- 21 037,96
TOTALE FR						EUR	- 155 893 852,33	- 7 301 225,02	- 148 592 627,31
GR	Ortofrutticoli — trasformazione di pomodori	2007	Carenze nei controlli di concordanza, nei controlli fisici delle superfici, nei controlli amministrativi e contabili dei produttori e dei prodotti finiti, nei controlli fisici e contabili delle giacenze	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 241 950,67	0,00	- 1 241 950,67
GR	Ortofrutticoli — trasformazione di pomodori	2008	Carenze nei controlli di concordanza, nei controlli fisici delle superfici, nei controlli amministrativi e contabili dei produttori e dei prodotti finiti, nei controlli fisici e contabili delle giacenze	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 2 115 555,01	0,00	- 2 115 555,01
GR	Ortofrutticoli — trasformazione di pomodori	2009	Carenze nei controlli di concordanza, nei controlli fisici delle superfici, nei controlli amministrativi e contabili dei produttori e dei prodotti finiti, nei controlli fisici e contabili delle giacenze	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 3 219,00	0,00	- 3 219,00
GR	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2009	Bovini — articolo 69: carenze nel sistema di sanzioni e nei controlli di supervisione - anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 162 625,79	- 325,25	- 162 300,54
GR	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2009	Ovini — articolo 69: carenze nei controlli in loco — detenzione degli animali non controllata — anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 589 848,52	- 1 179,70	- 588 668,82
GR	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2009	Bovini — articolo 69: pagamenti indebiti ai singoli richiedenti — anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 49 324,00	- 986,48	- 48 337,52
GR	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2010	Bovini — articolo 69: carenze nel sistema di sanzioni e nei controlli di supervisione — anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 159 662,41	- 660,12	- 159 002,29
GR	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2010	Ovini — articolo 69: carenze nei controlli in loco — detenzione degli animali non controllati — anno di domanda 2009	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 626 203,65	- 29 339,23	- 596 864,42

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
GR	Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. 1782/2003 — solo ovini e bovini	2011	Ovini — articolo 69: carenze nei controlli in loco — detenzione degli animali non controllati — anno di domanda 2009	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	2 003,17	0,00	2 003,17
GR	Diritti	2008	Mancata inclusione della superficie foraggera nel 2006 — diritti normali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 7 020 040,97	- 7 020 040,97	0,00
GR	Diritti	2008	Mancata inclusione della superficie foraggera nel 2006 — diritti speciali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 3 982 096,46	0,00	- 3 982 096,46
GR	Diritti	2008	Carenze nei criteri di assegnazione alla riserva nazionale nel 2006	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 9 935 755,68	- 4 967 877,84	- 4 967 877,84
GR	Diritti	2008	Beneficiari non ammissibili all'assegnazione della riserva nazionale 2007	UNA TANTUM		EUR	- 524 628,25	0,00	- 524 628,25
GR	Diritti	2008	Calcolo errato della media regionale dei diritti 2007	UNA TANTUM		EUR	- 674 004,06	0,00	- 674 004,06
GR	Diritti	2008	Calcolo errato del valore medio regionale dei diritti 2006	UNA TANTUM		EUR	- 2 786 983,22	0,00	- 2 786 983,22
GR	Diritti	2008	Attivazione parziale di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 1 482 230,85	0,00	- 1 482 230,85
GR	Diritti	2008	Rimborso dovuto alla sovrapposizione con la rettifica nell'ambito dell'indagine AA/2007/007/GR	UNA TANTUM		EUR	0,00	- 199 280,78	199 280,78
GR	Diritti	2009	Mancata inclusione della superficie foraggera nel 2006 — diritti normali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 7 017 232,96	0,00	- 7 017 232,96
GR	Diritti	2009	Mancata inclusione della superficie foraggera nel 2006 — diritti speciali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 3 947 400,93	0,00	- 3 947 400,93
GR	Diritti	2009	Carenze nei criteri di assegnazione alla riserva nazionale nel 2006	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 9 739 243,02	0,00	- 9 739 243,02
GR	Diritti	2009	Beneficiari non ammissibili all'assegnazione della riserva nazionale 2007	UNA TANTUM		EUR	- 396 672,82	0,00	- 396 672,82

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
GR	Diritti	2009	Calcolo errato della media regionale dei diritti 2007	UNA TANTUM		EUR	- 599 310,06	0,00	- 599 310,06
GR	Diritti	2009	Calcolo errato del valore medio regionale dei diritti 2006	UNA TANTUM		EUR	- 2 730 858,30	0,00	- 2 730 858,30
GR	Diritti	2009	Attivazione parziale di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 1 847 858,89	0,00	- 1 847 858,89
GR	Diritti	2010	Mancata inclusione della superficie foraggera nel 2006 — diritti normali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 7 020 040,97	0,00	- 7 020 040,97
GR	Diritti	2010	Mancata inclusione della superficie foraggera nel 2006 — diritti speciali	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 3 885 929,66	0,00	- 3 885 929,66
GR	Diritti	2010	Carenze nei criteri di assegnazione alla riserva nazionale nel 2006	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 9 691 976,36	0,00	- 9 691 976,36
GR	Diritti	2010	Beneficiari non ammissibili all'assegnazione della riserva nazionale 2007	UNA TANTUM		EUR	- 365 638,75	0,00	- 365 638,75
GR	Diritti	2010	Calcolo errato della media regionale dei diritti 2007	UNA TANTUM		EUR	- 565 616,36	0,00	- 565 616,36
GR	Diritti	2010	Calcolo errato del valore medio regionale dei diritti 2006	UNA TANTUM		EUR	- 2 716 046,60	0,00	- 2 716 046,60
GR	Diritti	2010	Attivazione parziale di diritti speciali	UNA TANTUM		EUR	- 1 884 218,70	0,00	- 1 884 218,70
GR	Condizionalità	2007	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 5 325 926,19	- 484 087,90	- 4 841 838,29
GR	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 29 319,70	- 46,06	- 29 273,64
GR	Condizionalità	2008	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 11 421 885,77	- 624 482,52	- 10 797 403,25
GR	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 4 936 572,90	- 55 807,14	- 4 880 765,76

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
GR	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 20 694,01	- 14 620,62	- 6 073,39
GR	Condizionalità	2009	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 107 029,89	- 14 138,96	- 92 890,93
GR	Condizionalità	2010	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 547,38	- 751,51	204,13
GR	Condizionalità	2010	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 57,69	0,00	- 57,69
GR	Quote latte	2008	Rettifica del prelievo sul latte	UNA TANTUM		EUR	347,11	347,11	0,00
GR	Audit finanziario — superamento	2008	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 737 200,95	- 825 060,11	87 859,16
GR	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2008	Superamento dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 174 948,49	- 174 948,49	0,00
GR	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2008	Superamento dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 2 448 650,32	- 2 448 650,32	0,00
TOTALE GR						EUR	- 108 962 655,93	- 16 861 936,89	- 92 100 719,04
HU	Liquidazione dei conti — verifica di conformità	2011	Errore noto	UNA TANTUM		EUR	- 336 450,00	0,00	- 336 450,00
HU	Liquidazione dei conti — verifica di conformità	2011	Errore noto	UNA TANTUM		EUR	- 781,00	0,00	- 781,00
TOTALE HU						EUR	- 337 231,00	0,00	- 337 231,00
IE	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 41 641,57	- 41 641,57	0,00
TOTALE IE						EUR	- 41 641,57	- 41 641,57	0,00
LU	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Recupero retroattivo/elementi non ammissibili/intenzionalità, anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 161 186,50	0,00	- 161 186,50

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
LU	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Recupero retroattivo/elementi non ammissibili/intenzionalità, anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 12 003,27	0,00	- 12 003,27
LU	Aiuti diretti disaccoppiati	2011	Recupero retroattivo/elementi non ammissibili/intenzionalità, anno di domanda 2010	UNA TANTUM		EUR	- 15 096,97	0,00	- 15 096,97
LU	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 2 597,78	- 2 597,78	0,00
TOTALE LU						EUR	- 190 884,52	- 2 597,78	- 188 286,74
LV	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 95,96	- 95,96	0,00
TOTALE LV						EUR	- 95,96	- 95,96	0,00
NL	Altri aiuti diretti	2009	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco e nell'intenzionalità, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 15 979,71	0,00	- 15 979,71
NL	Aiuti diretti disaccoppiati	2009	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco e nell'intenzionalità, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 20 461 767,83	- 209,47	- 20 461 558,36
NL	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco e nell'intenzionalità, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 31 702,54	0,00	- 31 702,54
NL	Altri aiuti diretti	2010	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco e nell'intenzionalità, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 42,24	0,00	- 42,24
NL	Aiuti diretti disaccoppiati	2011	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco e nell'intenzionalità, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 1 678,57	0,00	- 1 678,57
NL	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Imprecisione del SIPA-SIG, anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 5 047 207,00	0,00	- 5 047 207,00
NL	Aiuti diretti disaccoppiati	2011	Imprecisione del SIPA-SIG, anno di domanda 2010	UNA TANTUM		EUR	- 750 000,00	0,00	- 750 000,00
NL	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2012	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 33 831,72	- 33 831,72	0,00

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
NL	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2012	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 91 159,06	- 91 159,06	0,00
NL	Irregolarità	2007	Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III per l'anno di domanda 2006	UNA TANTUM		EUR	- 4 890 879,11	0,00	- 4 890 879,11
NL	Irregolarità	2009	Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III per l'anno di domanda 2007	UNA TANTUM		EUR	- 5 346,88	0,00	- 5 346,88
NL	Irregolarità	2009	Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III per l'anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 10 459,54	0,00	- 10 459,54
NL	Irregolarità	2010	Mancata comunicazione di interessi nella tabella dell'allegato III per l'anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 310 112,90	0,00	- 310 112,90
NL	Irregolarità	2011	Interessi non addebitati sugli importi recuperati negli esercizi finanziari 2006-2009	UNA TANTUM		EUR	- 60 779,00	0,00	- 60 779,00
TOTALE NL						EUR	- 31 710 946,10	- 125 200,25	- 31 585 745,85
RO	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nei termini di pagamento	2012	Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 65 967,69	- 65 967,69	0,00
TOTALE RO						EUR	- 65 967,69	- 65 967,69	0,00
SE	Audit finanziario — superamento	2012	Superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 24 704,47	- 24 704,47	0,00
TOTALE SE						EUR	- 24 704,47	- 24 704,47	0,00
6 7 0 1 TOTALE						EUR	- 324 427 377,34	- 30 378 964,35	- 294 048 412,99
VOCE DI BILANCIO: 0 5 0 7 0 1 0 7									
PT	POSEI	2006	Rimborso in seguito alla sentenza nella causa T-2/11	UNA TANTUM		EUR	239 045,63	0,00	239 045,63

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
PT	Altri aiuti diretti — prodotti vegetali (POSEI)	2007	Rimborso in seguito alla sentenza nella causa T-2/11	UNA TANTUM		EUR	266 137,96	0,00	266 137,96
TOTALE PT						EUR	505 183,59	0,00	505 183,59
0 5 0 7 0 1 0 7 TOTALE						EUR	505 183,59	0,00	505 183,59
VOCE DI BILANCIO: 6 7 1 1									
AT	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2007	Carenze nel SIPA-SIG e nel funzionamento dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 1 349 639,44	0,00	- 1 349 639,44
AT	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nel SIPA-SIG e nel funzionamento dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 24 535,35	0,00	- 24 535,35
AT	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nel SIPA-SIG e nel funzionamento dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 24 349,54	0,00	- 24 349,54
TOTALE AT						EUR	- 1 398 524,33	0,00	- 1 398 524,33
DE	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco riguardanti le tolleranze delle misurazioni, anno di domanda 2007	UNA TANTUM		EUR	- 9 971,25	0,00	- 9 971,25
DE	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco riguardanti le tolleranze delle misurazioni, anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 6 630,34	0,00	- 6 630,34
DE	Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria	2009	Errore più probabile	UNA TANTUM		EUR	- 138 837,34	0,00	- 138 837,34
TOTALE DE						EUR	- 155 438,93	0,00	- 155 438,93
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2007	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 11 246,42	0,00	- 11 246,42
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 65 926,15	0,00	- 65 926,15
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 46 397,27	0,00	- 46 397,27

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 3 290,19	0,00	- 3 290,19
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 287,56	0,00	- 287,56
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 303,12	0,00	- 303,12
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2006	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	18,30	0,00	18,30
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 12 901,26	0,00	- 12 901,26
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2008	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 1 720,07	0,00	- 1 720,07
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 3 376,04	0,00	- 3 376,04
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 18 020,14	0,00	- 18 020,14
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 222,49	0,00	- 222,49
ES	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Carenze nei controlli in loco, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 61,33	0,00	- 61,33
TOTALE ES						EUR	- 163 733,74	0,00	- 163 733,74
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2009	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 504,30	- 504,30	0,00

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2009	Mancanza di conformità all'art. 55 del reg.(CE) n. 1974/2006	UNA TANTUM		EUR	- 32 799,76	0,00	- 32 799,76
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2010	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 4 953,65	- 4 953,65	0,00
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2010	Mancanza di conformità all'art. 55 del reg. (CE) n. 1974/2006	UNA TANTUM		EUR	- 255 575,05	0,00	- 255 575,05
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 3 752,32	- 3 752,32	0,00
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Mancanza di conformità all'art. 55 del reg. (CE) n.1974/2006	UNA TANTUM		EUR	- 301 891,12	0,00	- 301 891,12
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 4 998,04	- 4 998,04	0,00
FI	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Mancanza di conformità all'art. 55 del reg. (CE) n. 1974/2006	UNA TANTUM		EUR	- 337 561,65	0,00	- 337 561,65
TOTALE FI						EUR	- 942 035,89	- 14 208,31	- 927 827,58
FR	Condizionalità	2008	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 900 274,20	- 105 512,31	- 794 761,89
FR	Condizionalità	2008	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 375 559,77	0,00	- 1 375 559,77
FR	Condizionalità	2009	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 597 967,90	0,00	- 597 967,90

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
FR	Condizionalità	2009	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 13 298,28	0,00	- 13 298,28
FR	Condizionalità	2009	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 840 454,15	- 39 517,83	- 800 936,32
FR	Condizionalità	2010	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 293 991,73	0,00	- 293 991,73
FR	Condizionalità	2010	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 9 888,16	0,00	- 9 888,16
FR	Condizionalità	2010	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 7 095,86	0,00	- 7 095,86
FR	Condizionalità	2011	Carenze nei controlli di alcuni CGO, anno di domanda 2009	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 1 266,06	0,00	- 1 266,06
FR	Condizionalità	2011	2 BCAA non definite, carenze nei controlli di alcuni CGO, cumulo di riduzioni, anno di domanda 2008	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 174,86	0,00	- 2 174,86
FR	Liquidazione dei conti — verifica di conformità	2009	Irregolarità o negligenza nella procedura di recupero	UNA TANTUM		EUR	- 4 751,99	0,00	- 4 751,99
TOTALE FR						EUR	- 4 046 722,96	- 145 030,14	- 3 901 692,82
GR	Condizionalità	2010	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2008	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 201 962,44	0,00	- 201 962,44
GR	Condizionalità	2010	Carenze nel sistema di controllo della condizionalità — anno di domanda 2007	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 186 826,13	0,00	- 186 826,13
TOTALE GR						EUR	- 388 788,57	0,00	- 388 788,57
LU	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Recupero retroattivo/elementi non ammissibili/intenzionalità, anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 24 894,97	0,00	- 24 894,97

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivazione	Tipo	%	Valuta	Importo	Detrazioni	Incidenza finanziaria
LU	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Recupero retroattivo/elementi non ammissibili/intenzionalità, anno di domanda 2009	UNA TANTUM		EUR	- 2 068,61	0,00	- 2 068,61
LU	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Recupero retroattivo/elementi non ammissibili/intenzionalità, anno di domanda 2010	UNA TANTUM		EUR	- 2 293,52	0,00	- 2 293,52
TOTALE LU						EUR	- 29 257,10	0,00	- 29 257,10
NL	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2009	Carenze nei controlli incrociati del SIPA e nei controlli in loco e nell'intenzionalità, anno di domanda 2008	UNA TANTUM		EUR	- 3 816 688,00	- 183 660,73	- 3 633 027,27
TOTALE NL						EUR	- 3 816 688,00	- 183 660,73	- 3 633 027,27
6 7 1 1 TOTALE						EUR	- 10 941 189,52	- 342 899,18	- 10 598 290,34

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2013) 8667]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/764/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/89/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina classica applicabili nell'Unione, comprese le misure da adottare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia. Dette misure comprendono i piani adottati dagli Stati membri ai fini dell'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e le vaccinazioni di emergenza dei suini selvatici in determinate condizioni.
- (2) Le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE sono state attuate con la decisione 2008/855/CE della Commissione ⁽⁴⁾, adottata in risposta alla comparsa della peste suina classica in taluni Stati membri. La suddetta decisione definisce misure di protezione contro la peste suina classica nelle zone degli Stati membri in cui la malattia è presente nei suini selvatici, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio ad altre zone dell'Unione. Gli Stati membri, o le zone di essi, interessati da tali misure sono elencati nell'allegato di detta decisione.
- (3) La decisione 2008/855/CE è stata modificata a più riprese in risposta all'evoluzione della situazione epidemio-

logica della peste suina classica nell'Unione. Negli ultimi anni la situazione della malattia nell'Unione è notevolmente migliorata e attualmente i problemi specifici legati a rischi comuni specifici della peste suina classica interessano solo poche zone.

- (4) È opportuno stilare un elenco in cui figurino le zone degli Stati membri in cui la situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica nelle aziende suinicole è generalmente favorevole e nelle quali la situazione è in fase di miglioramento anche nella popolazione di suini selvatici.
- (5) Da un punto di vista del rischio, nonché come norma generale, poiché la movimentazione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni dalle zone infette o da zone caratterizzate da una situazione epidemiologica incerta comporta rischi più elevati rispetto alla movimentazione di carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine, la movimentazione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni dalle zone elencate deve essere vietata. In deroga a quanto sopra è tuttavia opportuno stabilire le condizioni in base alle quali i suini vivi potrebbero essere spediti verso impianti di macellazione o aziende situati nello stesso Stato membro, ma al di fuori delle zone che figurano nell'elenco.
- (6) In aggiunta, al fine di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone dell'Unione, è opportuno disporre che la spedizione di carni suine fresche, di preparazioni di carni e di prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone figuranti nell'elenco sia subordinata a determinate condizioni. In particolare, le carni suine, le preparazioni di carni e i prodotti che non provengono da suini allevati in aziende che soddisfano determinate condizioni supplementari relative alla prevenzione della peste suina classica o non che non sono trattati in modo tale da eliminare il rischio di peste suina classica, a norma dell'articolo 4 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ devono essere ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente o in momenti diversi rispetto ai prodotti che non soddisfano le stesse condizioni e quindi contrassegnati da marchi speciali che non possano essere

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

confusi con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e con il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

- (7) Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE, occorre stabilire determinate prescrizioni in tema di certificazione anche per la spedizione di carni suine, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone di cui all'elenco che sono stati trattati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2002/99/CE.
- (8) La decisione 2008/855/CE è stata modificata a più riprese. Occorre quindi abrogare la suddetta decisione e sostituirla con la presente.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce determinate misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato («gli Stati membri interessati»).

La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l'eradicazione della peste suina classica e i piani per la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione conformemente alla direttiva 2001/89/CE.

Articolo 2

Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato verso altri Stati membri

1. Lo Stato membro interessato garantisce che nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell'allegato sia spedito verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro non comprese fra quelle elencate nell'allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle aree di cui all'allegato sia favorevole e che:

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

- a) i suini siano spediti direttamente ad un macello ai fini di una macellazione immediata; oppure
- b) i suini siano stati allevati in aziende che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, lettera a).

Articolo 3

Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell'allegato verso altri Stati membri

Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio verso il territorio di altri Stati membri:

- a) sperma suino, a meno che esso non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all'articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e situato al di fuori delle zone elencate nell'allegato della presente decisione;
- b) ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone elencate nell'allegato.

Articolo 4

Spedizione di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati provvedono affinché le partite di carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell'allegato siano spedite verso altri Stati membri soltanto se:

alternativamente

- a) i suini in questione sono stati allevati in aziende:
- in cui non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e siano situate al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza stabilita conformemente alla direttiva 2001/89/CE;
 - in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni e non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione al macello;

⁽³⁾ Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

— in cui venga attuato un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente;

— che siano state sottoposte a ispezioni almeno due volte nel corso di un anno da parte dell'autorità veterinaria competente, ispezioni che devono essere:

i) conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione ⁽¹⁾;

ii) comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

iii) finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; e

— l'azienda è oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall'autorità competente conformemente alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE. Almeno tre mesi prima della spedizione degli animali al macello sono stati inoltre effettuati esami di laboratorio, con esito negativo,

— l'azienda è stata oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall'autorità competente conformemente alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, e di esami di laboratorio, con esito negativo, per almeno un anno prima della spedizione dei suini al macello. Inoltre, prima che fosse concessa l'autorizzazione alla spedizione dei suini al macello, è stato effettuato un esame clinico per la peste suina classica da parte di un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione D, punti 1 e 3, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

oppure

b) le carni suine, le preparazioni di carni e i prodotti in questione:

— sono stati prodotti e trasformati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE,

— sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE,

— sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ⁽²⁾, la cui parte II va completata con la seguente frase,

«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione del 13 dicembre 2013 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.»

Articolo 5

Bolli sanitari e prescrizioni particolari in tema di certificazione per carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all'articolo 4

Gli Stati membri interessati provvedono affinché le carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all'articolo 4 siano provviste di un bollo sanitario speciale che non deve essere ovale e non deve poter essere confuso con:

a) il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine, di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

b) il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 6

Prescrizioni relative alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone elencate nell'allegato alla presente decisione;

b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell'allegato vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.

⁽¹⁾ Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

*Articolo 7***Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati**

Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina classica relativa alle zone elencate nell'allegato, conformemente ai piani per l'eradicazione della peste suina classica o ai piani di vaccinazione di emergenza contro la malattia approvati dalla Commissione e di cui all'articolo 1, secondo comma.

*Articolo 8***Conformità**

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata ed immediata pubblicità alle misure adottate.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 9***Abrogazione**

La decisione 2008/855/CE è abrogata.

*Articolo 10***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2017.

*Articolo 11***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Bulgaria

Tutto il territorio della Bulgaria.

2. Croazia

Il territorio delle contee di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina e Vukovar-Srijem.

3. Lettonia

Nel novads di Alūksnes i pagasti di Pededzes e Liepnas.

Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas.

Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Dēmenes e Laucesas.

Nel novads di Balvu i pagasti di Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils.

Nel novads di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nel novads di Viļakas i pagasti di Žīguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu.

Nel novads di Baltinavas il pagasts di Baltinavas.

Nel novads di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nel novads di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu.

Nel novads di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras.

Nel novads di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasiēnes.

Nel novads di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes.

Nel novads di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas.

Nel novads di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.

4. Romania

Tutto il territorio della Romania.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

[notificata con il numero C(2013) 8876]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/765/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, primo comma, del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento concesso in virtù dell'articolo 2, lettera c), e dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento sia, in seno all'organismo, il soggetto giuridico pertinente cui si applicano le disposizioni del predetto regolamento. In caso contrario, la Commissione adotta una decisione di modifica del riconoscimento.
- (2) Ai due organismi «Det Norske Veritas» e «Germanischer Lloyd» («le parti») il riconoscimento è stato concesso nel 1995 a norma della direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, all'entrata in vigore dello stesso le parti hanno conservato il rispettivo riconoscimento.
- (4) Il riconoscimento iniziale di Det Norske Veritas era stato concesso al soggetto giuridico DNV Classification AS, divenuto in seguito DNV AS, che agiva sotto il controllo dell'entità non operativa DNV Group AS, controllata economicamente dalla fondazione senza fini di lucro Stiftelsen Det Norske Veritas («SDNV»), con sede in Norvegia.
- (5) Il riconoscimento iniziale di Germanischer Lloyd era stato concesso al soggetto giuridico Germanischer Lloyd AG, divenuto in seguito Germanischer Lloyd SE («GL

SE»), che agiva sotto il controllo dell'entità non operativa GL Group, controllata economicamente dalla holding Mayfair, con sede in Germania.

- (6) Il 10 giugno 2013 la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽³⁾, secondo cui SNDV avrebbe acquisito il controllo esclusivo di GL SE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento, combinandolo con quello della sua filiale DNV Group AS, per cambiare successivamente la denominazione in DNV GL Group AS.
- (7) Il 15 luglio 2013 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, con la quale non si opponeva alla concentrazione (con il riferimento «Caso COMP/M.6885 — SDNV/Germanischer Lloyd») e la dichiarava compatibile con il mercato interno.
- (8) L'entità non operativa DNV GL Group AS, con sede in Norvegia, ha visto la luce il 12 settembre 2013. Le parti hanno informato la Commissione che, fino all'inizio delle operazioni congiunte, gli organismi preesistenti DNV AS e GL SE avrebbero continuato ad esistere e funzionare in modo indipendente nell'ambito di DNV GL Group AS, conformemente ai loro precedenti sistemi, procedure e norme.
- (9) La proprietà di GL SE è stata trasferita a DNV AS che ha assunto in seguito la denominazione DNV GL AS. A partire da tale momento, che segna l'inizio delle operazioni congiunte, DNV GL AS è responsabile, con le sue filiali, di tutte le attività di classificazione e certificazione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009. DNV GL AS costituisce pertanto il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto, al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento.
- (10) Per converso, GL SE non costituisce più il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'organismo cui dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009. Pertanto, è necessario revocare il riconoscimento a norma dell'articolo 4 di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento CE sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(11) Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle parti indicano che, a decorrere dall'inizio delle operazioni congiunte e fino all'attuazione di un sistema di produzione comune, le navi esistenti e i progetti in corso dovrebbero essere gestiti separatamente sulla base dei sistemi, procedure e norme precedentemente utilizzati, rispettivamente, da DNV AS e GL SE. È opportuno che le funzioni e i sistemi siano gradualmente integrati per assicurare la conformità continua agli obblighi e ai criteri del regolamento (CE) n. 391/2009.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il titolare del riconoscimento concesso a Det Norske

Veritas è DNV GL AS, soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

A seguito del trasferimento della proprietà di GL SE a DNV GL AS, il riconoscimento di Germanischer Lloyd, inizialmente concesso a GL SE, è revocato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che approva taluni programmi modificati per l'eradicazione, la lotta e la sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2013, che modifica la decisione n. 2008/897/CE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali per il 2009 e gli anni successivi e che modifica la decisione n. 2012/761/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione a determinati programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2013) 8891]

(2013/766/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi a malattie animali e zoonosi.
- (2) La decisione 2008/341/CE della Commissione ⁽²⁾ dispone che, per essere approvati nel quadro dell'azione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti all'allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato della suddetta decisione 2008/341/CE.
- (3) La decisione 2008/897/CE della Commissione ⁽³⁾ ha approvato il programma tedesco per l'eradicazione del virus erpetico della carpa koi (KHV) per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.
- (4) La decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione ⁽⁴⁾ approva taluni programmi nazionali per il 2013 e fissa la percentuale e l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
- (5) La Spagna e la Grecia hanno presentato un programma modificato per la lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica nelle popolazioni di pollame. La Germania ha presentato un programma modificato per l'eradicazione del virus erpetico della carpa koi. La Grecia ha presentato un programma modificato per l'eradicazione della brucellosi di ovini e caprini. L'Ungheria e la Romania hanno presentato un programma modificato per l'eradicazione della rabbia.
- (6) La Commissione ha esaminato questi programmi modificati dal punto di vista sia veterinario che finanziario. Essi sono conformi alla pertinente normativa veterinaria dell'Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell'allegato della decisione 2008/341/CE. Essi devono pertanto essere approvati.
- (7) La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni tecniche e finanziarie intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per finanziare tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l'anno 2013, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.
- (8) Il contributo finanziario dell'Unione per alcuni programmi nazionali va pertanto adeguato. Per ottimizzare l'impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell'ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni sanitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ Decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44).

⁽³⁾ Decisione della Commissione 2008/897/CE, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi a talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione, del 30 novembre 2012, che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell'Unione a tali programmi (GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 83).

- (9) Tale esercizio di riassegnazione rende necessario apportare numerose modifiche a taluni contributi finanziari dell'Unione previsti dalla decisione di esecuzione 2012/761/UE. Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare l'intera gamma dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi approvati per il 2013 interessati da tali modifiche.
- (10) Inoltre, l'esperienza recente dimostra che eseguire alla lettera l'articolo 13, paragrafo 3 della decisione di esecuzione 2012/761/UE potrebbe portare a risultati non equi. Tale disposizione va quindi soppressa.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/761/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione dei programmi modificati di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica presentati dalla Spagna e dalla Grecia

Il programma modificato di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica nelle popolazioni di pollame presentato dalla Spagna il 26 dicembre 2012 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il programma modificato di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica nelle popolazioni di pollame presentato dalla Grecia il 24 ottobre 2013 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Approvazione del programma modificato per l'eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentato dalla Grecia

Il programma modificato relativo alla brucellosi ovina e caprina presentato dalla Grecia il 29 luglio 2013 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Approvazione dei programmi modificati di eradicazione della rabbia presentati dall'Ungheria e dalla Romania

I programmi modificati di eradicazione della rabbia presentati dall'Ungheria il 1° ottobre 2013 e dalla Romania il 30 ottobre 2013 sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Articolo 4

Modifica della decisione 2008/897/CE

L'articolo 16 della decisione 2008/897/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Malattie degli animali d'acquacoltura

Il programma pluriennale di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Il programma di eradicazione del virus erpetico della carpa koi (KHV) presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014.»

Articolo 5

Modifiche alla decisione di esecuzione 2012/761/UE

La decisione di esecuzione 2012/761/UE è modificata come segue:

- 1) nell'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non deve superare i seguenti importi:

i) 3 440 000 EUR per la Spagna;

ii) 100 000 EUR per la Croazia;

iii) 2 000 000 EUR per l'Italia;

iv) 940 000 EUR per il Portogallo;

v) 800 000 EUR per il Regno Unito.»;

- 2) nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello»;

- 3) nell'articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non deve superare i seguenti importi:

i) 12 000 000 EUR per l'Irlanda;

- ii) 13 390 000 EUR per la Spagna;
- iii) 400 000 EUR per la Croazia;
- iv) 4 000 000 EUR per l'Italia;
- v) 2 230 000 EUR per il Portogallo;
- vi) 31 900 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 4) nell'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non deve superare i seguenti importi:
- i) 8 200 000 EUR per la Spagna;
- ii) 3 380 000 EUR per l'Italia;
- iii) 170 000 EUR per Cipro;
- iv) 1 760 000 EUR per il Portogallo.»;
- 5) nell'articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) non deve superare 1 740 000 EUR»;
- 6) nell'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) non deve superare i seguenti importi:
- i) 9 000 EUR per il Belgio;
- ii) 11 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 5 000 EUR per la Repubblica ceca;
- iv) 86 000 EUR per la Germania;
- v) 10 000 EUR per l'Irlanda;
- vi) 78 000 EUR per la Grecia;
- vii) 1 200 000 EUR per la Spagna;
- viii) 650 000 EUR per l'Italia;
- ix) 10 000 EUR per la Lettonia;
- x) 10 000 EUR per la Lituania;
- xi) 2 000 EUR per il Lussemburgo;
- xii) 3 000 EUR per l'Ungheria;
- xiii) 10 000 EUR per Malta;
- xiv) 10 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xv) 10 000 EUR per l'Austria;
- xvi) 50 000 EUR per la Polonia;
- xvii) 145 000 EUR per il Portogallo;
- xviii) 130 000 EUR per la Romania;
- xix) 18 000 EUR per la Slovenia;
- xx) 40 000 EUR per la Slovacchia;
- xxi) 10 000 EUR per la Finlandia.»;
- 7) nell'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non deve superare i seguenti importi:
- i) 910 000 EUR per il Belgio;
- ii) 30 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 810 000 EUR per la Repubblica ceca;
- iv) 90 000 EUR per la Danimarca;
- v) 790 000 EUR per la Germania;
- vi) 10 000 EUR per l'Estonia;
- vii) 160 000 EUR per l'Irlanda;
- viii) 970 000 EUR per la Grecia;
- ix) 1 760 000 EUR per la Spagna;
- x) 1 210 000 EUR per la Francia;

- xi) 200 000 EUR per la Croazia;
- xii) 3 520 000 EUR per l'Italia;
- xiii) 60 000 EUR per Cipro;
- xiv) 200 000 EUR per la Lettonia;
- xv) 10 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvi) 950 000 EUR per l'Ungheria;
- xvii) 40 000 EUR per Malta;
- xviii) 2 940 000 EUR per i Paesi Bassi;
- xix) 640 000 EUR per l'Austria;
- xx) 2 900 000 EUR per la Polonia;
- xxi) 25 000 EUR per il Portogallo;
- xxii) 460 000 EUR per la Romania;
- xxiii) 10 000 EUR per la Slovenia;
- xxiv) 450 000 EUR per la Slovacchia;
- xxv) 60 000 EUR per il Regno Unito.»;
- 8) nell'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) non deve superare i seguenti importi:
- i) 200 000 EUR per la Bulgaria;
- ii) 950 000 EUR per la Germania;
- iii) 100 000 EUR per la Croazia;
- iv) 224 000 EUR per l'Ungheria;
- v) 1 100 000 EUR per la Romania;
- vi) 25 000 EUR per la Slovenia;
- vii) 400 000 EUR per la Slovacchia.»;
- 9) nell'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) non deve superare 1 060 000 EUR.»;
- 10) nell'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) non deve superare 1 400 000 EUR.»;
- 11) nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) 0,5 EUR per volatile domestico sottoposto a campionamento.»;
- 12) nell'articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) non deve superare i seguenti importi:
- i) 24 000 EUR per il Belgio;
- ii) 9 000 EUR per la Bulgaria;
- iii) 14 000 EUR per la Repubblica ceca;
- iv) 53 000 EUR per la Danimarca;
- v) 135 000 EUR per la Germania;
- vi) 62 000 EUR per l'Irlanda;
- vii) 8 000 EUR per la Grecia;
- viii) 67 000 EUR per la Spagna;
- ix) 108 000 EUR per la Francia;
- x) 40 000 EUR per la Croazia;
- xi) 1 300 000 EUR per l'Italia;
- xii) 4 000 EUR per Cipro;
- xiii) 13 000 EUR per la Lettonia;
- xiv) 5 000 EUR per la Lituania;
- xv) 6 000 EUR per il Lussemburgo;
- xvi) 61 000 EUR per l'Ungheria;
- xvii) 8 000 EUR per Malta;
- xviii) 154 000 EUR per i Paesi Bassi;

xix) 30 000 EUR per l'Austria;

xx) 70 000 EUR per la Polonia;

xxi) 14 000 EUR per il Portogallo;

xxii) 350 000 EUR per la Romania;

xxiii) 29 000 EUR per la Slovenia;

xxiv) 16 000 EUR per la Slovacchia;

xxv) 25 000 EUR per la Finlandia;

xxvi) 30 000 EUR per la Svezia;

xxvii) 100 000 EUR per il Regno Unito.»;

xiv) 80 000 EUR per la Lettonia;

xv) 435 000 EUR per la Lituania;

xvi) 50 000 EUR per il Lussemburgo;

xvii) 790 000 EUR per l'Ungheria;

xviii) 25 000 EUR per Malta;

xix) 1 000 000 EUR per i Paesi Bassi;

xx) 500 000 EUR per l'Austria;

xxi) 2 600 000 EUR per la Polonia;

xxii) 1 000 000 EUR per il Portogallo;

xxiii) 1 400 000 EUR per la Romania;

xxiv) 160 000 EUR per la Slovenia;

xxv) 220 000 EUR per la Slovacchia;

xxvi) 160 000 EUR per la Finlandia;

xxvii) 210 000 EUR per la Svezia;

xxviii) 2 520 000 EUR per il Regno Unito.»;

13) nell'articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non deve superare i seguenti importi:

i) 290 000 EUR per il Belgio;

ii) 360 000 EUR per la Bulgaria;

iii) 380 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv) 300 000 EUR per la Danimarca;

v) 4 700 000 EUR per la Germania;

vi) 60 000 EUR per l'Estonia;

vii) 1 300 000 EUR per l'Irlanda;

viii) 1 700 000 EUR per la Grecia;

ix) 3 000 000 EUR per la Spagna;

x) 10 900 000 EUR per la Francia;

xi) 3 600 000 EUR per l'Italia;

xii) 230 000 EUR per la Croazia;

xiii) 950 000 EUR per Cipro;

14) nell'articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) non deve superare i seguenti importi:

i) 1 650 000 EUR per la Bulgaria;

ii) 1 500 000 EUR per la Grecia;

iii) 620 000 EUR per l'Estonia;

iv) 190 000 EUR per l'Italia;

v) 2 200 000 EUR per la Lituania;

vi) 1 080 000 EUR per l'Ungheria;

vii) 7 240 000 EUR per la Polonia;

viii) 2 300 000 EUR per la Romania;

ix) 810 000 EUR per la Slovenia;

x) 380 000 EUR per la Slovacchia.»;

15) nell'articolo 12, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non deve superare i seguenti importi:

i) 1 500 000 EUR per la Lettonia;

ii) 400 000 EUR per la Finlandia.»;

16) nell'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2013

che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE

(2013/767/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione debba definire ed attuare una politica agricola comune.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Un quadro strutturato di dialogo nel settore della politica agricola comune esiste dal 1962. La decisione della Commissione 2004/391/CE ⁽¹⁾ offre un quadro strutturato dell'attuale dialogo.

(3) Allo scopo di aumentare la trasparenza e conciliare più efficacemente gli interessi rappresentati, è necessario riesaminare il dialogo nei gruppi consultivi che si occupano di tematiche del settore agricolo e fornire un quadro di dialogo civile nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, inclusi gli aspetti internazionali, e definirne i compiti e la struttura.

(4) I gruppi di dialogo civile hanno il compito di assistere la Commissione e contribuire a mantenere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune, incluso lo sviluppo rurale, ed alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito, ivi compresi gli aspetti internazionali dell'agricoltura, realizzare uno scambio di esperienze e di buone pratiche, offrire consulenza in materia di strategie, fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale oppure su propria iniziativa e monitorare gli sviluppi della politica.

(5) I gruppi di dialogo civile devono essere composti almeno da organizzazioni non governative a livello europeo, incluse le associazioni rappresentative, i gruppi di interesse socio-economico, le organizzazioni della società civile e i sindacati iscritti nel registro europeo comune per la trasparenza.

(6) Allo scopo di agevolare lo sviluppo delle mansioni assegnate ai gruppi, è necessario mettere a punto norme sull'operatività e sul funzionamento dei gruppi.

(7) I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

(8) La decisione 2004/391/CE deve essere abrogata.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione costituisce il quadro per i gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune, in appresso «i gruppi», istituiti dal Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («il Direttore Generale») nell'ambito del quadro previsto per i gruppi di esperti della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Mansioni

I gruppi hanno il compito di:

- mantenere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune, incluso lo sviluppo rurale, ed alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito, ivi compresi gli aspetti internazionali dell'agricoltura;
- realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui alla lettera a);
- assistere la Commissione e offrire consulenza in materia di strategie nei settori di cui alla lettera a);
- fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («la Direzione Generale») ed entro i limiti temporali stabiliti nella richiesta oppure su propria iniziativa;
- monitorare gli sviluppi della politica nei settori di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 2004/391/CE, del 23 aprile 2004, relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ C(2010) 7649.

Articolo 3

Consultazione

1. La direzione generale può consultare i gruppi su qualsiasi argomento di cui all'articolo 2, lettera a).
2. Il presidente del gruppo, in stretta collaborazione con i vice-presidenti, può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il Direttore generale decide in merito alla composizione dei gruppi sulla base di un invito a presentare candidature.
2. I gruppi sono composti almeno da organizzazioni non governative a livello europeo, incluse le associazioni rappresentative, i gruppi d'interesse socio-economico, le organizzazioni della società civile e i sindacati iscritti nel registro per la trasparenza. La composizione dei gruppi deve essere aperta alle organizzazioni rappresentative di ogni tipo d'interesse.
3. Tenendo conto dell'interesse della società civile per la politica agricola comune, il Direttore generale decide in merito al numero dei gruppi e alle loro dimensioni. L'elenco dei gruppi viene pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi («il registro») nonché su un apposito sito Internet. Il Direttore generale assicura una rappresentanza equilibrata di tutti gli interessi espliciti di cui al paragrafo 2. In particolare egli deve assicurare un equilibrio fra interessi economici e non-economici.
4. Le organizzazioni partecipanti sono designate dal Direttore generale che le sceglie tra le organizzazioni che hanno risposto all'invito a presentare candidature. Il Direttore generale può designare un'organizzazione partecipante anche nel caso in cui un seggio rimanga o si renda vacante.
5. Le organizzazioni partecipanti sono nominate per sette anni. Un'organizzazione partecipante può essere sostituita all'interno di un gruppo prima dello scadere del mandato settennale se:
 - a) non è più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del gruppo;
 - b) si ritira dal gruppo;
 - c) non designa regolarmente gli esperti per le riunioni del gruppo;
 - d) non soddisfa più alle condizioni stabilite al paragrafo 2, o

e) non risponde al requisito di non divulgazione relativo alle informazioni protette dal segreto professionale di cui all'articolo 339 del trattato.

6. Le organizzazioni partecipanti designano gli esperti da inviare alle riunioni dei gruppi in base ai punti dell'ordine del giorno e comunicano alla direzione generale l'identità degli esperti che hanno designato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

7. La direzione generale invita gli esperti designati dalle organizzazioni partecipanti a prender parte alle riunioni dei gruppi. Ove l'organizzazione partecipante non abbia comunicato alla direzione generale l'identità degli esperti entro i termini stabiliti al paragrafo 6, la direzione generale può rifiutarsi di invitare gli esperti in questione alle relative riunioni.

8. I nomi delle organizzazioni partecipanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi, nonché su un apposito sito Internet.

9. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. Durante la prima riunione ogni gruppo deve eleggere fra i suoi membri un presidente e due vice-presidenti a maggioranza di due terzi degli esperti presenti al primo scrutinio e a maggioranza semplice degli esperti presenti nei successivi scrutini. I vice-presidenti sono scelti fra i rappresentanti di altre organizzazioni diverse da quella cui appartiene il presidente. I due vice-presidenti provengono da due diverse organizzazioni. Le elezioni si tengono sotto l'egida di un rappresentante della Commissione con scrutinio segreto, fatta salva esplicita decisione contraria di tutti gli esperti presenti.
2. Il presidente e i due vice-presidenti sono eletti per un anno; il mandato è rinnovabile. Il presidente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. Nello scegliere i nuovi presidenti, il gruppo deve accertarsi che essi non provengano dalla stessa organizzazione del loro predecessore.
3. Il presidente, di concerto con la direzione generale, in stretta consultazione con i vice-presidenti, e in consultazione con le organizzazioni rappresentate nel gruppo, determina i punti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del gruppo almeno 25 giorni lavorativi prima di ogni riunione. La direzione generale invia l'ordine del giorno alle organizzazioni in linea di massima 20 giorni lavorativi prima della riunione, di preferenza per via elettronica.

4. Fatta eccezione per le elezioni di cui al paragrafo 1, le discussioni dei gruppi non sono seguite da votazione. Un gruppo, se ottiene il consenso sul parere richiesto dalla direzione generale o su una risoluzione adottata di propria iniziativa, redige conclusioni congiunte e le allega alla relazione riassuntiva. La Commissione comunica l'esito delle discussioni di un gruppo ad altre istituzioni europee se così raccomandato dal gruppo.

5. Il presidente è incaricato di elaborare una relazione che contenga un accurato resoconto sommario di ogni singola riunione e di trasmettere il progetto di tale relazione alla direzione generale entro i 20 giorni lavorativi successivi alla riunione. La direzione generale può modificare il progetto di relazione del presidente prima che venga distribuito ai membri del gruppo per approvazione.

6. Di concerto con la direzione generale, il gruppo può istituire gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato conferito dal gruppo. I rappresentanti della Commissione presiedono le riunioni dei gruppi di lavoro. Detti gruppi di lavoro sono sciolti non appena abbiano espletato il proprio mandato.

7. La direzione generale può invitare esperti esterni con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare alle attività del gruppo o del gruppo di lavoro su una base ad hoc. Inoltre, i rappresentanti della Commissione possono concedere lo status di osservatori ad individui oppure ad organizzazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, nella misura in cui essi non minaccino l'equilibrio dei gruppi o dei gruppi di lavoro. Essi hanno il diritto di parlare, allorché sono invitati a farlo dal presidente con il consenso del rappresentante della Commissione in più alto grado presente. Gli individui o le organizzazioni che fruiscono dello status di osservatori non partecipano alle elezioni di cui al paragrafo 1.

8. I membri dei gruppi e i loro rappresentanti, nonché gli esperti invitati e gli individui o le organizzazioni che fruiscono dello status di osservatori, come prevede il paragrafo 7, adempiono agli obblighi del segreto professionale definito nei trattati e nelle relative norme di applicazione, nonché alle norme della Commissione in materia di sicurezza relativamente alla tutela delle informazioni classificate UE, definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione⁽¹⁾. Qualora essi dovessero venire meno a tali obblighi, la Commissione può adottare tutte le misure del caso.

9. Le riunioni dei gruppi e dei gruppi di lavoro si tengono, in linea di massima, negli uffici della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segretariato. Le riunioni dei gruppi e dei gruppi di lavoro vengono indette dalla direzione generale.

Possono partecipare alle riunioni dei gruppi e dei gruppi di lavoro altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

10. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti quali ordini del giorno, verbali, conclusioni, conclusioni parziali oppure documenti di lavoro sulle attività svolte dai gruppi mediante un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi verso un apposito sito Internet. Qualora la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione sistematica.

Articolo 6

Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività dei gruppi e dei gruppi di lavoro non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti nel contesto delle attività dei gruppi e dei gruppi di lavoro conformemente alle proprie disposizioni interne.
3. Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La Decisione 2004/391/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 2001/844/EC, CECA, Euratom, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT